

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO



VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS PER LA VARIANTE AL PUC

*L.R. CAMPANIA N°16/2004, ART. 23
Regolamento n°5 del 4 Agosto 2011, art. 3, art. 28*

Sindaco Pro Tempore

Dott. Francesco Di Giacomo

Assessore alle Politiche Sociali e Urbanistica

Sig. Marco Pastore

Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Fabio Peluso

Redattori della Variante al Piano Urbanistico Comunale

Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

Ing. Maurizio Pisaturo

Data

22.03.2021



INDICE RAPPORTO PRELIMINARE

I. I RIFERIMENTI NORMATIVI E LA METODOLOGIA	Pag. 2
<i>I.1. Riferimenti normativi</i>	Pag. 2
<i>I.2. Le fasi procedurali della Verifica di Assoggettabilità</i>	Pag. 2
<i>I.3 Il contenuto del Rapporto Preliminare</i>	Pag. 6
II. LE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PUC	Pag. 10
<i>II. 1 Le motivazioni della Variante al PUC</i>	Pag. 10
<i>II.2 Gli indirizzi per la redazione della Variante al PUC</i>	Pag. 10
<i>II.3 L'elaborazione della Variante al PUC in accordo con gli indirizzi</i>	Pag. 12
III. INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI ALLA VARIANTE DEL PUC	Pag. 14
<i>III. 1 Individuazione dei Piani e dei Programmi</i>	Pag. 14
<i>III.2 Rapporto ed interazioni tra la Variante ed i richiamati Piani o Programmi</i>	Pag. 63
IV. LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Pag. 76
<i>IV.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale</i>	Pag. 76
<i>IV.2 Verifica di coerenza tra i contenuti della Variante al PUC e gli obiettivi di protezione ambientale</i>	Pag. 83
V. PROBLEMI (QUESTIONI) AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO	Pag. 87
<i>V. 1 Descrizione dello stato dell'ambiente</i>	Pag. 87
VI. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	Pag. 175
<i>VI.1 Possibili impatti significativi della variante sull'ambiente</i>	
<i>VI.2 Natura transfrontaliera degli impatti</i>	Pag. 175
<i>VI. 3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente</i>	Pag.178
<i>VI.4 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario, nazionale o internazionale</i>	Pag. 178 Pag. 183
VII. MISURE PER IL MONITORAGGIO	Pag. 187
<i>VII.1 Misure previste in merito al monitoraggio</i>	Pag. 187
<i>VII.2 Gli indicatori</i>	Pag. 188
ALLEGATO	Pag. 201

I. I RIFERIMENTI NORMATIVI E LA METODOLOGIA

I.1 Riferimenti normativi

La normativa europea sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE che ha come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A livello nazionale tale direttiva è stata recepita con l'entrata in vigore della Parte Seconda del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* concernente *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"*.

Secondo l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii la *"Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*. Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'art. 12 (Verifica di assoggettabilità). Secondo l'art. 11 la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano (Art. 16). La decisione finale è pubblicata sulla G.U. o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. In virtù di quanto detto in premessa, il riferimento per la stesura del presente rapporto è stato il dettato normativo contenuto nell'art. 12 (Verifica di Assoggettabilità) secondo cui: *"nel caso dei piani di cui all'art. 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del decreto"*.

La Regione Campania, uniformandosi alla normativa nazionale ed europea, ha emanato il procedimento di VAS per i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici nell'ambito della L.R. 16/2004 *"Norme sul Governo del Territorio"*. Inoltre nell'ambito della DGR 834/2007 *"Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" (con allegato)"* sono stati indicati alcuni contenuti tecnici degli elaborati per la VAS con riferimento ai piani riconducibili alla L.R. 16/2004.

L'articolo 47 della legge regionale 16/2004 prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi previa valutazione ambientale ai sensi della richiamata Direttiva Comunitaria. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il Regolamento n. 17 del 18 dicembre 2009 *"ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN REGIONE"*

CAMPANIA (Parte seconda del Dlgs 152/2006)", che all'articolo 5, comma 3 prevede che "Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all'integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania ".

1.2 Le fasi procedurali della Verifica di Assoggettabilità

Sulla base delle disposizioni comunitarie e nazionali emerge che la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.lgs 152/2006), anche ai fini dell'applicazione dell'art. 47 della L.R. 16/2004, si costituisce dalle seguenti fasi o attività.

1. Predisposizione del Rapporto preliminare e presentazione dell'istanza

Nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS, è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un rapporto preliminare. Tale rapporto dovrà comprendere:

- 1) una descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del piano o programma;
- 2) le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente con riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nello specifico Allegato I del D.lgs. 152/2006.

Il Rapporto preliminare è inviato all'autorità competente, sia su supporto cartaceo (2 copie) che su supporto informatico, unitamente all'istanza di verifica di assoggettabilità e agli eventuali pareri previsti dalla normativa di settore.

Il Settore competente provvederà ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP) che verrà comunicato all'autorità procedente e al proponente. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'autorità competente e l'autorità procedente nonché tra l'autorità procedente e i soggetti competenti in materia ambientale. Nel caso in cui dalla verifica di assoggettabilità esiti la necessità di esperire la VAS, il CUP rimane invariato.

Per l'individuazione puntuale dei soggetti competenti in materia ambientale, in sede di comunicazione del CUP l'autorità competente provvederà ad informare l'autorità procedente ed il proponente circa le modalità per la definizione, nel merito, dei predetti soggetti.

2. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

Il D.lgs 152/2006 stabilisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare in sede di verifica di assoggettabilità. A tale scopo è necessaria una intesa tra le due autorità: la proposta di definizione di tali soggetti, formulata dall'autorità procedente, va concordata con l'autorità competente in occasione di un incontro, da stabilirsi su richiesta dell'autorità procedente, i cui esiti saranno verbalizzati e sottoscritti dalle parti. I predetti SCA devono essere individuati con riferimento all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale e tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti.

Il verbale dell'incontro con l'autorità competente dovrà essere allegato al rapporto preliminare da sottoporre ai SCA.

3. Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale

L'acquisizione dei pareri dei SCA che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente avviene sulla base del Rapporto preliminare.

La consultazione dei soggetti con competenze ambientali può essere svolta con differenti modalità:

- utilizzando la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 241/1990. A tal fine potranno ritenersi utili anche le conferenze di pianificazione/programmazione già previste dalla normativa vigente per la formazione ed approvazione del piano o programma. Gli esiti della conferenza di servizi dovrà essere comunicata all'autorità competente, allegando gli eventuali pareri presentati in quella sede.
- pubblicando sul sito web dell'Autorità procedente il Rapporto preliminare e la eventuale modulistica predisposta dall'Autorità procedente o dal proponente per l'espressione dei pareri e dando contestualmente comunicazione, con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata, ecc.), ai SCA dell'avvenuta pubblicazione, della scadenza dei termini per l'inoltro dei pareri nonché degli indirizzi a cui far pervenire i pareri (Autorità procedente e Autorità competente). I SCA dovranno far pervenire i propri pareri entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inerente la pubblicazione del Rapporto preliminare. L'Autorità procedente, nella comunicazione ai SCA, dovrà evidenziare la necessità che i pareri riportino il CUP del procedimento a cui si riferiscono.

Si sottolinea che i SCA sono tenuti ad esprimersi esclusivamente in merito all'assoggettabilità del piano o programma alla VAS, motivando adeguatamente il parere.

Al termine dei 30 giorni, l'autorità procedente provvederà ad inoltrare all'autorità competente:

- l'elenco dei soggetti che hanno formulato pareri;
- i pareri;
- i documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione dell'inizio delle consultazioni;
- eventuali integrazioni al Rapporto preliminare richieste dagli SCA in fase di consultazione.

In alternativa, qualora decorso il suddetto termine non fossero pervenuti pareri, l'autorità procedente inoltrerà all'autorità competente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito all'assenza di pareri. Eventuali integrazioni al Rapporto preliminare, formulate a seguito di richiesta dei SCA, dovranno essere inoltrate anche all'autorità competente, riportando l'apposito CUP.

4. Istruttoria del Rapporto preliminare e degli esiti della consultazione da parte dell'Autorità competente

In fase istruttoria potrà essere formulata una sola richiesta di integrazione documentale, che determina l'interruzione dei termini procedurali.

L'autorità competente definirà, in coerenza con la legislazione di riferimento, il termine per la conclusione del procedimento, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di presentazione di inizio delle consultazioni con gli SCA di cui al par. 4.3.

Qualora a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità si ravvisi la necessità di esperire la VAS, trova applicazione l'art. 10 bis della L. 241/90.

Se anche a seguito dell'applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 gli esiti della verifica di assoggettabilità determinano l'esigenza di assoggettare il piano o programma a VAS, trova applicazione la procedura di cui al paragrafo 5 dei presenti Indirizzi.

5. Informazione sulla decisione

L'autorità competente comunica all'autorità procedente gli esiti della verifica. Le conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste (BURC e Albo Pretorio) e il sito web dell'autorità procedente. Si ritiene opportuno, inoltre, farne oggetto di specifica comunicazione ai SCA.

Dell'avvenuta pubblicizzazione e pubblicazione delle precitate conclusioni è necessario darne tempestiva comunicazione all'autorità competente, allegando copia delle pagine del BURC, estremi della pubblicazione all'Albo pretorio e indirizzo web a cui è possibile reperire gli esiti della verifica.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, nella successiva fase di elaborazione del piano o programma si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità.

Per tale ragione, e in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le varie fasi procedurali, si evidenzia che i provvedimenti di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma devono dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione, nonché del recepimento delle eventuali condizioni stabilite.

Nel caso di piani o programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita l'esclusione dalla VAS, con l'osservanza di quanto previsto dal presente paragrafo si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 47 della L.R. 16/2004.

SOGGETTO	ATTIVITA'	TEMPISTICA
<i>Proponente</i>	Se diverso dall'Autorità procedente (il comune), il proponente, contestualmente al processo di formazione del Piano, elabora il Rapporto preliminare e lo trasmette al Comune	
<i>Autorità procedente</i>	Il Comune inoltra istanza di Verifica di Assoggettabilità all'Autorità competente; a tale istanza andrà allegato il Rapporto preliminare (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico) e i pareri previsti dalla normativa di settore (n. 2 copie cartacee)	
<i>Autorità competente</i>	L'Autorità competente trasmette al Comune il CUP e le modalità per l'individuazione puntuale dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)	
<i>Autorità competente/ Autorità procedente</i>	L'Autorità competente, in sede di incontro con il Comune, definisce i SCA; tale individuazione risulterà nel verbale dell'incontro/i che dovrà essere allegato al Rapporto preliminare da sottoporre ai SCA	
<i>Autorità procedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta i SCA utilizzando la conferenza di servizi (art. 14 e ss. della L. 241/90); il Rapporto preliminare dovrà riportare in allegato la copia del verbale di cui al punto precedente. • Consulta i SCA utilizzando la seguente procedura: <ul style="list-style-type: none"> - pubblica sul proprio sito web il Rapporto preliminare con allegato il verbale e la eventuale modulistica per l'espressione del parere - comunica (fax, raccomandata AR, ecc.) ai SCA dove è reperibile il materiale per la consultazione e i termini e le modalità per l'espressione dei pareri, nei quali dovrà essere specificato il CUP del procedimento a cui si riferiscono 	
<i>Soggetti competenti in materia ambientale</i>	Esprimono i propri pareri utilizzando, ove prevista, l'apposita modulistica oppure in Conferenza di servizi	30 gg dalla ricezione della comunicazione o dall'inizio della Conferenza di servizi
<i>Autorità procedente</i>	Il Comune trasmette all'Autorità competente: <ul style="list-style-type: none"> - elenco dei soggetti che hanno trasmesso pareri (n. 2 copie) - copie dei pareri (n. 2) - copia della comunicazione ai SCA (n. 2) - copie dei documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione (n. 2) - eventuale dichiarazione in merito all'assenza di pareri (n. 2 copie). In caso di Conferenza di servizi, trasmette: <ul style="list-style-type: none"> - copie della indizione della conferenza di servizi (n. 2) - copie dei verbali della conferenza (n. 2) - copie degli eventuali pareri acquisiti in sede di conferenza (n. 2) 	
<i>Autorità competente</i>	Istruisce il procedimento, formulando se necessario una sola richiesta di integrazione, ed emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il PUA dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, eventualmente definendo le necessarie prescrizioni. Qualora, a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità, si ravvisi la necessità di esperire la VAS,	90 gg. dalla data di inizio della consultazione dei SCA

	trova applicazione l'art. 10 bis della L. 241/90.	
<i>Autorità procedente</i>	Il Comune pubblica l'esito del procedimento di verifica sul BURC, sul proprio sito web e sull'Albo Pretorio. Della pubblicazione dà comunicazione ai soggetti consultati e all'Autorità competente. Alla comunicazione all'Autorità competente allega copia delle pagine del BURC, estremi della pubblicazione all'Albo pretorio e indirizzo web a cui è possibile reperire le conclusioni del procedimento.	
<i>Autorità procedente</i>	Nel caso il provvedimento di verifica escluda il P/P dalla VAS, il Comune integra il P/P con le eventuali prescrizioni e lo adotta seguendo l'iter. Nel caso il provvedimento di verifica definitivo indichi la necessità di esperire la VAS, il procedimento segue l'iter procedurale di VAS	

Tabella 1 - Schema esemplificativo del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.lgs 152/2006).
(Fonte: "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania")

1.3 Il contenuto del Rapporto Preliminare

Il Rapporto Preliminare è stato redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e, in particolare, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II (Verifica di assoggettabilità) che si riporta di seguito:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le Norme Tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica fornisce approfondimenti relativi all'applicazione dei criteri per valutare la significatività degli impatti a supporto dell'Autorità procedente/proponente per la redazione del

Rapporto preliminare e dell'Autorità competente ai fini della formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

I criteri sono classificati in tre categorie:

- criteri correlati alle caratteristiche del P/P;
- criteri correlati alle caratteristiche dell'area interessata dalle azioni del P/P;
- criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti ambientali del P/P.

1. Criteri correlati alle caratteristiche del P/P

"In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse."

In linea generale un P/P costituisce sempre un riferimento per lo svolgimento di attività e l'attuazione di progetti.

La sua rilevanza, come quadro di riferimento per progetti e altre attività e quindi la possibilità di generare impatti ambientali, dipende da quante e da che tipo di attività e/o progetti sono condizionati dal P/P ai fini della loro realizzazione.

Tale rilevanza può essere diretta: le previsioni del P/P dettano direttamente indirizzi per la localizzazione e le condizioni operative di progetti e di attività; oppure indiretta: il P/P influenza altri piani e programmi stabilendo condizioni e/o criteri attuativi.

Un elevato livello di definizione delle azioni del P/P (conoscenza delle azioni e della loro localizzazione) e delle sue modalità di attuazione consente una più precisa e diretta applicabilità del criterio in questione.

Nel caso in cui le azioni del P/P non siano chiaramente definite (basso livello di dettaglio) la verifica può essere effettuata considerando l'estensione dell'ambito geografico o amministrativo di riferimento del P/P e le risorse finanziarie coinvolte. Maggiore è l'area a disposizione del P/P per realizzare le azioni e maggiori sono le risorse finanziarie, potenzialmente maggiori sono gli impatti e più alta è la probabilità che alcuni impatti siano significativi.

"In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati."

L'applicabilità del criterio richiede la definizione e descrizione:

- del quadro pianificatorio e programmatico in cui si inserisce il P/P (vedi l'articolo 2 comma 1 lettera d) dell'Allegato I delle presenti norme) e delle modalità di interazione del P/P con gli strumenti di pianificazione/programmazione indicati;
- degli strumenti pianificatori e programmatici attuativi propri del P/P.

Tali informazioni consentono di stabilire il livello di influenza del P/P rispetto ad altri P/P attualmente vigenti o previsti tenendo conto anche:

- dell'eventuale rapporto gerarchico vincolante tra P/P; dell'esistenza di P/P subordinati al P/P in oggetto oppure di P/P dei quali il P/P in oggetto prevede modifica o adeguamento;
- dell'aggiornamento di obiettivi/indirizzi di un P/P sovraordinato superati in quanto non più attuali;
- dell'unicità del P/P all'interno del settore di appartenenza;
- della valenza strategica del P/P;
- dell'estensione dell'ambito geografico o amministrativo di riferimento del P/P: più è ampio tale ambito potenzialmente maggiore è il numero di P/P con cui il P/P in oggetto può interagire.

Maggiore è l'influenza del P/P rispetto ad altri P/P, potenzialmente maggiori sono i suoi impatti e quindi la probabilità che alcuni siano significativi ai fini dell'assoggettabilità.

"La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile."

P/P con bassa pertinenza verso i temi ambientali, quali ad esempio i P/P appartenenti a settori diversi da quelli definiti all'art. 6 comma 2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., possono avere un ruolo marginale come strumenti per l'integrazione di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, fermo restando l'applicazione degli altri criteri.

"Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma."

Tale criterio è connesso con l'esistenza di interazioni tra le azioni del P/P e problemi ambientali, considerando i casi in cui le azioni possano esserne la causa o possano acuire i problemi ambientali, possano in qualche modo influenzarli o contribuire a risolverli, ridurli o evitarli.

In alcuni casi la risoluzione di problemi ambientali costituisce la finalità per la quale il P/P viene predisposto.

La scarsa correlazione tra le azioni del P/P e problemi ambientali comporta una bassa suscettibilità del P/P ad essere assoggettato a VAS.

"La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)."

La rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa ambientale comunitaria, e quindi nazionale, è analizzata e verificata utilizzando le informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. a) e d) dell'Allegato I delle presenti norme.

Un'elevata rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa ambientale comunitaria comporta una maggiore suscettibilità del P/P ad essere assoggettato a VAS.

2. Criteri correlati alle caratteristiche dell'area interessata dalle azioni del P/P

"Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- Valore e vulnerabilità dell'area interessata

Il valore di un'area è strettamente correlato agli elementi ambientali presenti al suo interno e può essere determinato rispetto alle tre principali sfere d'interesse: sfera ecologica, sfera socio-economica e sfera estetico-culturale.

In particolare il valore di un'area dipende dalle seguenti caratteristiche degli elementi ambientali in essa presenti:

- rilevanza biologica e ruolo ecosistemico;
- diversificazione e complessità delle biocenosi;
- naturalità;
- rarità e/o disponibilità per la fruizione;
- pericolosità (potenzialità di danneggiare le componenti ambientali e/o l'integrità della vita);
- rilevanza sociale ed economica;
- valore d'uso (rilevanza sociale per l'utilizzo di una risorsa);
- tipicità e/o valore paesaggistico, storico, testimoniale ed estetico-culturale.

La vulnerabilità di un'area rappresenta la suscettibilità al degrado degli elementi ambientali in essa presenti a fronte di azioni esterne. Il grado di vulnerabilità dell'area è associato al livello di qualità ambientale, alla sensibilità e al grado di utilizzo degli elementi in essa presenti misurabili con riferimento a: obiettivi di qualità/target, soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali.

Gli impatti descritti all'articolo 2 comma 1 lett. g) dell'Allegato I delle presenti norme sono considerati significativi qualora possano interessare aree ad alto valore e vulnerabilità.

- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il presente criterio verifica la possibile interazione tra le azioni del P/P e aree o paesaggi sottoposti a regimi di tutela e/o vincoli per i diversi livelli territoriali presenti nell'ambito territoriale interessato dagli impatti del P/P.

L'applicazione del criterio fa riferimento alle informazioni riportate all'articolo 2 comma 1 lett. f) dell'Allegato I delle presenti norme.

Gli impatti descritti all'articolo 2 comma 1 lett. g) dell'Allegato I delle presenti norme sono considerati significativi qualora possano interessare tali aree.

3. Criteri correlati alle caratteristiche degli impatti del P/P

"Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Gli impatti individuati devono essere caratterizzati sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare e della durata.

Nel caso in cui non sia possibile stimare la probabilità in termini quantitativi possono essere utilizzate scale e giudizi qualitativi: certo, probabile, improbabile o probabilità di accadimento sconosciuta.

Devono essere indicati motivi e/o criteri utilizzati per l'assegnazione dei giudizi.

Quanto più un impatto è probabile, frequente e continuo tanto più è significativo.

La reversibilità degli impatti è strettamente collegata alla modalità con la quale l'azione agisce: continua, temporanea o permanente, e alla capacità di auto-rinnovamento della risorsa (rigenerazione naturale) ossia alla capacità della risorsa di ripristinare le condizioni preesistenti al disturbo.

In alcuni casi sono necessari interventi esterni che consentano alla risorsa di auto rinnovarsi attraverso processi naturali.

Il tempo e/o il costo necessari affinché una risorsa si rinnovi o comunque si ricreino le sue condizioni originarie possono essere parametri di misura della reversibilità. La caratterizzazione della reversibilità può essere effettuata attraverso descrizioni e analisi qualitative che tengano conto ad esempio del carattere intergenerazionale degli impatti, dei costi di ripristino in rapporto ai costi di intervento, della capacità di autoripristino della risorsa.

Quanto più un impatto è irreversibile tanto più è significativo.

- Carattere cumulativo degli impatti

L'analisi del carattere cumulativo degli impatti deve considerare gli impatti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel P/P sullo stesso aspetto ambientale.

Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli impatti si devono considerare gli impatti che possono derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale del P/P. A tal fine si fa riferimento alle informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. d) dell'Allegato I delle presenti norme.

Ai fini della stima dell'impatto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonistico degli impatti stessi.

Quanto più gli impatti sono cumulativi tanto più sono significativi.

- Natura transfrontaliera degli impatti

La possibilità che le azioni del P/P abbiano ricadute ambientali esterne ai confini statali rappresenta una significatività ai fini dell'assoggettabilità a VAS. L'analisi della natura transfrontaliera deve tener conto dell'ambito d'influenza territoriale del P/P e, quindi, delle informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. b) dell'Allegato I delle presenti norme.

- Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il P/P può prevedere azioni o comunque fare da quadro di riferimento per opere o attività:

- da cui possono derivare rischi di incidenti;
- alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell'ambito d'influenza territoriale del p/p.

L'analisi della possibilità di rischi per la salute umana deve tener conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca degli agenti impattanti, delle caratteristiche ambientali e territoriali e del grado di antropizzazione del territorio interessato dall'evento accidentale e quindi della presenza ad esempio di aree urbanizzate, di infrastrutture di trasporto e attività produttive.

Tale analisi deve tenere in debita considerazione le caratteristiche territoriali e ambientali dell'area che possono influenzare la diffusione e propagazione degli impatti dannosi per la salute umana (es. presenza di vettori di trasporto naturale di effluenti, assetto morfologico e uso del suolo).

Tale criterio ricomprende anche i casi in cui la probabilità di rischio sia legata alle incertezze sulle conoscenze dei fenomeni che possono determinare il rischio.

Quanto maggiore è la possibilità che il P/P comporti rischi di incidenti e/o variazioni del rischio naturale e per la salute umana, tanto più gli impatti sono significativi.

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

L'applicazione del criterio fa riferimento alle informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. b) dell'Allegato I delle presenti norme ed è strettamente correlata al grado di antropizzazione e alle caratteristiche di diffusione e propagazione degli impatti proprie dell'area.

L'analisi dell'entità degli impatti deve fare riferimento a eventuali soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Quanto maggiore è l'entità degli impatti, l'area e la popolazione interessata tanto più gli impatti sono significativi.

Tabella 2 - Criteri di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii (Fonte: Ispra, Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 2012)

II. LE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PUC

"In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse."

Di seguito si riportano i contenuti della Variante al PUC dell'area oggetto di verifica di assoggettabilità

II.1 Le motivazioni della Variante al PUC

Il PUC deve rappresentare lo strumento che attiva procedimenti di trasformazione ordinata e sostenibile del territorio al fine di consentire anche un miglioramento dell'attrezzaggio infrastrutturale e dei servizi connessi agli interventi privati.

In considerazione di tutto quanto sopra, il PUC, come definito dalla LRC 16/2004 e s.m.i., è da considerare uno strumento dinamico che si elabora, si attua e si evolve nel tempo in termini di "piano processo" in modo da rapportarsi costantemente con l'evoluzione e le trasformazioni della società e con i bisogni del territorio anche attraverso le revisioni e gli aggiornamenti cui si accennava in premessa.

L'Amministrazione Comunale di San Mango Piemonte ha rilevato che, nella prima fase di attuazione del PUC venivano rappresentate alcune difficoltà di attuazione e, pertanto, si rendeva necessario, nell'ottica di consentirne la piena attuazione nel rispetto di quanto già previsto sia in termini di dimensionamento del fabbisogno residenziale che di localizzazione delle aree di trasformazione, procedere ad una revisione dello stesso mediante la redazione di una variante.

Inoltre, a seguito dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016, è stato approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), recepito dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 20.05.2017 e, pertanto, si rendeva necessario procedere anche all'adeguamento del RUEC vigente nel rispetto del suddetto schema.

In conseguenza delle esigenze sopra rilevate, l'Amministrazione Comunale ha inteso operare un'aggiornamento del RUEC e la revisione del PUC, attraverso l'attivazione di un procedimento di variante, al solo fine di consentire la piena applicabilità delle previsioni in essa contenute senza alterarne il dimensionamento. A tal fine, con determina del responsabile del settore tecnico comunale n. 209 del 13.10.2020 (R.G.), ad oggetto "L.R. n. 1672004 e s.m.i. - Piano Urbanistico Comunale. Servizio tecnico congiunto di redazione della variante al PUC con relative NTA, nuovo RUEC e Rapporto Ambientale..." è stato conferito incarico agli scriventi progettisti, perfezionato con successivo disciplinare di incarico del 14.10.2020.

II.2 Gli indirizzi per la redazione della Variante al PUC

Dall'analisi delle problematiche evidenziate nella prima fase di attuazione del PUC, in parte anche contenute anche in specifiche comunicazioni inoltrate al comune da diversi utenti, l'Amministrazione Comunale ha determinato una serie di indirizzi specifici che devono informare l'attività dei professionisti incaricati per la redazione della citata variante al PUC e del nuovo RUEC.

In particolare, con delibera di giunta comunale n. 69 del 09.11.2020 sono stati approvati il "documenti di indirizzi per la redazione della variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)".

Gli indirizzi specifici per la redazione della variante al PUC sono stati espressi, nella citata delibera di giunta comunale n. 69/2020, come di seguito testualmente indicato:

- a) *la variante al PUC, lasciando inalterata la componente strutturale, il dimensionamento del fabbisogno residenziale oltre che la localizzazione delle aree di sviluppo residenziale, interesserà la componente operativa intervenendo sulle problematiche connesse all'attuazione dei comparti,*

di notevole dimensione e con assetto proprietario non di rado molto frammentato, anche individuando più comparti di minore dimensione rispetto all'originario con relativa dotazione di standard urbanistici distribuiti all'interno di ciascuno dei detti comparti ovvero, laddove normativamente verificato, anche attraverso l'individuazione parziale di zone/comparti da assoggettare ad intervento urbanistico diretto, con rilascio di permesso di costruire convenzionato, in luogo dell'intervento urbanistico preventivo connesso al procedimento di formazione dei pua;

- b) risoluzione delle problematiche, evidenziate in diverse comunicazioni, connesse alla individuazione di parti limitate dei comparti di trasformazione in aree pertinenziali o spazi connessi ad edifici preesistenti con conseguente riduzione della superficie dei comparti, nel rispetto del dimensionamento complessivo degli stessi comparti;*
- c) precisazione delle incongruenze tra Atti di Programmazione degli Interventi e Norme di Attuazione (art. 70 ed articoli connessi) circa la previsione/realizzazione, nei comparti di trasformazione residenziale, della quota del 40% di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) definendo la procedura tecnico – amministrativa per l'attuazione dell'ERP nei detti comparti e prevedendo la possibilità, per le tipologie di ERP in cui è consentito, che la stessa possa essere realizzata, in termini edilizi, anche a cura dei soggetti proponenti la trasformazione, ma con definizione e controllo delle assegnazioni a cura del comune;*
- d) ridefinizione, nell'ambito dei comparti di trasformazione e fermo restando la quota minima del 40% di ERP prevista dalla legge n. 167/1962 ed il dimensionamento complessivo, delle percentuali connesse a edilizia privata e commerciale/terziario con riduzione di quest'ultima a vantaggio della prima;*
- e) precisazione nelle NTA del PUC, sempre nell'ambito dei comparti di trasformazione a prevalenza residenziale, delle altezze massime, distacchi e distanze minime da dettagliare, in considerazione di tali valori limite, all'interno dei PUA;*
- f) precisazione delle caratteristiche geometriche delle viabilità da realizzare nei nuovi comparti di trasformazione, con particolare riferimento anche alla larghezza dei marciapiedi che dovrà essere non inferiore a mt 1,50, in accordo con la vigente normativa;*
- g) correzione, previa verifica, di tutte le ulteriori incongruenze evidenziate nelle comunicazioni pervenute al protocollo comunale nel merito del PUC e relative NTA oltre che del RUEC;*
- h) individuazione, nelle NTA del PUC, di specifica normativa o procedimento di natura tecnico – amministrativa attivabile per la risoluzione delle problematiche connesse all'insediamento denominato "Parco Fiorito" per come evidenziate nelle comunicazioni acquisite al protocollo comunale;*
- i) individuazione, nell'ambito della zona produttiva soggetta ad intervento urbanistico preventivo, della possibilità di attivare la trasformazione attraverso comparti di minore dimensione al fine di consentire autonoma attuazione, previa definizione di uno schema direttore esteso all'intera area, con l'individuazione dell'infrastrutturazione principale da approvare preventivamente in giunta comunale;*
- j) riduzione della dimensione del lotto minimo in zona produttiva, attualmente fissato in mq 10.000, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive anche di piccole e medie dimensioni;*
- k) precisazione dei parametri e delle caratteristiche degli interventi di ristrutturazione urbanistica al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana, come favoriti dalla recente*

normativa in materia;

- l) consentire l'applicazione delle norme in deroga vigenti (legge Sviluppo n. 106/2011, Piano Casa regionale n. 19/2009, ecc) tese a favorire la ripresa economica e l'adeguamento/rigenerazione del patrimonio immobiliare, sull'intero territorio comunale;*
- m) ridefinire il RUEC in accordo con il Regolamento Edilizio Tipo (RET);*
- n) implementare il PUC con relative NTA ed il RUEC al fine di risolvere o, comunque, definire tutte le problematiche connesse alla prima fase di attuazione dei citati strumenti di pianificazione e di regolamentazione.*

II.3 L'elaborazione della Variante al PUC in accordo con gli indirizzi

In attuazione degli indirizzi di cui alla citata delibera di giunta comunale n. 69/2020, si è provveduto a redigere la variante, sia normativa che grafica, al PUC vigente senza modificare, in alcun modo, il dimensionamento del Piano vigente.

In particolare, con riferimento agli specifici indirizzi forniti, si è provveduto, in sintesi, alle seguenti precisazioni/modifiche:

- 1)** si è intervenuti sui comparti di espansione residenziale, sia in termini normativi che grafici, non modificando la componente strutturale ed il dimensionamento del PUC, suddividendo gli originari n. 3 comparti di notevoli dimensioni, per alcuno dei quali in oltre tre anni di attuazione del PUC era intervenuta alcuna proposta di attuazione, in n. 7 comparti con previsione della localizzazione della dotazione di standard urbanistici, rimasta inalterata in termini quantitativi, da indicare in sede di redazione della strumentazione urbanistica attuativa (PUA), previa individuazione schematica da formulare in una proposta preliminare che verrà valutata preventivamente dalla giunta comunale in termini di localizzazione e tipologie, in considerazione delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali oggetto di trasformazione e delle specifiche carenze di infrastrutture e servizi che le connotano.
- 2)** Sempre in tali comparti è rimasta inalterata la perimetrazione complessiva e la superficie degli stessi per evitare di attribuire, nel caso di riduzione della superficie dei comparti, una diversa classificazione urbanistica a tali superfici.
- 3)** Sono stati precisati, intervenendo sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), sia le modalità di attuazione dei comparti con intervento urbanistico preventivo (PUA) che quelle riferite alla previsione della quota di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), rimasta inalterata in termini di minimo normativo 40% (L. 167/1962), anche al fine di evitare incongruenze tra le previsioni delle stesse NTA e gli Atti di Programmazione degli Interventi.
- 4)** Ferma restando la quota minima di ERP normativamente prescritta, risulta ridefinita all'interno dei comparti, in accordo con gli indirizzi forniti dall'A.C., la quota minima di edilizia commerciale/terziaria rispetto a quella privata. Tale modifica normativa non incide in alcun modo sul dimensionamento originario del PUC in quanto tutta la quota di edilizia privata e di commerciale/terziario era già interamente computata.
- 5)** Nelle NTA sono stati precisati, sempre nei comparti di trasformazione a prevalenza residenziale, di parametri urbanistico edilizi quali, ad esempio, altezze massime, distacchi e distanze minime, numero di piani che informeranno le norme tecniche specifiche dei PUA da redigere.
- 6)** Nelle NTA si è provveduto alla precisazione delle caratteristiche geometriche delle viabilità da realizzare nei nuovi comparti di trasformazione, con particolare riferimento anche alla

larghezza dei marciapiedi che dovrà essere non inferiore a mt 1,50, in accordo con la vigente normativa;

- 7) Si è provveduto alla correzione grafica, sulle tavole di zonizzazione, di un errore legato alla perimetrazione dell'area già interessata da un intervento ex art. 5 del DPR 447/98 approvato prima della redazione del PUC vigente (centro turistico Tenuta D'Amore).
- 8) Modifica delle NTA riferita alla zona produttiva soggetta ad intervento urbanistico preventivo, prevedendo la possibilità di attivare la trasformazione attraverso comparti di minore dimensione al fine di consentire autonoma attuazione, previa definizione di uno schema direttore esteso all'intera area, con l'individuazione dell'infrastrutturazione principale da approvare preventivamente in giunta comunale.
- 9) Modifica delle NTA, ancora con riferimento alla zona produttiva, per la riduzione della dimensione del lotto minimo, che era fissato in mq 10.000, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive anche di piccole e medie dimensioni.
- 10) Modifica delle NTA con precisazione dei parametri e delle caratteristiche degli interventi di ristrutturazione urbanistica al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana, come favoriti dalla recente normativa in materia.
- 11) Modifica delle NTA per consentire l'applicazione delle norme in deroga vigenti, con particolare riferimento al Piano casa Regionale di cui alla LRC n. 19709 e s.m.i. anche in considerazione della sua proroga di validità per le istanze presentate, al momento, entro l'anno 2021, tese a favorire la ripresa economica e l'adeguamento/rigenerazione del patrimonio immobiliare, sull'intero territorio comunale.
- 12) Si è provveduto a rielaborare il RUEC, aggiornandolo rispetto al Regolamento Edilizio Tipo regionale, implementando ed aggiornando le definizioni dello stesso e quelle delle NTA del PUC rendendole tra loro uniformi.

Le modifiche, aggiornamenti ed implementazioni come sopra riassunti, hanno informato la redazione di elaborati grafici e normativi che costituiscono le tavole grafiche della variante al PUC con relative Norme Tecniche di Attuazione cui si rimanda

III. INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI ALLA VARIANTE DEL PUC

"In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati."

La Variante al Piano Urbanistico Comunale non influenza altri piani o programmi da cui, al contrario, recepisce gli indirizzi e le direttive e deve trarne la conformità. Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati, generali e di settore, pertinenti alla Variante al PUC.

III. 1 Individuazione dei Piani e dei Programmi

Il Piano Territoriale Regionale

Con la legge regionale della Campania 13.10.2008 n. 13 è entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale, volto a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Il PTR della Regione Campania si propone come un piano d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate.

Ai fini conoscitivi e interpretativi, il P.T.R. suddivide il territorio regionale nei seguenti cinque Quadri Territoriali di Riferimento (QTR):

- 1- Il Quadro delle Reti che attraversano il territorio regionale, costituito dalle reti ecologica, dell'interconnessione e del rischio ambientale;
- 2- Il Quadro degli Ambienti Insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi contengono gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti e per i quali vengono costruite delle "visioni" cui dovrebbero rifarsi i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;
- 3- Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il "mosaico" dei Patti territoriali, dei Contratti d'area, dei Distretti industriali, dei Parchi naturali e delle Comunità montane. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Ciascuno degli STS rientra nella matrice di indirizzi strategici in relazione alla tipologia delle sei dominanti suddette. Per i 45 STS viene definita la componente di sviluppo strategico;
- 4- Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC), cioè dei "campi territoriali" nei quali la sovrapposizione dei Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza gli spazi di particolare criticità, entro i quali si ritiene che la Regione debba promuovere un'azione prioritaria di interventi integrati;
- 5- Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di "buone pratiche".

Il territorio comunale di San Mango Piemonte rientra nell' "Ambiente insediativo" n. 4 ("Salernitano").

"L'Ambiente Salernitano" viene caratterizzato dai seguenti principali **problemi**:

- 1- disordinata crescita edilizia e demografica;
- 2- accentramento nel capoluogo di quasi tutte le funzioni specialistiche e superiori;
- 3- presenza di punti critici nei nodi autostradali come quello di Salerno-Fratte, nel quale si innestano la A3 e la A30;
- 4- rischi di inquinamento indotti dall'area industriale;

5- precarietà delle iniziative industriali del "cratere" (art. 32 l. 219/81).

Vengono anche rilevati, per la parte centromeridionale del Sistema:

- 1- la carenza di strutture e servizi per la commercializzazione dei prodotti;
- 2- la localizzazione sparsa delle industrie di trasformazione;
- 3- l'inadeguatezza delle infrastrutture viarie esistenti e l'assenza dell'accessibilità portuale;
- 4- la scarsa offerta del trasporto collettivo;
- 5- la scarsa integrazione tra turismo balneare e turismo culturale e ambientale.

Tra i **lineamenti strategici** di fondo vengono segnalati:

- 1- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni;
- 2- il potenziamento dei collegamenti con le sedi universitarie;
- 3- l'incentivazione di tecniche agricole eco-compatibili per la riduzione dell'inquinamento da pesticidi e
- 1- anticrittogamici;
- 4- il perseguimento di una nuova immagine turistica fondata sull' tra turismo balneare e turismo culturale e ambientale.

Si evidenzia l'opportunità di:

- 1- razionalizzare il sistema territoriale interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi
- 5- insediativi, attività industriali, commerciali, agricole e turistiche e definendo modalità compatibili di
- 6- integrazione;
- 2- interrompere il processo insediativo in atto, tendente all'edificazione diffusa e disordinata,
- 7- consolidando i nuclei esistenti ed evitando l'"effetto periferia".

Nella parte a contenuto programmatico, la proposta di PTR individua 45 "Sistemi Territoriali di Sviluppo" (STS), distinguendone 12 "a dominante naturalistica" (contrassegnati con la lettera A), 8 "a dominante culturale" (lett. B), 8 "a dominante rurale - manifatturiera" (lett. C), 5 "a dominante urbana" (lett. D), 4 "a dominante urbano - industriale" (lett. E) e 8 "costieri a dominante paesistico - culturale - ambientale" (lett. F).

San Mango Piemonte si colloca nel margine occidentale del Sistema A7 "Monti Picentini Terminio", che comprende anche i territori comunali di Acerno, Bellizzi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi. Il Sistema confina ad ovest col Sistema C4 "Valle Irno", a sud ovest col Sistema D5 "Area urbana di Salerno", a sud est col Sistema "F8 "Piana del Sele", ad est col Sistema B2 "Antica Volcei" e a nord coi Sistemi A12 "Terminio Cervialto" e C3 "Solofrana".

Il Sistema è attraversato dalla SS 164 delle Croci di Acerno, che mette in comunicazione i comuni di Acerno, Montecorvino Rovella e Bellizzi; da Giffoni Valle Piana si dirama la SP 25 che giunge a Salerno. Il margine meridionale del Sistema è attraversato dalla linea ferroviaria Salerno-Battipaglia, col tracciato parallelo all'autostrada A3.

Quanto all'andamento demografico, il Sistema A7 evidenzia, in difformità dagli altri Sistemi del tipo A, un notevole incremento sia nel decennio intercensuario '81 - '91 (+13%) che nel decennio '91 - '01 (+ 12,99). Notevoli sono anche gli incrementi, nel decennio '91 - '01, sia delle abitazioni occupate da residenti (+20,4%) che delle abitazioni in totale (+20,7%), nonché, passando alla produzione (industria, commercio e servizi) delle U.L. (+20,41%)² e degli addetti (+37,99%).

I progetti che interessano la mobilità sono:

- la realizzazione della strada di collegamento Acerno-Montecorvino;
- la ferrovia metropolitana di Salerno: tratta Pontecagnano-Battipaglia.

La "matrice degli indirizzi strategici" mette in relazione gli indirizzi strategici e i diversi STS "al fine di orientare l'attività dei tavoli di co-pianificazione". Nella matrice, le righe sono costituite dai vari STS e le colonne dagli indirizzi:

- Interconnessione (riferito alle previsioni del Piano Regionale dei Trasporti), distinta in accessibilità attuale – A1 – e programmata – A2 -;
- Difesa della biodiversità – B1 -;
- Valorizzazione dei territori marginali – B2 -;
- Riqualificazione della costa – B3 -;
- Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – B4 -;
- Recupero delle aree dismesse – B5 -;
- Rischio vulcanico – C1 -;
- Rischio sismico – C2 -;
- Rischio idrogeologico – C3 -;
- Rischio di incidenti industriali – C4 -;
- Rischio rifiuti – C5 -;
- Rischio per attività estrattive – C6 -;
- Riqualificazione e messa a norma delle città – D2 -;
- Attività produttive per lo sviluppo industriale – E1 -;
- Attività produttive per lo sviluppo agricolo (sviluppo delle "filieri") – E2a -;
- Attività produttive per lo sviluppo agricolo (diversificazione territoriale) – E2b -;
- Attività produttive per lo sviluppo turistico – E3 -.

I pesi sono i seguenti: 1, per la scarsa rilevanza dell'indirizzo; 2, quando l'applicazione dell'indirizzo consiste in "interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico"; 3, quando l'indirizzo "riveste un rilevante valore strategico da rafforzare"; 4, quando l'indirizzo "costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare". La riga del Sistema A7 riporta i seguenti valori:

A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D2	E1	E2a	E2b	E3
2	2	4	4	-	3	1	-	3	2	-	?	3	-	2	3	4	3




Figura 1. Ambienti insediativi. Piano Territoriale Regionale



3° QTR:

- Sistemi territoriali di sviluppo: Dominanti -




Figura 2. Sistemi Territoriali di Sviluppo: dominanti (Fonte: P.T.R.)

Le Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:

- *forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;*
- *definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di*

protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;

- *definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.*

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art 47 della L.R. 16/04.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- *costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all'art. 14 della L.R. 16/04;*
- *definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;*
- *rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.*

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l'attivazione di processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall'art.11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata).

Il PTR segnala (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 4.2.4.) che i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo "aree di pianura" costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale sulla base di una serie di considerazioni, tra cui in particolare si evidenziano, in quanto ritenute maggiormente attinenti alle caratteristiche del nostro territorio:

- *l'evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzata dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree urbane regionali;*
- *nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali;*

concludendo che le aree di pianura costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economici della regione.

In tale contesto individua le seguenti strategie per prospettive di riequilibrio territoriale e ambientale:

- *contenimento delle dinamiche di consumo del suolo e di frammentazione;*
- *salvaguardia strutturale;*

- riqualificazione e gestione sostenibile del territorio rurale e aperto.

Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di "pianura" (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 6.3.2.4.) mirano a contenere il consumo di suolo privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di nuova urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale rispetto agli spazi rurali ed aperti.

In particolare, per le aree di pianure, le linee guida per il paesaggio prevedono che i piani territoriali di coordinamento provinciale e i piani urbanistici comunali definiscano:

- misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso. In considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni agronomiche-produttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche e ricreative;
- misure di salvaguardia dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza fluviale. Allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità;
- norme per la salvaguardia e il mantenimento dell'uso agricolo delle aree urbane di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti multifunzionali in ambito urbano. Anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di pianura, e di costituire un'interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra le aree urbane ed il territorio rurale aperto;
- le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive

Con le delibera di G.R. N. 7253 del 27.12.2001, N. 3093 del 31.10.2003 e N. 1544 del 6.8.2004 è stato varato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Campania. Con l'Ordinanza N. 11 del 7.6.2006 il PRAE è stato approvato.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive persegue le finalità di regolazione delle attività estrattive in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale; di recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi; di riduzione del consumo di risorse non rinnovabili con l'incentivazione del riutilizzo degli inerti; dello sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate; della ricomposizione e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate; di incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e di previsione di nuove e più efficienti sistemi di controllo; di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo.

Sono state classificate quali aree suscettibili di attività estrattive:

- Le aree di completamento;
- Le aree di sviluppo;
- Le aree di crisi contenenti anche le: Zone Critiche (zone di studio e di verifica); le Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.); le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.).

Secondo l'art. 24 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E., nelle aree di completamento e nelle aree di sviluppo l'attività estrattiva è autorizzata esclusivamente in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale, calcolato per ciascuna provincia; nelle aree di crisi l'attività estrattiva è disciplinata dal P.R.A.E. in funzione del riequilibrio ambientale, è consentita per un periodo determinato ed entro i limiti fissati dal P.R.A.E. e contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato su base provinciale.

Il P.R.A.E. è stato predisposto a livello provinciale con la presenza di tutti gli elementi necessari previsti dall'art. 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m. e i. così individuati: l'ambiente geologico; l'inquadramento territoriale delle cave; i materiali lapidei tipici; i fabbisogni e le produzioni; le aree di interesse estrattivo; le cave abusive.

In provincia di Salerno sono state censite 422 cave, pari a circa il 27,5% di tutte le cave esistenti nel territorio della regione Campania. Di queste 46 sono autorizzate, 59 chiuse e 317 abbandonate. Sono state registrate 36 cave abusive. Le cave abbandonate ubicate nella provincia di Salerno costituiscono il 29,8% del totale regionale e rappresentano, se rapportate al territorio, un indice rilevatore della rilevanza storica dell'attività estrattiva nella provincia.

Sono inoltre state individuate 12 aree di crisi in cui ricadono 187 cave, di cui 13 in due zone critiche, 9 in una Zona Altamente Critica (Z.A.C.), 50 in 8 Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.). Di tutte queste cave, quelle autorizzate sono 33 e, in particolare, 7 ricadono in zona critica, 8 in Z.A.C. e 4 in A.P.A.

La tabella seguente mostra il quadro sinottico delle cave presenti:

CAVE				CAVE IN AREA					CAVE
Autorizzate	Chiuse	Abbandonate	Totale	Di Completamento	Di Crisi	Z. Critiche	Z.A.C.	A.P.A.	Altro
62	97	261	420	24	120	12	6	40	279

Tabella 3. Quadro sinottico delle cave nella provincia di Salerno. (Fonte: PRAE)

I Comuni interessati dalla presenza di cave risultano essere pari a 92 su 158 uguale al 58,22%. Si rileva la presenza su tutto il territorio provinciale di n. 78 cave abusive. Il comune di San Mango Piemonte è interessato dalla presenza di 3 cave abbandonate. La tabella seguente ne riporta i dati principali:

ISTAT	Comune	Identificativo Sito	Situazione Amministrativa	Altro
65121	San Mango Piemonte	65121 - 01	chiusa	*
65121	San Mango Piemonte	65121 - 02 65121 - 03	autorizzata	*

Tabella 4. Quadro sinottico delle cave presenti nel territorio di San Mango Piemonte (Fonte: PRAE).



REGIONE CAMPANIA

Scheda n° 65392 Cod. PRAE 65121 03 Istat 65121 Prov. SA Genio Civile Salerno

Comune San Mango Piemonte Cod. H977 Aut. Bacino Z. Sis. 2

Tipo Art. 36 Attiva Cava Attiva ☒ R.A. 0% provvedimento: decreto di autorizza

Titolare I.M.E.S. srl mc Estratti Annualmente: 0 Scadenza Autorizzazione:

Localizzazione

tavoletta II SE km distanza da strada abitato

fogl. igm 185 0.0 2.0

altit. slm bacino

località La Chiusa

strada Comunale

Ubic. Geomorf. A mezza costa di versante

note localizzazione: loc. La Chiusa, versante SW del Monte Tobenna

note ubicazione: unita alla /02

Geologia dell'area di cava

formazione 3 note

litologia Calcarei Calcarei

membro

Materiale Estratto - Settori Tecnologici

Materiale Calcarei

set. tecnologico Calcarei

set. tec. elimin. Settore materiali litoidi

note materiali

Tipo Produzione

note pascolo

oggetti:

uso suolo:

vincoli

Tipologia e Metodologia di coltivazione

tipologia a cielo aperto di versante quote scavo

mezzi piazzale 220 h. 50

tipo mezzi ciglio largh. 50

note tipol. imbocco prof. 30

metodologia a parete con gradini multipli superf. 22.000

dettag.metod. note mezzi

Dissesti

tipo

ubicazione

grad frattur

causa

note 0

Presenza Acqua

quota

☐ acqua

☐ pozzi

☐ sorgenti

☐ lago

corso

urbanistica:


interferenze

fonte dei dati:

ErreGi

Figura 3. Scheda Attività Estrattive (Fonte: PRAE)

Cava n. 65121_03 riportata sull'Ortofoto CGR 1998



Legenda

- Cava
- Limiti comunali

Figura 4. Ortofoto Attività Estrattive (Fonte: PRAE)

La pianificazione di livello provinciale. Il PTCP della Provincia di Salerno

A seguito della delibera di adozione della GP n. 31 del 6.2.2012 il Consiglio Provinciale di Salerno ha approvato il PTCP con la delibera n. 15 del 30.3.2012.

L'iter procedurale di approvazione, stabilito dall'art. 20 della LR n. 16/2004, è stato completato con la trasmissione del PTCP alla Giunta Regionale per la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione nel BURC. La verifica di compatibilità del PTCP col PTR e con i piani settoriali regionali è stata compiuta in sede di Conferenza Permanente ex LR n. 13/2008. Per tale motivo il PTCP, decorsi quindici giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione nel BURC, è entrato in vigore con efficacia a tempo indeterminato.

Il PTCP è stato redatto nel sostanziale rispetto del PTR e riprende i Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dallo strumento regionale.

Il P.T.C.P. di Salerno adempie ad una funzione strategica, delineando le grandi scelte di tutela e assetto del territorio; ad una funzione di autocoordinamento, con l'obiettivo di rendere esplicite e di rappresentare sul territorio le scelte delle competenze provinciali; e ad una funzione di indirizzo per la pianificazione comunale.

Circa il sistema ambientale, il P.T.C.P. pone come obiettivi di fondo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e della difesa della biodiversità; la salvaguardia dell'integrità fisica del territorio attraverso l'attenzione al rischio ambientale ed antropico; la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

Circa il **sistema insediativo**, gli obiettivi prevalenti sono:

- 1- il perseguimento di assetti policentrici integrati con la promozione della razionalizzazione;
- 2- l'innovazione e lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative;
- 3- il miglioramento della qualità dei sistemi insediativi;
- 4- il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione pianificazione di azioni locali e sovralocali;
- 5- la definizione delle interconnessioni con i corridoi trans-europei;
- 6- il raggiungimento della piena efficienza della rete delle interconnessioni di merci e persone;
- 7- il miglioramento dell'efficienza del sistema della mobilità;
- 8- la promozione del più ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

Circa il **sistema infrastrutturale**, viene adottata un'impostazione integrata e intersettoriale, puntando sull'interconnessione tra i corridoi trans-europei e valorizzando i poli fondamentali provinciali: lo scalo della linea FS alta capacità – alta velocità nella valle dell'Irno (Pellezzano) prima della testata di Battipaglia; il porto commerciale di Salerno; l'aeroporto di Pontecagnano e l'interporto di Battipaglia.

Nel territorio provinciale il PTCP individua, in un quadro dettagliato di centralità e di sistemi di relazioni territoriali, i seguenti ambiti di riferimento: la **Costiera amalfitana**, l'**Agro sarnese nocerino**, l'**Area salernitana e la Piana del Sele** (con la Valle dell'Irno, i Picentini, la conurbazione Pontecagnano-Bellizzi-Battipaglia-Eboli), l'**Area del Cilento e Vallo di Diano** (con gli Alburni e Alto Calore, il Cilento costiero e le Aree interne e il Vallo di Diano).

Il territorio oggetto della Variante è inserito nell'Ambito Identitario denominato "L'area Metropolitana di Salerno, Valle dell'Irno e Picentini".




Figura 5. Gli Ambiti Identitari e il P.T.R. (Fonte: P.T.C.P.)

Le “schede” relative agli ambiti suddetti specificano le azioni per:

- la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed insediativo;
- il consolidamento e la riqualificazione dei centri urbani locali;
- lo sviluppo a partire dalla valorizzazione delle risorse locali;
- il potenziamento del sistema della mobilità.

Per l'ambito dei Monti Picentini, che viene definito “ambito di sviluppo diversificato e legato alle risorse naturalistiche, culturali ed agroalimentari”, in merito al primo tema vengono indicati:

- 1- la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- 2- la conservazione e il mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi;
- 3- il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti storici urbani e rurali;
- 4- la salvaguardia delle aree agricole e delle colture tipiche e la loro promozione, anche attraverso attività di turismo rurale.

In merito al secondo tema vengono prescritti:

- 5- la valorizzazione degli insediamenti urbani esistenti in un sistema integrato;
- 6- la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e la promozione di quelli privati di scala anche non locale al fine di evitare che lo sviluppo residenziale in atto configuri insediamenti poveri di caratteri urbani e quindi costretti a gravitare sul comune capoluogo;
- 7- la realizzazione di attrezzature sportive, culturali e per il tempo libero, anche a servizio dell'area urbana di Salerno.

Sul terzo tema sono indicati:

- 8- la valorizzazione delle colture tipiche, delle tradizioni artigianali locali, della tradizione enogastronomica;
- 9- la promozione di un distretto agroalimentare in relazione alle produzioni tipiche;
- 10- la promozione di un'offerta turistica ("città dell'accoglienza rurale") legata alla natura, alle tradizioni e produzioni locali, alle risorse ed eventi culturali (Giffoni Film festival, Sieti Città Albergo, ecc.), anche attraverso il potenziamento dei servizi connessi;
- 11- la promozione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema integrato di promozione delle "risorse"/prodotti locali e di riqualificazione e conservazione "attiva" della struttura fisica e dell'identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi.

In merito alla modalità è previsto il potenziamento/adeguamento della viabilità esistente.

Riqualificare e valorizzare il sistema ambientale attraverso:

- **la valorizzazione delle risorse naturalistiche ed agroforestali e dei mosaici agricoli** lungo i versanti collinari dei Picentini, preservandone l'integrità fisica e la caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva; promuovendo la diffusione e la promozione delle produzioni agricole locali di qualità e favorendo l'adesione a sistemi di tracciabilità e di certificazione; consentendo la localizzazione di impianti per la trasformazione delle produzioni autoctone; completando e/o ampliando le aree produttive esistenti; adeguando strutturalmente le aziende agricole anche incentivando la formazione professionale degli addetti al settore; sostenendo l'integrazione verticale ed orizzontale delle filiere agroalimentari di riferimento (nocciola, olio, ortofrutta); favorendo la diversificazione ed integrazione delle attività agricole anche puntando alla accoglienza rurale;
- **la gestione e valorizzazione del patrimonio geologico (geositi)**, custode di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi, per favorire la conoscenza, la fruizione e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
- **la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle fasce fluviali** e del reticolo idrografico minore, al fine di consolidarne ed elevarne il grado di naturalità e funzionalità idraulica ed ecologica, conservarne le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, ripristinarne la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea per il raggiungimento di cenosi forestali mature, riqualificarne e monitorarne la vegetazione ripariale ed acquatica ai fini della fitodepurazione, recuperare le aree in stato di degrado, tutelarne i valori paesaggistici, valorizzarne la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa anche attraverso la realizzazione di aree attrezzate;
- **la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda**, controllando e riducendo l'uso di pesticidi ed anticrittogamici, promuovendo il completamento e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, controllando le emissioni provenienti dai cicli produttivi, e regolando l'emungimento dalle falde acquifere;
- **la prevenzione delle situazioni di degrado e riqualificazione degli insediamenti edilizi** diffusi nel territorio rurale e aperto, ivi compresi quelle quote di insediamenti abusivi che risultano recuperabili, in quanto compatibili con le esigenze di tutela, riqualificazione e valorizzazione dei diversi siti, demolendo invece i manufatti non recuperabili e/o inconciliabili;
- **la bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti** e il perseguimento di politiche comprensoriali per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei R.S.U..

Sviluppare relazioni di integrazione-complementarità tra il sistema urbano di fondovalle ed il sistema rurale collinare attraverso:

- **la riqualificazione dell'assetto insediativo esistente mediante:** la promozione degli interventi di recupero, riqualificazione e completamento del tessuto urbano, anche con la promozione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, rivolti tanto al recupero ed alla rivitalizzazione degli insediamenti storici urbani ed extraurbani, quanto alla riqualificazione ed alla densificazione degli insediamenti recenti; la limitazione delle espansioni insediative che potrebbero determinare ulteriori saldature tra i diversi insediamenti; il riordino dell'assetto insediativo esistente lungo la SS.18, anche evitando/recuperando la commistione casuale tra aree residenziali ed aree/funzioni produttive, o comunque non direttamente connesse alla residenza; la delocalizzazione delle funzioni produttive, quali attività industriali e artigianali inconciliabili con il tessuto residenziale, ma anche media e grande distribuzione di vendita, in specifiche aree attrezzate, di dimensione locale e/o comprensoriale, ubicate

in posizioni strategiche rispetto alle principali reti per la mobilità; la riconversione delle aree e dei contenitori dismessi, privilegiando e prescrivendo la localizzazione di funzioni urbane ed il recupero e/o l'adeguamento degli standard di aree attrezzate per il verde, la fruizione culturale, lo sport ed il tempo libero; l'integrazione delle infrastrutture produttive e dei servizi esistenti a livello locale in una nuova logica di territorio ed in connessione, lungo il sistema di viabilità esistente, con l'area industriale di Salerno e con il sistema dei servizi della città capoluogo; l'integrazione del sistema degli spazi pubblici e dei servizi collettivi;

- **il contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano**, sia di tipo areale, sia di tipo lineare lungo la viabilità, mediante la incentivazione al mantenimento e/o alla nascita di nuove imprese agricole;
- **la creazione delle condizioni infrastrutturali ed organizzative per elevare la qualità complessiva del territorio**, attraverso un'attenta politica orientata al turismo culturale, rurale ed enogastronomico, a selezionate iniziative convegnistiche, ad attività di alta formazione;
- **la promozione dei legami relazionali che possano favorire le riconessioni funzionali con la dimensione d'area vasta salernitana**, della piana del Sele (Bellizzi, Battipaglia ed Eboli), e della parte montana della Valle dell'Irno (Fisciano, Calvanico, Baronissi);
- **la valorizzazione e il potenziamento della centralità d'ambito di Giffoni Valle Piana** sede della Città del Cinema e dell'evento connesso, il Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi, con la creazione di elementi di interesse che inducano alla destagionalizzazione, quali la realizzazione della Cineteca regionale, di un complesso museale e del "centro di formazione di cinematografia e della multimedialità" di rilievo internazionale;
- **il recupero e valorizzazione dei borghi storici di tutti i centri d'ambito, delle strutture rurali (masserie) e delle infrastrutture di archeologia industriale presenti sul territorio**, sia per allocarvi infrastrutture di servizio per l'organizzazione di eventi culturali, sia per accrescere la rete di ospitalità, "città dell'accoglienza rurale", replicando l'esperienza di "Sieti paese albergo" e, più in generale dei Borghi Autentici d'Italia;
- **la valorizzazione e promozione di una rete locale per il turismo archeologico; l'organizzazione e promozione di una rete locale per il turismo naturalistico-religioso**, legato a siti della tradizione e del culto di particolare pregio, come la Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano, la Madonna dell'Eterno a Montecorvino R., il Convento di S. Maria in Carbonara ed il Tempio di Santa Maria a Vico a Giffoni V.P., l'Abbazia di Santa Maria del Tubenna a Castiglione dei Genovesi; nonché di tutta una serie di chiese e cappelle rupestri che presentano elementi di particolare attrattività;
- **la promozione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi**, quale sistema integrato di valorizzazione delle risorse e dei prodotti locali e di riqualificazione e conservazione attiva della struttura fisica e dell'identità culturale locale, anche attraverso la realizzazione di strutture espositive e fieristiche;
- **la realizzazione di un "polo dei divertimenti"** che possa integrare sinergicamente l'esperienza del Festival cinematografico, avendo come target di riferimento i più giovani;
- **la promozione di iniziative culturali** come convegnistica, ricerca, formazione, anche per valorizzare l'Osservatorio Astronomico di Montecorvino Rovella ed il Centro Studi "Antonio Genovesi" a Castiglione dei Genovesi.

Migliorare l'efficienza del sistema della mobilità attraverso:

- **l'adeguamento della viabilità a servizio delle aree collinari** tra San Mango Piemonte e Acerno;
- **il potenziamento delle connessioni infrastrutturali della fascia di fondovalle** (Pontecagnano-Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano ed Olevano sul Tusciano) con la città capoluogo, la conurbazione Battipaglia-Eboli ed il nuovo porto commerciale.

La Parte III delle Norme di attuazione contiene i **Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale**, che dettano in modo dettagliato i contenuti e l'articolazione del PUC legandoli anche ai caratteri fisiografici e socio-economici dei luoghi. Si tratta, in molti casi, di disposizioni già contenute, oltre che nella LR n.

16/2004, nel Piano Territoriale Regionale e nel Regolamento di attuazione per il Governo del territorio (n. 5/2011).

Il riferimento alle disposizioni normative del PTCP sarà di volta in volta esplicitato nel seguito in relazione alle specifiche tematiche del PUC, sia per quanto attiene alla lettura dello stato di fatto (quadro conoscitivo) che ai contenuti previsionali e prescrittivi (dimensionamento, standard, aree di servizio e produttive, perequazione).

Il Titolo I riguarda la "Struttura del PUC". In particolare l'art. 60 fissa i riferimenti per la distinzione tra disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche.

Il Titolo II detta le norme per la "Partizione del territorio" per elementi identitari, quali le aree montane, le aree di pianura, la fascia costiera, le aree agricole periurbane, gli aggregati edilizi nei contesti agricoli, le cave, le aree archeologiche, i centri e nuclei storici, gli insediamenti recenti compresi quelli turistici, le aree portuali, cimiteriali e gli immobili in disuso.

Il Titolo III contiene le "Disposizioni comunali di governo ambientale", che riguardano in particolare i rischi, le aree naturali e i corpi idrici.

Il Titolo IV detta le norme sulle "Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti".

Infine il Titolo V contiene gli "Indirizzi operativi per il dimensionamento dei PUC". Al processo di dimensionamento è dedicata la "Scheda dimensionamento fabbisogno residenziale" allegata alle Norme, che comprende la ripartizione del carico insediativo provinciale stimato dalla Regione per il periodo 2009-2019 tra gli Ambiti identitari. Le capillari prescrizioni del PTCP sul dimensionamento dei PUC saranno riprese nel Cap. IV della presente relazione al fine di rendere conto della conformità del PUC alle capillari disposizioni del PTCP in materia.

Elementi strutturali e di progetto della rete ecologica provinciale in relazione alla pianificazione paesaggistica

Le unità di rete ecologica individuate in cartografia di piano, così come convenzionalmente definite ed adottate nella Pan-European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan-European Ecological Network, risultano strutturalmente definite da:

Aree a potenziale ed elevata biodiversità - Core areas e grandi Insulae (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi). Le Core areas sono rappresentate dalle aree naturali di grande dimensione, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target della Provincia di Salerno e costituiscono l'ossatura della rete ecologica. Si tratta di aree con caratteristiche di "centralità", di grandi dimensioni, in grado di sostenere popolamenti ad elevata biodiversità e quantitativamente rilevanti e tali da ridurre così i rischi di estinzione per le popolazioni locali costituendo al contempo una importante sorgente di diffusione per individui mobili in grado di colonizzare (o ricolonizzare) nuovi habitat esterni a tali areali. Le aree protette della provincia di Salerno (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Parchi e Riserve Regionali, aree SIC e ZPS) risultano strutturalmente integrate con le "core areas".

Le grandi insulae rappresentate in cartografia risultano infine frammenti di habitat ottimale (o subottimale) per determinate specie con superficie superiore ai 50 ha e con scarse, o irrilevanti, influenze dell'ambiente antropizzato eterno. Hanno una funzione di sostegno strutturale e funzionale all'ossatura principale della rete ecologica formata dalle aree centrali.

Zone cuscinetto - Buffer zones - Sono zone di bordo perimetrale alle core areas. Hanno fondamentalmente una funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto margine) sulle specie più sensibili (es.: le specie interior che sopravvivono solo negli areali centrali delle core areas). Tali aree sono largamente diffuse sul territorio provinciale nelle aree collinari e pedemontane coltivate a vite, nocciolo, ulivo ed agrumi nonché nelle zone con sistemi colturali misti e/o eterogenei. Situazioni critiche possono crearsi per le core areas in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica così come avviene nelle aree urbanizzate e produttive di Salerno, della Valle dell'Irno, del Vallo di Diano e del Agro Nocerinosarnese; è dunque necessario prevedere fasce esterne di protezione affinché siano attenuate ad un livello sufficiente cause di impatto potenzialmente critiche.

Aree di potenziale collegamento ecologico - Rappresentano una configurazione spaziale di habitat (non necessariamente lineare o continuo) che facilita i movimenti, lo scambio genetico all'interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio. In taluni contesti territoriali tali aree hanno funzione di stepping stones frammenti ambientali di piccole dimensioni (meno di 50 ha di

estensione), dotati di buon livello di naturalità, immersi o limitrofi ad una matrice paesaggistica più o meno antropizzata, utili al mantenimento della connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei. Per specie poco sensibili alla frammentazione, all'isolamento, alla qualità dell'habitat possono prevedersi stepping-stones di origine antropica (rimboschimenti, zone umide artificiali, ecc.). Avendo constatato che non sempre i corridoi ecologici hanno una continuità spaziale completa, le stepping stones hanno la funzione di collegamento attraverso aree naturali minori poste lungo linee di passaggio, che funzionano come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili (analogamente a quanto fanno i sassi lungo una linea di guado di un corso d'acqua); l'efficacia funzionale di tali aree è influenzata dalla presenza e dal livello di invalicabilità di barriere lineari o areali di frammentazione ecologica presenti tra un'area ed un'altra. Le aree di collegamento ecologico incrementano quindi la connettività:

- dove gran parte del paesaggio è stata distrutta, trasformata o resa inospitale per una gran parte delle specie autoctone;
- per specie che sono specialiste di habitat e risultano legate ad habitat indisturbati;
- per specie che compiono movimenti su una scala spaziale limitata; in queste situazioni, le aree di collegamento ecologico possono provvedere a fornire le necessarie risorse e sostenere individui e popolazioni;
- dove l'obiettivo è il mantenimento della continuità fra popolazioni e intere comunità animali;
- dove il funzionamento dei processi ecosistemici richiede habitat continui.

Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici) - Sono elementi strutturali della rete rappresentati collegamenti lineari e diffusi fra core areas, insulae ed aree ecologicamente isolate (stepping stones) e fra esse e gli altri componenti della rete. Hanno lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento. Il concetto di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di media o elevata naturalità che colleghi differenti aree naturali tra loro separate, esprime l'esigenza di limitare gli effetti perversi della frammentazione ecologica. I corridoi ecologici, avendo la funzione ultima di limitare gli effetti negativi della frammentazione ecologica e della artificializzazione diffusa del territorio, rappresentano elementi di importanza strategica della rete ecologica sia a scala vasta che su base locale o di distretto. Sono stati evidenziati e distinti in cartografia i corridoi ecologici strutturali di cui occorre preservare l'integrità e biodiversità e quelli in cui è necessario prevedere una neoformazione o un'azione capillare di restauro ambientale in quanto di rilevanza strategica per la mitigazione della frammentazione ecologica e l'integrità della rete stessa. Le sponde dei fiumi e dei principali corsi d'acqua della provincia sono considerati in piano anche essi vocazionalmente corridoi ecologici strategici della rete sia in quanto caratterizzati dalla presenza di manifesti elementi di naturalità e biodiversità massime o elevate e sia in quanto suscettibili di potenzialità di rinaturalizzazione degli alvei e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica. La reale efficacia funzionale dei corridoi ecologici individuati in cartografia va comunque verificata funzionalmente nel tempo e nello spazio in quanto dipendente da fattori intrinseci (area del corridoio, ampiezza, collocazione rispetto ad aree core, qualità ambientale, tipo di matrice circostante, ecc.) ed estrinseci (caratteristiche eto-ecologiche delle specie che possono, potenzialmente, utilizzarlo).

Aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione - (Aree di restauro ambientale) - Sono una configurazione del paesaggio comprendente un numero di ambienti frammentati con elevata influenza antropica sul paesaggio e di differente qualità per le specie (habitat mosaic). Si potranno quindi prevedere, attraverso interventi di rinaturazione ed azioni di restauro ambientale specifici ed individuati dal progetto definitivo funzionale della rete nuove unità para-naturali in grado di completare lacune strutturali relative ad aree fortemente frammentate in grado di compromettere la struttura e funzionalità della rete. La possibilità di considerare tale categoria è di importanza decisiva nei territori della provincia dove i processi di artificializzazione e frammentazione abbiano raggiunto un livelli elevati.

Elementi di classificazione, di individuazione ed articolazione delle aree funzionali di collegamento ecologico

La classificazione che segue si basa sull'origine del collegamento ecologico ed è quindi indicatrice di quella che è la probabile composizione e qualità di habitat per determinate specie.

- **Corridoi naturali** (natural habitat corridors): seguono, generalmente, rilievi topografici e sono il risultato di processi naturali. Ad es., corsi d'acqua e loro vegetazione associata.

- *Corridoi «residui»* (remnant habitat corridors): sono il risultato di trasformazioni antropiche avvenute nell'ambiente circostante. Ad es., fasce di vegetazione naturale intercluse fra aree trasformate dall'uomo.
- *Corridoi di ambienti naturali secondari* (regenerated habitat corridors): sono il risultato della rinaturalizzazione di aree precedentemente trasformate o disturbate (es.: fasce spondali secondarie, siepi, aree degradate rinaturalizzate spontaneamente).
- *Corridoi di vegetazione di origine antropica* (planted habitat corridors): ad es., colture agricole, filari, cinture verdi urbane. Frequentemente composte da specie non autoctone.
- *Corridoi di habitat manipolati* (disturbance habitat corridors): fasce lineari che differiscono dalle aree limitrofe. Hanno spesso effetti negativi sulle aree circostanti (impatti diretti, effetto margine, ecc.). Includono linee ferroviarie, strade, elettrodotti e altre infrastrutture lineari tecnologiche.

In linea generale, la persistenza della fauna in frammenti naturali e la sua capacità di disperdersi e colonizzare l'ambiente circostante è anche funzione del gruppo di appartenenza; conseguentemente, la frammentazione degli ambienti naturali può essere critica per i mammiferi (esclusi i chiroteri), che hanno difficoltà a persistere in ambienti isolati e a ricolonizzarli, ed esserlo meno per la maggioranza degli uccelli e dei rettili (i primi non persistono, ma ricolonizzano, viceversa per gli altri).

I criteri di individuazione delle aree di collegamento ecologico sono quindi differenti rispetto a quelli classici utilizzati per l'individuazione delle aree naturali da proteggere.

Mentre su queste ultime vengono privilegiati gli aspetti legati al valore delle preesistenze naturalistiche, nelle aree di collegamento ecologico il criterio d'individuazione deve basarsi sull'analisi funzionale delle potenzialità nei confronti delle dinamiche biologiche (a es. alcune aree marginali, pur non presentando particolare valore naturalistico, possono essere determinanti nel mantenere un flusso di individui fra popolazioni).

Metodologia per l'individuazione di elementi funzionali e delle aree di collegamento ecologico

L'iter metodologico utile per l'individuazione delle aree di collegamento ecologico comprende:

- l'individuazione di aree di collegamento ecologico,
- la valutazione del loro ruolo funzionale,
- la valutazione dell'efficacia dell'esistente rete ecologica.

Per impostare un iter metodologico che segua criteri ecologici e di conservazione in merito alla connettività ecologico funzionale, pertanto, è necessario effettuare prima un lavoro bibliografico nei settori naturalistico, di conservazione, di pianificazione territoriale, quest'ultimo, a sua volta, suddivisibile per argomenti.

Sarà, infine, necessario definire:

- il contesto di studio;
- l'habitat d'interesse;
- le specie d'interesse;
- le scale d'indagine (spaziali e temporali);
- i livelli di organizzazione ecologica coinvolti.

Il progetto di una rete ecologica efficace che raggiunga gli obiettivi prefissi si articola in tre fasi successive cui corrisponde uno specifico studio (analisi):

- *Analisi strutturale* (rete di unità ecosistemiche): La cartografia di piano proposta fornisce prime indicazioni in merito alla collocazione, alle dimensioni, alla forma delle aree di collegamento. Il profilo fisicostrutturale della rete è il risultato di uno studio di elementi geomorfologici, idrografici, naturalistici e paesaggistici individuabili da cartografie tematiche. In tale tipo di analisi sono stati utilizzati dati di campo, strumenti cartografici, foto aeree, immagini da satellite, che hanno così permesso, anche attraverso una loro stratificazione attraverso l'uso di GIS, l'individuazione sul territorio delle unità ecosistemiche, del loro grado di isolamento e frammentazione, delle connessioni e delle discontinuità (le «barriere»). I dati di uso del suolo possono inoltre costituire una solida base di lavoro, almeno per analisi a determinate scale. Il risultato di tale tipo di approccio ha quindi fornito un inquadramento del fenomeno a livello territoriale-strutturale, propedeutico per l'impostazione delle fasi successive del lavoro. Rientrano in quest'ambito le aree di collegamento basate sul reticolo idrografico, quelle forestali, quelle costituite da ambienti naturali lineari. Ambienti che dall'analisi cartografica risultano come non lineari (es. zone umide puntuali) possono invece assolvere alle funzioni di connessione ecologica per specie altamente vagili (a es., gli uccelli, i chiroteri, alcuni gruppi di insetti);

- L'analisi strutturale, risulta fondamentale nella realizzazione della rete ecologica provinciale in quanto le relazioni spaziali fra gli elementi del paesaggio influenzano i flussi di energia e materia e la dispersione di individui. Gli obiettivi fondamentali della rete ecologica riguardano la conservazione degli ambienti naturali e la protezione delle specie d'interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni. Tuttavia la sola individuazione cartografica di una continuità ambientale spaziale può non essere sufficiente per gli obiettivi di conservazione. Alcune specie possono mostrare, infatti, difficoltà a disperdersi lungo fasce di continuità, che risultano evidenti in base ai risultati della precedente analisi strutturale ma che, invece, sono solo presunte a livello funzionale (ad es., per problemi legati all'effetto margine). La connettività, infatti, oltre ad essere determinata da una componente strutturale, legata al contesto territoriale, è determinata anche da una funzionale eco - etologica, che è tipica di ogni specie. Le funzioni di collegamento o di barriera degli elementi territoriali sono, di conseguenza, legate alle differenti caratteristiche ecoetologiche delle specie di volta in volta individuate. Le varie eccezioni, legate al comportamento di singole specie nei confronti del processo di frammentazione, della configurazione del mosaico paesaggistico e dell'uso specifico delle aree di collegamento, rendono impossibile l'individuazione di regole generali. L'analisi scientifica di tali processi naturali risulta influenzata anche da differenze anche a livello intraspecifico ed individuale (a es.: in funzione dell'età, del sesso e della massa corporea) per cui la complessità risulta tale da sfuggire alla scala di percezione umana che può non coincidere con le esigenze ecologiche delle diverse specie. Tale tipo di analisi con la necessaria conoscenza delle numerose caratteristiche eco-etologiche e della struttura geografica delle popolazioni risulta fondamentale per una corretta individuazione e perimetrazione delle aree di collegamento e richiede tuttavia tempi lunghi, mentre le azioni di pianificazione ambientale, promosse dagli enti territoriali e volte a mitigare le conseguenze della frammentazione, necessitano di tempi più rapidi. Risulta quindi necessario fornire ai tecnici gli strumenti necessari affinché tali azioni, benché speditive, siano attendibili scientificamente, assolvendo così alle funzioni di conservazione. Nell'impossibilità di conoscere compiutamente l'autoecologia di ciascuna specie (soprattutto per ciò che concerne la risposta alla frammentazione), è opportuno scegliere semplificazioni operative che possano servire da modello per un largo seguito di specie affini ecoetologicamente, in modo da orientare le scelte del tecnico. Inoltre, le azioni di conservazione proposte per queste specie, che sono più vulnerabili alle trasformazioni ambientali, possono riflettersi positivamente sulle altre popolazioni presenti nell'area, nonché su intere comunità ed ecosistemi (ruolo di «ombrello»). La stratificazione dei dati strutturali-territoriali ed ecologico-funzionali con quelli inerenti le diverse forme di antropizzazione risulta ad esempio di ausilio per il riconoscimento dei punti di conflitto, costituendo un necessario passo per adottare le successive scelte tecnicoprogettuali. E' stato discusso in termini generali in merito alla complessità del problema qualora si analizzino le differenti e specifiche risposte ecologiche di popolazioni biologiche al processo di frammentazione. Nel contesto di azioni promosse in modo speditivo da enti territoriali appare un esercizio complesso e di non semplice decifrazione la valutazione soddisfacente della diversità biologica di un sistema paesistico nell'ambito di azioni promosse. Può essere allora opportuno focalizzare a scala locale l'attenzione su poche specie, animali e vegetali (p.es. focal-species, target species), che possano essere indicatrici dello stato di frammentazione e/o vulnerabilità di un'area attuando di conseguenza strategie mirate alla gestione e tutela di ecosistemi e paesaggi, comprese quindi le comunità biotiche e le relative specie in esse presenti. Nell'ambito di una pianificazione locale che preveda criteri ecologici e di conservazione, la scelta di specie di riferimento o obiettivo, o specie-target, può essere determinante per sviluppare il prosieguo del lavoro in modo concettualmente ordinato ed oggettivo. Tali specie serviranno pertanto da indicatore speditivo dei valori di diversità biologica dell'area sotto osservazione. La scelta di tali specie verrà effettuata sulla base di una lista della fauna locale ricavabile da bibliografia, da Atlanti, da studi di campo. Vanno scelte specie-obiettivo differenti, in relazione alle diverse categorie ambientali presenti nel contesto studiato (es.: aree forestali, umide, urbane, agroecosistemi), ciascuna rappresentativa di un gruppo affine ecologicamente. Tali specie dovrebbero quindi interessare scale diverse così da assolvere a funzioni eco-etologiche differenti. L'individuazione di tali specie, su cui focalizzare l'attenzione, assume in definitiva un ruolo fondamentale al fine di fornire indicazioni riguardo alla pianificazione, sia di aree protette (piani di assetto: zonizzazione, perimetrazione definitiva, ecc.), sia

di reti ecologiche (individuazione di aree nucleo e di aree di collegamento, valutazione della loro funzionalità). Nello specifico vengono di seguito indicati criteri di ausilio nella scelta delle specie ed eventuali applicazioni per studi di impatto ambientale:

- *il criterio conservazionistico*: dalle Liste rosse nazionali e locali è possibile individuare specie (e popolazioni) inserite in diverse categorie di minaccia;
- *il criterio biogeografico*: in parte compreso in quello precedente; questo criterio è utile per completare la lista delle potenziali specie-obiettivi (es. disgiunzioni rispetto all'areale principale, specie relitte, ecc.);
- *il criterio ecologico*: in relazione alle esigenze ecologiche e all'ampiezza di nicchia possono essere individuate specie che, benché relativamente diffuse e comuni (quindi non rientranti nelle liste ottenute con i precedenti criteri), presentano una particolare vulnerabilità alla frammentazione ambientale. Specie comuni possono, oltretutto, svolgere un ruolo chiave nella funzionalità dei sistemi ecologici. Indicazioni utili alla scelta sono rinvenibili nella letteratura scientifica, in lavori che affrontano gli aspetti legati alla dispersione, alla vulnerabilità all'isolamento e alla frammentazione. In assenza di dati bibliografici sulla sensibilità alla frammentazione, in contesti specifici, possono essere, infine, previsti studi su determinati aspetti ecologici. E' anche possibile individuare specie che, al contrario, sono favorite dai processi antropici: le specie introdotte volontariamente o involontariamente (per le quali è prioritario il controllo dei processi di dispersione, anziché la conservazione), quelle legate alla gestione venatoria o ittica, quelle antropofile con problematiche di controllo demografico. L'uso dei dati distributivi ed ecologici della vertebratofauna può essere così ad esempio, finalizzato ad analisi complessive, mirate all'individuazione di indicazioni per la pianificazione (individuazione di aree critiche e funzionalmente connettive, valutazione del grado di efficacia delle aree protette rispetto agli obiettivi di conservazione e analisi delle discontinuità);
- *Analisi gestionale (rete di aree con diverse misure di conservazione)*: In tale fase tutte le aree protette da diverse misure di conservazione e tutelate da specifiche tipologie di vincolo rappresentano i nodi della rete la cui lettura però si basa su approcci diversi da quelli alla base delle analisi strutturali (unità ecosistemiche) e funzionale (popolazioni di specie obiettivo). La perimetrazione delle aree protette è il risultato di un procedimento di istituzione che, benché basato su indicazioni di tipo conservazionistico, per alcuni contesti, può seguire in buona misura criteri politico-amministrativi. Per quanto esposto consegue che la "rete di aree protette" e la "rete ecologica" rispondono a due approcci che sono concettualmente indipendenti, che devono essere tenuti distinti. Solo una attenta verifica a livello funzionale della rete di aree vincolate del territorio provinciale garantisce la sua efficacia ecologica consentendo di rilevare le eventuali incongruenze e la pianificazione di azioni specifiche in grado di conseguire gli obiettivi di conservazione prefissati. Oltre che per le aree protette, l'approccio indicato è utile per la verifica di una molteplicità di aree a diverso vincolo, che spesso sono di rilevante valore naturalistico, come i siti della rete ecologica (pSIC, SIC, ZSC e ZPS) alcune aree private, militari, ecc. Le fasi gestionali, in particolare nelle aree soggette a interventi di riqualificazione ambientale, devono includere anche adeguati piani di monitoraggio.

Aree critiche di frammentazione ecosistemica – indicazioni generali (Azioni di miglioramento ambientale e deframmentazione)

Il progetto di Rete ecologica prevede una serie di azioni ed interventi mirati che hanno la finalità di rendere funzionale la rete stessa agli scopi della pianificazione paesaggistica in senso generale e allo sviluppo ecosostenibile del territorio provinciale. Tali indicazioni generali metodologiche possono materializzarsi nei seguenti interventi utilizzabili per la formazione e la salvaguardia di una rete ecologica nelle aree segnalate con presenza di frammentazione ecologica e paesaggistica. Gli interventi riguardano le seguenti categorie di carattere generale:

- a. *interventi di gestione degli habitat esistenti;*
- b. *interventi di restauro ambientale e riqualificazione degli habitat esistenti;*
- c. *costruzione di nuovi habitat;*
- d. *opere specifiche di deframmentazione.*

Risulta evidente che, per quanto possibile, tali interventi dovranno essere resi coerenti con il progetto di Rete e riguarderanno anche azioni di mitigazione o compensazione legati alla realizzazione di nuove opere.

Interventi di gestione degli habitat esistenti

Possono essere qui considerate tutte le azioni gestionali che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat esistenti e delle aree a frammentazione lieve; tra cui, ad esempio:

- selvicoltura: selvicoltura naturalistica (modalità di taglio, modalità di esbosco ecc.);
- agricoltura: riduzione nell'impiego di fitofarmaci, agricoltura biologica, mantenimento di siepi, filari e macchie, mantenimento degli ecotoni;
- aree verdi pubbliche e private: gestione razionale delle potature e degli interventi di manutenzione (interventi fitosanitari) ecc.

Interventi di restauro ambientale riqualificazione degli habitat esistenti

Possono essere considerati a tale riguardo tutti gli interventi che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat.

Tale categoria include interventi per le aree segnalate in cartografia come aree a frammentazione moderata o elevata.

Risulta obbligatorio in tale contesto l'utilizzo di specie vegetali autoctone o comunque ampiamente naturalizzate come rinvenibili nell'allegato tecnico del regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania (2002).

Alcuni esempi di interventi di questo tipo possono essere:

- interventi spondali di rinaturalizzazione e stabilizzazione con l'utilizzo di tecniche di
- ingegneria naturalistica nei corsi d'acqua;
- consolidamento di versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;
- impianto e/o consolidamento di siepi e filari arborei-arbustivi in aree agricole;
- rinaturazioni polivalenti in fasce di pertinenza fluviale;
- rinaturazioni in aree intercluse ed in altri spazi residuali;
- colture agrarie a perdere per la piccola fauna;
- piantagione di essenze arboree ed arbustive gradite alla fauna;
- formazione di microhabitat.

Costruzione di nuovi habitat

Sono da considerare al riguardo tutti gli interventi che determinano la formazione di nuovi habitat suscettibili di essere inquadrati in schemi di Rete.

Risulta obbligatorio in tale contesto l'utilizzo di specie vegetali autoctone o comunque ampiamente naturalizzate come rinvenibili nell'allegato tecnico del regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania (2002).

Tale categoria include interventi per le aree segnalate in cartografia di piano come aree critiche di frammentazione ecosistemica; esempi al riguardo sono:

- nuovi nuclei boscati extraurbani;
- bacini di laminazione;
- recuperi di cave (cave in falda, a fossa, su terrazzo);
- ecosistemi-filtro (palustri o di altra natura);
- wet ponds (stagni permanenti) per le acque meteoriche;
- barriere antirumore a valenza multipla;
- fasce tampone residenziale/agricolo;
- fasce tampone per sorgenti di impatto;
- fasce arboree stradali e ferroviarie;
- filari alberati stradali;
- strutture ricreative urbane o extraurbane con elementi di interesse naturalistico;
- oasi di frangia periurbana.

Opere specifiche di deframmentazione

Tale categoria include interventi per le aree segnalate in cartografia come aree a frammentazione elevata; esempi al riguardo sono:

- ponti biologici (sovrappassi) su infrastrutture di trasporto lineari complesse;
- sottopassi faunistici su infrastrutture di trasporto lineari complesse;
- passaggi per pesci (rampe di risalita e soglie);
- formazione di alvei di magra a flusso idrico permanente in situazioni a deflusso idrico critico.





Figura 6. La rete ecologica provinciale ed il rischio ambientale (Fonte PTCP)

Le Norme generali di salvaguardia per il territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini

Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1539 del 24.4.2003 (pubblicata nel B.U.R.C. N. Speciale del 27.5.2004) fu istituito il Parco regionale dei Monti Picentini ai sensi della legge regionale 1.9.1993 n. 33. Alla deliberazione sono allegati: lo stralcio planimetrico con la perimetrazione del territorio del Parco, che comprende 31 Comuni dei quali 18 nell'attuale provincia di Avellino e 13 in provincia di Salerno; il testo delle Norme generali di salvaguardia finalizzate alla tutela dell'ambiente fino all'approvazione del Piano del parco; la Proposta di documento di indirizzo per il Parco regionale.



Ortofoto (Fonte: Google)

— limiti amministrativi

— limite Parco



Nel BURC n. speciale del 27.5.2004 sono state pubblicate le delibere istitutive e le norme di salvaguardia di tutti i Parchi regionali con le relative planimetrie in scala 1: 25.000 riportanti la zonizzazione, che si articola nelle tre zone:

"A" - Area di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica e ambientale;

"B" - Area di riserva generale orientata e di protezione, nella quale vigono specifici divieti (attività sportive con l'impiego di motori); la fauna e la flora sono tutelate con modalità dettagliate; altre misure regolano l'uso del suolo e perseguono la tutela del patrimonio edilizio;

"C" - Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, che comprende gli insediamenti antichi accentrati e/o isolati integrati o meno con gli insediamenti

recenti, per i quali vigono le norme e le prescrizioni dei piani comunali generali vigenti; sono sottoposti a tutela e riqualificazione gli insediamenti di edilizia minore, rurale e sparsa.




Figura 7. Parco Regionale Monti Picentini (Fonte Regione Campania)

Nel territorio comunale di San Mango Piemonte sono presenti tutte le zone e sono collocate nella parte nord-est: la zona A comprende una piccola parte per poi estendersi nei comuni di Castiglione dei Genovesi e San Cipriano Picentino; la zona B occupa un esteso settore rispetto alle altre due zone; la zona C è una fascia sottostante alla zona B comprendendo il centro abitato e in minima parte l'area oggetto della variante.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Destra Sele

Il territorio del Bacino regionale “Destra Sele” è delimitato dallo spartiacque che parte dalla Punta della Campanella, prosegue attraverso la dorsale carbonatica dei Monti Lattari in direzione nord-est, e giunge al bacino del fiume Irno e alle propaggini meridionali del massiccio Terminio-Cervialto, che raggiunge le maggiori altitudini.

Il Piano stralcio è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell'art. 17 della legge 183/89 e dell'art. 1 del D.L. n. 180/98 e dagli artt. 1, 1 bis e 2 del D.L. n. 279/00 convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 365/00. Il suo obiettivo di fondo è la definizione di misure e di interventi volti a ridurre i gradi di rischio e di pericolo idrogeologico esistenti nel bacino. L'Autorità di Bacino ha redatto:

- nell'anno 1988 il Piano Straordinario relativo alle aree in dissesto per l'emergenza idrogeologica e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico elevato e molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture, del patrimonio ambientale e culturale;
- nell'anno 2002 il Piano Stralcio, in scala 1: 5000, che individua le aree a rischio sia idraulico che da frana di versante, suddividendo il territorio in quattro classi di Pericolosità (P1, P4) e di Rischio (R1, R4) oltre alle classi legate alla franosità reale e potenziale.
- nell'anno 2010 l'aggiornamento del PSAI, che è stato adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 23 del 1° luglio e pubblicato nel BURC n. 51 del 26.7.2010 ed esclude le citate condizioni di Pericolosità e Rischio potenziale.

Parte rilevante del piano è quella dedicata all'individuazione degli squilibri e alla definizione del rischio. Per squilibri si intendono quelle situazioni, manifeste o prevedibili, nelle quali lo stato attuale del territorio presenta condizioni di rischio e/o di degrado ambientale negative per la vita e lo sviluppo delle popolazioni interessate e che pertanto richiedono interventi.

Il rischio esprime il valore del danno atteso agli elementi vulnerabili al verificarsi di un evento di data pericolosità. E' evidente che, in assenza di elementi vulnerabili, il danno e pertanto il rischio sono nulli. La sua valutazione avviene mediante una matrice convenzionale.

Pericolosità e Rischio Frana

Pericolosità moderata P1: Unità territoriale caratterizzata da fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi e/o evolutivi caratterizzati da intensità bassa o da fenomeni d'intensità media/elevata e magnitudo bassa (volume coinvolto limitato), ovvero da fenomeni franosi inattivi di media intensità.

Rischio moderato R1: Aree nelle quali i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali – danni funzionali non strutturali di semplice ripristino.

Pericolosità media P2: Unità territoriale caratterizzata da fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi e/o evolutivi caratterizzati da intensità bassa o da intensità elevata, ma magnitudo media, franosità attiva o quiescente, con evidenze di riattivazioni recenti (di epoca storica), comprensivo dell'ambito morfologico della zona di frana in atto e/o quiescente costituito da: zona di alimentazione/rialimentazione, d'innescio, di transito e di ampliamento di frane con massima intensità reale o attesa bassa.

Rischio medio R2: Aree nelle quali sono potenzialmente possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

Pericolosità elevata P3: Unità territoriale priva di franosità attiva e quiescente ma caratterizzata da fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi e/o evolutivi con intensità e magnitudo elevata nonché franosità attiva o quiescente con evidenza di riattivazioni recenti (di epoca storica), comprensivo dell'ambito morfologico della zona di frana in atto e/o quiescente, costituito da: zona di alimentazione/riattivazione, d'innescio, di transito o di ampliamento di frane con massima intensità reale o attesa bassa.

Rischio elevato R3: Aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

Pericolosità molto elevata P4: Aree con franosità attiva o quiescente (comprensivo dell'ambito morfologico della zona di frana in atto e/o quiescente, costituito da: zona di alimentazione/rialimentazione, d'innescio, di transito e di invasione - di frane con massima intensità, reale o attesa, elevata.

Rischio molto elevato R4: Aree nelle quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone e danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche.

Area di Cava: in cui la pericolosità da frana è legata ad attività di scavo in corso o pregresse.

Pericolosità e Rischio Alluvioni

L'individuazione del rischio alluvioni parte dall'analisi del comportamento idraulico dei diversi tratti d'alveo tenendo conto della presenza, nel bacino e sui tratti d'alveo stessi, di manufatti in grado di modificare le portate defluenti e/o di interferire con le correnti di piena.

In generale, il rischio idraulico assume caratteristiche diverse e va quindi analizzato con metodologie diverse a seconda che si considerino:

- i torrenti montani, incisi in formazioni in posto, in cui possono verificarsi dissesti di carattere erosivo al piede dei versanti e, nei casi più gravi, colate rapide di fango o di detrito;
- i tratti pedemontani, alluvionati, in cui si verificano processi di deposito nel breve, medio e lungo termine, con conseguente incremento dei rischi di esondazione per restringimento delle sezioni trasversali;
- i tratti incassati di pianura, in cui si verificano esondazioni in conseguenza delle portate in arrivo dai bacini a monte eccessive rispetto alla capacità di convogliamento idrico.

Vengono definite, in funzione delle aree inondabili con diverso periodo di ritorno, le fasce fluviali, rispetto alle quali sono impostate le attività di programmazione contenute nel PSAI.

Nel caso del rischio idraulico l'espressione della pericolosità in termini spaziali è fornita dalle fasce di esondazione, che rappresentano il limite raggiungibile dalle acque per un determinato evento di piena.

L'attribuzione del valore alla pericolosità è avvenuto tramite i periodi di ritorno.

La vulnerabilità degli elementi a rischio è valutata sia in relazione alla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento che all'intensità dell'evento stesso.

Il Piano Stralcio individua le necessità di intervento, in termini di compatibilità del rischio, costituite da misure non strutturali e strutturali a carattere intensivo ed estensivo per il riassetto idrogeologico del territorio. Le tipologie di intervento sono le seguenti:

a) Regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio (norme di salvaguardia):

- individuazione, delimitazione e disciplina delle aree di pericolo idrogeologico;
- individuazione, delimitazione e disciplina delle aree a rischio idrogeologico;

b) Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio:

Misure non strutturali:

- sistemi di monitoraggio e di allerta
- predisposizione di piani di emergenza

Misure strutturali di tipo estensivo:

- mantenimento delle aree di espansione naturale e intercettazione del trasporto solido sui corsi d'acqua montani;
- opere di idraulica forestale;
- riforestazione e miglioramento dell'uso agricolo del suolo a fini di difesa idrogeologica.

Misure strutturali di tipo intensivo:

- riferite al reticolo idrografico e ai versanti, rappresentate da opere per il controllo e il contenimento dei fenomeni di dissesto;
- riferite all'adeguamento delle infrastrutture viarie di attraversamento o interferenti.

Inquadramento Geologico E Geomorfologico

Il comprensorio comunale si sviluppa prevalentemente in direzione Nord – Sud e comprende oltre al capoluogo le frazioni di Campo Maiuri, Chiusa, Lauro, Marcigliano, Monticelli, Piedimonte, Roscigno, Trinità. Tutti i nuclei abitativi sono situati a Sud del M.te Tobenna e, ad eccezione di S. Mango, Piedimonte e Roscigno, le rimanenti frazioni sono ubicate a distanze superiori ad 1 km. dal piede del versante carbonatico.

I terreni affioranti appartengono alla serie mesozoica calcareo-dolomitica del Sistema di Piattaforma Carbonatica e Bacini (CPBS sensu D'Argenio et alii 1993). Nell'area comunale affiora la parte alta di tale successione (Giurassico - Cretacico), di natura essenzialmente calcarea. Il substrato carbonatico affiora a Nord, con la parte orientale del Colle Maddalena, e a Est del centro abitato di S. Mango Piemonte, con la parte occidentale del M.te Tobenna. Tali terreni individuano una monoclinale con immersione prevalente verso Nord - Ovest.

Il substrato nella restante parte del territorio comunale è costituito dai terreni flysciodi, di natura prevalentemente argillosa e marnosa con intercalazioni di calcari marnosi e di arenarie. I terreni più recenti sono rappresentati dai depositi continentali detritici e alluvionali del pleistocene e dell'olocene, oltre che dai depositi sciolti di copertura detritico-piroclastica.

Si riporta di seguito la descrizione schematica delle litologie del substrato geologico presenti nell'area comunale.

FORMAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO	CODICE	AREA mq
Calcarei con requienie e gasteropodi	Membro dei calcari e marne a Orbitolina - Calcarei, calcari dolomitici e dolomie; in subordine, verso l'alto, calcari marnosi e marne giallo verdi in strati sottili e medi	CRETACICO INF.	LCDM	101133
Calcarei con requienie e gasteropodi	Membro dei calcari e dolomie a lamellibranchi - Calcarei, calcari dolomitici e dolomie, ben stratificati	CRETACICO INF.	LCDS	384710
Calcarei a Radiolitidi	Calcarei e calcari dolomitici grigio chiaro e bianchi, in strati medi; calcilutiti nerastre fetide in strati sottili, spesso laminate	CRETACICO SUP.	LCRD	1696632
Calcarei con requienie e gasteropodi	Membro dei calcari a Alveolina e dolomie laminate - Dolomie, calcari dolomitici e calcari, in strati e banchi, talora laminati	CRETACICO SUP.	LDCL	551900
Argille Variegate Indifferenziate	Argilliti e argille grigio scure, verdastre e talora bruno rossastre; marne, marne argillose e marne calcaree; calcari, calcari marnosi e rare arenarie. Depositi di bacino marino profondo	OLIGOCENE ? - MIOCENE INF.	LAMC	1356003
Arenarie di Castiglione del Genovesi	Arenarie quarzose grigio marroni a cemento calcareo e argilliti; strati variabili da sottili a spessi; talora calcari in strati sottili	MIOCENE INF. - MIOCENE MED.	LARQ	331
Argille di Salerno	Argille, argille siltose e sabbiose, grigio azzurre con, a luoghi, intercalazioni di arenarie gradate e livelli di calcari evaporitici giallastri	MIOCENE SUP.	LAAS	57
Arenarie e sabbie di Salerno	Sabbie cementate e arenarie giallastre, in strati medi con, a luoghi, sottili intercalazioni di argille grigio azzurre	MIOCENE SUP. - PLIOCENE INF. ?	LSA	40948
Ignimbrite Campana	Tufo grigio cineritico, inglobante pomici, scorie e subordinate quantità di litici e cristalli; composizione da trachitica a trachifonolitica; Deposito da flusso	PLEISTOCENE SUP.	LTGC	823587
Sintema Masseria Acqua Santa	Ghiaie e sabbie fluviali con intercalazioni pelitiche limno-palustri, vulcanoclastiche e fluviali	PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE	LGSP	781129
Depositi piroclastici	Cineriti e pomici alternate a suoli sepolti; piroclastiti da caduta	PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE	LPR	2175
Detrito di falda	Depositi clastici eterometrici addensati o parzialmente cementati, a luoghi in corpi stratoidi, a elementi grossolani, angolari o subangolari, di natura calcarea o arenacea, e matrice sabbioso limosa	PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE	LDT	184133
Sedimenti fluviali attuali e recenti	Ghiaie, sabbie, sabbie ghiaiose e o limose, da sciolte a addensate, di fondovalle fluviale	OLOCENE SUP.	LGSS	44777

Tabella 5. Litologie del substrato geologico

La configurazione morfologica dell'areale riflette l'assetto geologico-strutturale dei terreni del substrato geologico ed è il risultato delle diverse fasi morfoevolutive responsabili del modellamento dell'area.

A scala comunale, la morfologia del territorio è contraddistinta da almeno tre settori caratterizzati tipologie di forme e processi differenti:

- settore dei rilievi carbonatici: caratterizzato da forme a prevalente controllo strutturale, pendenze molto elevate e da numerose scarpate morfologiche. Il versante meridionale di M. Tobenna rappresenta un classico esempio di modellamento per recessione rettilineo parallela con ancora evidente una scarpata sommitale non ancora evoluta;
- settore dei rilievi terrigeni: caratterizzato da pendenze da medie ad elevate, da irregolarità del profilo dei versanti, riconducibili a frane di substrato, e da una media densità di drenaggio;

- settore di fondovalle: caratterizzato da pendenze molto basse, inferiori al 10%, esso corrisponde ai terrazzi ignimbritici e all'accumulo detritico in forma di conoide alluvionale inattiva che conferiscono a tutta la zona una morfologia piuttosto piatta.

UNITA' MORFOLOGICA	MORFOTIPO	CODICE	AREA mq
UNITA' MORFOLOGICHE E FORME ASSOCIATE DI GENESI COMPLESSA	Crinale	CR	197803
	Lembo di paleosuperficie deposizionale dislocato dalla tettonica	LPD	23983
	Ripiano intermedio	RI	113433
	Sella	SLL	1429
	Versante denudazionale	VDC	315553
	Versante fluvio_denudazionale di bacino imbrifero collinare	VFDC	741017
	Versante fluvio_denudazionale di bacino imbrifero montano	VFDM	248949
FORME A CONTROLLO LITO_STRUTTURALE	Guglia_Pinnacolo	GLP	330
	Scarpata	SPE	27038
	Scarpata sommitale_cornice	SME	4808
	Versante di recessione evoluto	MEV	478117
	Versante litostrutturale	LEV	778432
FORME DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITA'	Cono detritico quiescente	CDQ	91747
	Falda detritica quiescente	FLDQ	149613
	Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e_o flussi detritici	VSCF	147567
FORME FLUVIALI E DI VERSANTE DOVUTE AL DILAVAMENTO	Conoide alluvionale	CA	909788
	Conoide detritico alluvionale quiescente	CDAQ	84891
	Conoide detritico colluviale	CCL	1967
	Forra o valle fluviale molto incisa	FRR	52660
	Fossi e solchi di erosione	FS	8096
	Scarpata di fosso in erosione	SFSS	1175
	Scarpata di terrazzo o di erosione fluviale	SEF	144905
	Scarpata fluviale soggetta a scalzamento al piede per erosione laterale	SEL	30283
	Talus detritico colluviale	TCL	205541
	Terrazzo fluviale	TF	38099
	Vallecola a fondo concavo	VCL	188213
	Vallecola a V	VLV	42015
	Zero Order Basin	ZOB	187740
FORME DI ORIGINE VULCANICA	Terrazzo e ripiano in ignimbriti e_o piroclastiti	TIG	615035
FORME ANTROPICHE	Alvei tombati e_o attraversamenti	TCAT	876
	Cava_sbancamento	CV	978
	Fronte di cava_sbancamento	FCV	54872
	Piazzale di cava_sbancamento	PCV	36660
IDROGRAFIA	Alveo fluviale o torrentizio	AL	43901

Il reticolo idrografico del territorio comunale risulta caratterizzato dalle aste principali dei torrenti Sordina e Fuorni che solcano il comprensorio in direzione S-SE e da varie incisioni secondarie poco sviluppate che incidono le discontinuità strutturali preferenziali dei versanti carbonatici.

La redazione del PAI ha tenuto conto di quanto segnalato dagli Enti Locali relativamente a specifiche situazioni di dissesto localizzato.

Nella tabella seguente si riportano le segnalazioni relative al territorio comunale. Esse sono state rappresentate graficamente nell'elaborato di Piano: "Carta inventario dei dissesti segnalati" in scala 1:25.000.

ID SEGNALAZIONE	ENTE SEGNALANTE	LOCALITA'
65121_1	Comune di SAN MANGO PIEMONTE	Frane sponde Torrente Fuorni
65121_2	Comune di SAN MANGO PIEMONTE	Parco Fiorito

Scenari di franosità

La frequenza, l'entità e la tipologia dei fenomeni franosi rilevati sono condizionati fortemente dalla natura e dall'assetto strutturale dei terreni affioranti. Ai diversi ambiti morfostrutturali corrisponde infatti una franosità caratteristica. L'area di affioramento del substrato litoide è caratterizzata da frane del tipo crollo e, laddove i versanti presentano una diffusa copertura piroclastica, colata rapida di fango. I crolli coinvolgono prevalentemente le scarpate in roccia situate a più altezze lungo i versanti mentre le colate si innescano per la maggior parte dalle concavità morfologiche che presentano significativi accumuli di depositi di copertura. L'area di affioramento delle successioni terrigene è caratterizzato da frane di tipo scorrimento rotazionale e colata lenta; spesso i fenomeni riconosciuti sono misti: derivanti cioè dalla combinazione dei due tipi di movimento appena citati.

In alcune concavità morfologiche caratterizzate dall'accumulo di depositi colluviali e, talvolta, a monte dei fenomeni franosi, sono riconoscibili movimenti lenti del tipo creep superficiale. Si riporta di seguito un quadro riassuntivo degli eventi di frana rilevati e rappresentati nella "Carta inventario dei fenomeni franosi e della relativa intensità in funzione delle massime velocità attese"; i principali dati relativi ai singoli eventi di frana sono riportati in appendice I.

TIPOLOGIA DI FRANA	INTENSITA'	NUMERO FRANE	NUMERO FRANE TOTALE	TOTALE PER INTENSITA' numero	TOTALE PER INTENSITA' %
Colata estremamente rapida di fango	I3 - Alta	7	27	8	30,0
Crollo	I3 - Alta	1			
Scorrimento rotazionale Colata lenta	I2 - Media	9		9	33,0
Creep superficiale	I1 - Bassa	10		10	37,0

Tabella 6. Quadro riassuntivo degli eventi di frana rilevati

In accordo con l'orientamento assunto per la valutazione dell'assetto idro-geologico del territorio, che prevede di inquadrare la franosità pregressa per ambiti geomorfologici omogenei, le criticità legate ai diversi insediamenti e infrastrutture sono state distinte per tipologia, riunendole nei settori di seguito riportati. **Si precisa inoltre che sono da considerarsi critiche tutte le aree indicate nella cartografia di Piano a rischio molto elevato R4 e elevato R3, laddove esse sono riferite a edifici e infrastrutture esistenti e non a previsioni di pianificazione urbanistica non ancora attuate.**

- Versante meridionale M. Tobenna* – Le aree critiche corrispondono a quelle urbanizzate delle frazioni di Roscigno, Piedimonte e San Nicola situate al piede del versante. A monte di tali aree non sono state riconosciute evidenze di frane pregresse, tuttavia, il versante presenta condizioni geomorfologiche predisponenti a frane di crollo e colate detritiche. Le aree di potenziali distacco sono rappresentate dalle scarpate sommitali e dai, seppure modesti, accumuli detritici presenti sul versante stesso.
- Versante che si sviluppa da Castello Merola fino all'abitato di San Mango* – Particolarmente critiche risultano le aree urbanizzate dell'abitato di San Mango, situate immediatamente al piede del versante su di un'area di naturale invasione di potenziali colate rapide.
- Versante in località Parco Fiorito* – In tale area sono stati riconosciuti fenomeni di scorrimento rotazionale – colata che creano condizioni di criticità ai fabbricati esistenti.


Gli studi realizzati hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo delle diverse tipologie dei movimenti franosi avvenuti e dell'insieme dei principali fattori predisponenti che concorrono alla suscettibilità a franare del territorio comunale. Sulla base dei dati raccolti, la pericolosità da frana è stata valutata sia per le aree di frana censite (riportate in Appendice I), sia per gli ambiti geomorfologici che rappresentano le aree di possibile evoluzione e/o occorrenza di nuove frane. La perimetrazione di aree a diversa classe di rischio è stata ottenuta, infine, dalla combinazione della pericolosità con il danno potenziale atteso.

I criteri adottati per la definizione del danno potenziale atteso, della pericolosità e del rischio sono ampiamente descritti nelle rispettive relazioni tecniche di Piano.

I grafici seguenti illustrano, per il territorio comunale, rispettivamente:

- l'incidenza delle diverse classi di pericolosità da frana nel territorio comunale;
- l'incidenza delle diverse classi di rischio da frana relative a tutte le aree zonate dallo strumento urbanistico comunale;
- l'incidenza delle diverse classi di rischio da frana relative a tutte le aree edificate nel territorio comunale.

I valori riportati sono espressi in termini di dati areali di base, indicatori normalizzati e indici sintetici.


SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq 6,0	Area comunale in AdB kmq 6,0	Area comunale in AdB % 100	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità
			NP		0,04	0,01	ii-PfC-N12 0,54
			P1	d-PfC1	1,84	i-PfC1 0,31	
			P2	d-PfC2	1,32	i-PfC2 0,22	
			P3	d-PfC3	2,54	i-PfC3 0,43	ii-PfC-34 0,45
			P4	d-PfC4	0,12	i-PfC4 0,02	

Dato d-PfCn: Area del territorio comunale in Pn

Indicatore i-PfCn: Area del territorio comunale in Pn / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice ii-PfC-N12: Somma delle aree del territorio comunale in NP, P1, P2 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice ii-PfC-34: Somma delle aree del territorio comunale in P3, P4 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB


SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq 6,0	Area comunale in AdB kmq 6,0	Zonazione comunale in AdB kmq 0,3	Classe rischio	Dato	Area mq	Indicatore di rischio	Indice di rischio
			NPR		382	0,00	ii-RfC-N12-ZU 0,79
			R1	d-RfC1-ZU	167451	i-RfC1-ZU 0,48	
			R2	d-RfC2-ZU	108836	i-RfC2-ZU 0,31	
			R3	d-RfC3-ZU	71571	i-RfC3-ZU 0,21	ii-RfC-34-ZU 0,21
			R4	d-RfC4-ZU	0	i-RfC4-ZU 0,00	

Dato d-RfCn-ZU: Area della zonizzazione urbanistica comunale in Rn

Indicatore i-RfCn-ZU: Area della zonizzazione urbanistica comunale in Rn / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

Indice ii-RfC-N12-ZU: Somma delle aree della zonizzazione urbanistica comunale in NPR, R1, R2 / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

Indice ii-RfC-34-ZU: Somma delle aree della zonizzazione urbanistica comunale in R3, R4 / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq 6,0	Area comunale in AdB kmq 6,0	Area edificata comunale in AdB mq 112.456	Classe rischio	Dato	Area mq	Indicatore di rischio	Indice di rischio
			NPR		1	0,00	
			R1	d-RfC1-ED	64751	i-RfC1-ED 0,58	ii-RfC-N12-ED 0,85
			R2	d-RfC2-ED	30674	i-RfC2-ED 0,27	
			R3	d-RfC3-ED	17019	i-RfC3-ED 0,15	
			R4	d-RfC4-ED	11	i-RfC4-ED 0,00	ii-RfC-34-ED 0,15

Dato d-RfCn-ED: Area edificata comunale in Rn

Indicatore i-RfCn-ED: Area edificata comunale in Rn / Area totale edificata del territorio comunale in AdB

Indice ii-RfC-N12-ED: Somma delle aree edificate comunali in NPR, R1, R2 / Area totale edificata del territorio comunale in AdB


Indice ii-RfC-34-ED: Somma delle aree edificate comunali in R3, R4 / Area totale edificata del territorio comunale in AdB

I grafici seguenti illustrano, per il territorio comunale, rispettivamente:

- l'incidenza delle diverse classi di pericolosità idraulica e da colata nel territorio comunale;
- l'incidenza delle diverse classi di rischio idraulico e da colata relative a tutte le aree antropizzate del territorio comunale.

Le aree a suscettibilità da colata (ASC) sono state equiparate, per gli aspetti normativi, ad aree con livello di pericolosità P4. Tale approccio cautelativo tiene conto del fatto che la valutazione e verifica dei diversi livelli di pericolosità, richiede specifici studi di approfondimento da realizzare per ogni singolo bacino o sottobacino, così come effettuato nell'area studiata nell'ambito del Progetto Pilota Sambuco (al quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti tecnici degli studi di approfondimento).

I valori riportati sono espressi in termini di dati areali di base, indicatori normalizzati e indici sintetici.


SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq 6,0	Area comunale in AdB kmq 6,0	Area comunale in AdB % 100	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità
			NP		5.807	0.97	
			C		0.009	0.00	ii-FiC-NB32 0.98
			B3	d-FiCB3	0.010	i-FiCB3 0.00	
			B2	d-FiCB2	0.009	i-FiCB2 0.00	
			B1	d-FiCB1	0.014	i-FiCB1 0.00	
			A	d-FICA	0.119	i-FICA 0.02	ii-FiC-B1A 0.02

Dato d-FiCXn: Area del territorio comunale in fascia Xn

Indicatore i-FiCXn: Area del territorio comunale in fascia Xn / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice ii-FiC-NB32: Somma delle aree comunali in fascia C, B3, B2 e non pericolose NP / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice ii-FiC-B1A: Somma delle aree comunali in fascia B1, A / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB


SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area comunale in AdB %	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità
6.0	6.0	100	NP		5.968	1.000	ii-PcC-N2 1.000
			P2	d-PcC2	0.000	i-PcC2 0.000	
			P3	d-PcC3	0.000	i-PcC3 0.000	ii-PcC-34 0.000
			P4		0.000		
			P4 (ASC)	d-PcC4	0.000	i-PcC4 0.000	

Dato **d-PcCn**: Area del territorio comunale in Pn

Indicatore **i-PcCn**: Area del territorio comunale in Pn / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PcC-N2**: Somma delle aree del territorio comunale in NP, P1, P2 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PcC-34**: Somma delle aree del territorio comunale in P3, P4 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB


SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area antropizzata comunale in AdB ha	Classe rischio	Dato	Area Ha	Indicatore di rischio	Indice di rischio
6.0	6.0	82.62	NPR		82.02	0.99	ii-RiC-N12 0.99
			R1	d-RiC1	0.02	i-RiC1 0.00	
			R2	d-RiC2	0.03	i-RiC2 0.00	ii-RiC-34 0.01
			R3	d-RiC3	0.39	i-RiC3 0.00	
			R4	d-RiC4	0.16	i-RiC4 0.00	

Dato **d-RiCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn

Indicatore **i-RiCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RiC-N12**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in NPR, R1, R2 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RiC34**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in R3, R4 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

SAN MANGO PIEMONTE							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area antropizzata comunale in AdB mq	Classe rischio	Dato	Area Ha	Indicatore di rischio	Indice di rischio
6.0	6.0	826 237	NPR		82.62	1.000	ii-RcC-N12 1.000
			R1	d-RcC1	0.00	i-RcC1 0.000	
			R2	d-RcC2	0.00	i-RcC2 0.000	ii-RcC-34 0.000
			R3	d-RcC3	0.00	i-RcC3 0.000	
			R4	d-RcC4	0.00	i-RcC4 0.000	

Dato **d-RcCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn

Indicatore **i-RcCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RcC-N12**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in NPR, R1, R2 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RcC34**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in R3, R4 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Le tipologie dei dissesti idraulici riscontrati riguardano le aste pedemontane, dove si registrano esondazioni di lieve entità dovute ad insufficienza delle sezioni di deflusso. Le carte della pericolosità e del rischio riportano i risultati degli aggiornamenti, mentre nelle monografie di calcolo sono riportate le schede delle opere e dei punti analizzati con rilievi, fotografie e relativi calcoli idraulici. Si evidenzia infine come le porzioni vallive del Fiume Fuorni e del Torrente Sordina siano caratterizzate da dinamiche planimetriche dell'alveo, particolarmente nei tratti meandriformi. Per quanto questa mobilità planimetrica possa essere fonte di criticità, con erosione di aree agricole e instabilizzazione di elementi antropici di varia natura, essa,

in generale, va considerata come espressione delle dinamiche morfologiche proprie del corso d'acqua. Le indicazioni derivanti dalla individuazione dei dissesti pregressi, dei processi morfoevolutivi agenti sul territorio e della loro interazione con gli insediamenti e le infrastrutture, consentono di stabilire le **linee generali di intervento mirate alla mitigazione del rischio idro-geologico**. Esse andranno articolate attraverso le misure strutturali e non strutturali di seguito indicate. Gli interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana dovranno prevedere misure strutturali laddove le condizioni di rischio siano riferite a un'area ben definita (es. pareti verticali soggette a crolli, elevati spessori di depositi di copertura lungo i versanti e incombenti su specifiche aree urbanizzate, frane attive o quiescenti in successioni terrigene ecc...); le misure non strutturali possono costituire integrazione e/o completamento delle precedenti e sono da preferire laddove i livelli di pericolosità e rischio sono diversificati all'interno di un ambito morfologico ampio ma ben definito. Di seguito si riporta uno schema illustrativo delle misure da adottare per il riassetto idrogeologico, seguito da una loro descrizione sintetica.

	Scenario di franosità								
	Crollo			Colata detritica e/o piroclastica			Frane complesse		
Linea di intervento Ambito geomorfologico	Misura non strutturale	Misura strutturale estensiva	Misura strutturale intensiva	Misura non strutturale	Misura strutturale estensiva	Misura strutturale intensiva	Misura non strutturale	Misura strutturale estensiva	Misura strutturale intensiva
Bacino o sottobacino idrografico				aps.1 rus.1 rus.2 rus.3 mat.1	mse.1 mse.2		aps.1 rus.1 rus.2 rus.3 mat.1	mse.1 mse.2	
Versante				rus.1 mat.1	mse.2	msi.1	aps.2 rus.1 rus.2 rus.3 mat.1	mse.2	msi.1
Scarpata	aps.2 rus.1 rus.3 mat.1		msi.1						

Tabella 7. Interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana

I – Misure non strutturali

Attività di previsione e sorveglianza (aps)

aps.1. monitoraggio meteo-idrologico del rischio di frana:

Tale misura risulta essere il principale intervento per gli ambiti territoriali interessati da frane di colata rapida, in quanto misure strutturali di tipo intensivo possono risultare non applicabili in areali molto vasti. Essa è da applicare, pertanto, alla scala di bacino idrografico o di ampio settore significativo di territorio (versante). Il monitoraggio meteo-idrologico deve rientrare in un quadro complessivo di pianificazione della protezione civile. L'ubicazione dei pluviometri dovrà integrare la rete esistente, tenendo conto della variabilità della piovosità locale in funzione dell'altitudine e esposizione dei versanti. Dovrà essere prevista la trasmissione in tempo reale delle informazioni al fine di attivare un sistema di 'allerta rapido' per l'applicazione delle misure di protezione civile.

aps.2. monitoraggio di sorveglianza e/o controllo strumentale di frana attiva o quiescente:

attraverso misurazioni pluviometriche, inclinometriche, piezometriche ed estensimetriche del fenomeno franoso. La scelta del tipo di monitoraggio più opportuno dovrà essere individuata, in fase di studio, sulla base della tipologia di frana e dei meccanismi evolutivi propri di ogni singolo dissesto.

Tale misura è indispensabile per:

- valutare le deformazioni dei terreni, delle oscillazioni piezometriche e, nel caso di frane in successioni terrigene, le pressioni interstiziali in terreni saturi;
- verificare l'efficacia di eventuali interventi strutturali intensivi già realizzati.

Regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio (rus)

Regole ben definite riguardo l'utilizzo delle aree a pericolosità da frana sono fondamentali per la riduzione del rischio idro-geologico. Esse riguardano sia le aree urbane, esistenti e di progetto, sia quelle extra-urbane.

rus.1. *revisione degli strumenti urbanistici vigenti in termini di compatibilità con le condizioni di rischio:* potrà essere attuata mediante verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici anche mediante studi finalizzati alla ripermimetrazione e caratterizzazione dei dissesti e delle aree critiche.

rus.2. *indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica:* dovrà essere prevista la manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia dei drenaggi superficiali, delle aree terrazzate a fini agricoli, prevedendone l'eventuale recupero laddove queste dovessero versare in stato di abbandono. Le pratiche e le tecniche colturali, inoltre, dovranno essere finalizzate alla prevenzione degli incendi.

rus.3. *indirizzi e prescrizioni per la progettazione di opere private, pubbliche e di interesse pubblico secondo criteri di compatibilità con le condizioni di rischio idrogeologico:* si richiamano le indicazioni relative all'adeguamento degli strumenti urbanistici, sottolineando che la progettazione di qualsiasi opera non potrà prescindere da una adeguata valutazione di compatibilità idro-geologica.

Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici (mat)

mat.1. *manutenzione programmata sui versanti e sulle relative opere di stabilizzazione:* mantenimento delle condizioni attuali di assetto del territorio con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei versanti (es. disgaggio lungo i costoni rocciosi, rimozione di materiale in condizioni di equilibrio precario) e delle opere di sistemazione presenti (es. rimozione dei sedimenti accumulati in corrispondenza delle briglie).

II – Misure strutturali di tipo estensivo (mse)

Gli interventi di tipo estensivo, a carattere permanente e diffuso, riguardano estesi ambiti territoriali e sono finalizzati: a migliorare l'assetto idro-geologico e a prevenire fenomeni di dissesto di versante. Per il conseguimento di tali finalità sono da preferire misure di:

mse.1. opere di idraulica forestale sul reticolo idrografico minore;

mse.2. riforestazione e miglioramento dell'uso agricolo del suolo a fini di difesa idrogeologica.

III – Misure strutturali di tipo intensivo (msi)

msi.1. *riferite al reticolo idrografico minore e ai versanti, rappresentate da opere con funzione di controllo e contenimento dei fenomeni di dissesto:* Tali opere, localizzate e dimensionate in modo opportuno in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere diversificate in funzione delle tipologie dei dissesti:

- Per le frane di crollo, ribaltamento o scorrimento traslativo, l'uso di reti metalliche paramassi, chiodature e tirantature, barriere paramassi consentirebbero un'efficace azione difensiva delle aree minacciate. Dovranno essere previsti contestualmente programmi di manutenzione e verifiche di efficienza e efficacia degli interventi.
- Per le frane in terreni piroclastici o arenaceo-argillosi, che possono presentare comportamenti differenziati (frane superficiali e frane profonde), il dimensionamento e la scelta progettuale delle opere da effettuare dovrà tenere conto di tali caratteristiche.

La tipologia delle opere da effettuare potrebbe pertanto essere così articolata:

- frane superficiali (scorrimenti e colate nella coltre alterata del substrato arenaceoargilloso e piroclastiti): canalette inerbite, palizzate, drenaggi superficiali e sotterranei (trincee), risagomature del versante, muri a secco, gabbionate, rimboschimento.
- frane profonde (scorrimenti e scorrimenti rotazionali-colata nel flysch arenaceoargilloso): palificate (micropali o pali), drenaggi superficiali e sotterranei (trincee drenanti), pozzi drenanti e dreni suborizzontali, ancoraggi e tirantature, risagomature del versante, muri a secco, gabbionate, rimboschimento.

Per ridurre i fenomeni di dissesto che si sono riscontrati su questa parte del territorio, perseguendo nel contempo la salvaguardia quali-quantitativa della risorsa idrica e la salvaguardia/recupero dell'integrità ecologica e idromorfologica del reticolo idrografico, si dovranno adottare le seguenti linee di intervento, che dovranno essere dettagliate caso per caso in funzione delle singole situazioni.

Prioritari sono gli interventi di messa in sicurezza dei nuclei abitati, che andrà perseguita in primo luogo con difese dei singoli nuclei, senza compromettere complessivamente l'estensione delle aree esondate.

Nei tratti a più spiccato andamento meandri forme, quando l'urbanizzazione del territorio lo permette, gli eventuali rilevati arginali andranno attestati sull'inviluppo esterno dei meandri e andranno evitati risezionamenti. Deve essere tenuto in conto che questa impostazione, comporta un minore sviluppo lineare delle opere di difesa, una loro minore elevazione e, quindi, minori costi di realizzazione, rispetto all'approccio altre volte impiegato di seguire pedissequamente il tracciato dei meandri. Per le aree intercluse dagli argini dovranno essere perseguiti obiettivi di riqualificazione ambientale.

La fase di ideazione e caratterizzazione degli interventi dovrà avvenire in modo unitario a livello di bacino, collaborando attivamente con le amministrazioni comunali dei territori più a valle, e dovrà essere supportata da approfondimenti idraulici di tipo bidimensionale a moto vario.

Questo perché la riduzione delle aree allagabili, ha non marginali effetti di aggravamento della pericolosità a carico dei territori a valle. Dovrà quindi essere curata anche la sequenza con cui gli interventi andranno attuati, così da non determinare mai, anche solo in transitorio, condizioni di aggravamento della pericolosità rispetto allo stato di fatto. Conservare elevata la naturale capacità di invaso e laminazione delle piene comporta riduzioni della pericolosità a valle e, quindi, complessivamente minori costi di intervento per la riduzione del rischio.

Al di fuori dei centri abitati le indicazioni di riassetto sono le seguenti:

1. mantenimento e potenziamento delle aree di espansione naturale esistenti;
2. riqualificazione del corso d'acqua incentrata sulla salvaguardia delle dinamiche di meandro, a questo scopo andrà sviluppato uno studio geomorfologico per identificare la Fascia di Mobilità Fluviale¹ prevedendo interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica (erosione di terreni da parte del fiume) solo per le aree ad essa esterne;
3. interventi puntuali di riduzione della vulnerabilità per gli elementi antropici a rischio.

In ogni caso va definita e consolidata una pratica di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico la sola che, congiuntamente ad un servizio di presidio territoriale continuo e permanente, ai fini della tempestiva e puntuale individuazione e rimozione di situazioni locali e diffuse di incremento della pericolosità, può assicurare il permanere nel tempo di livelli di sicurezza elevati.

La manutenzione ordinaria dovrà strutturarsi attorno alle seguenti azioni prioritarie:

- Gestione della vegetazione riparia attraverso periodici tagli selettivi di ringiovanimento che, mantenendo la continuità e l'integrità della fascia riparia, eliminano le alberature di maggiori dimensioni e senescenti che possono costituire ostacolo grave al deflusso delle piene o rischiare di crollare nell'alveo attivo; il taglio a raso della vegetazione, va limitato ai soli tratti di attraversamento dei centri abitati o in diretta prossimità di attraversamenti, e nei quali tale attività si renda indispensabile per garantire la pubblica e privata incolumità.
- Rimozione dei rifiuti solidi dalle sponde e fondo degli alvei.
- Periodica pulizia dei tratti di alveo tominati e delle luci degli attraversamenti, tali operazioni andranno facilitate attraverso la predisposizione di adeguati accessi.

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
011	0651210110	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-011-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	15612,85

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
012	0651210120	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-012-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	17377,12

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
013	0651210130	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-013-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Creep superficiale	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente lento	quiescente	costante	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra coesiva	5794,76

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
014	0651210140	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-014-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Creep superficiale	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente lento	quiescente	costante	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra coesiva	29944,22

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
015	0651210150	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-015-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	3317,65

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
016	0651210160	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-016-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	1479,19

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
017	0651210170	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-017-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Crolo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		roccia	1296,90

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
018	0651210180	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-018-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	7604,79

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
019	0651210190	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-019-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	1085,00

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
020	0651210200	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-020-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	5654,99

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
021	0651210210	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-021-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di fango	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra granulare	8071,31

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
022	065121022A	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-022-A
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	34220,92

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
022	065121022B	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-022-B
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	41277,99

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
023	065121023A	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-023-A
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	7165,86

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
023	065121023B	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-023-B
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Creep superficiale	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente lento	quiescente	costante	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra coesiva	8642,01

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ ADB
024	065121024A	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-024-A
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Scorrimento rotazionale_ Colata lenta	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
moderato	quiescente	retrogressivo	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dai 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		unita' complessa	7054,37

SIGLA	ID_ IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ ADB
024	065121024B	SAN MANGO PIEMONTE	Studio GEORES	065121-024-B
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	SALERNO	Regionale Destra Sele	Creep superficiale	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente lento	quiescente	costante	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dai 03_03_2009 al 11_03_2009	n.d.		terra coesiva	9981,17

Il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

Nel 2005 la Regione Campania si è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare (PRB), predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del 01.04.05 e successivamente con Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N. Speciale del 09.09.05.

La redazione del Piano, finanziata a valere sulle risorse della Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006 azione a), fu curata dall'ARPAC nel corso del 2004, sulla base delle "Linee Guida per la Redazione del Piano Regionale di Bonifica" definite da un Gruppo Tecnico, precedentemente istituito con Ordinanze Commissariali n. 248 del 23.09.03 e n.328 del 01.12.03, costituito da rappresentanti della Regione Campania, del Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania e dell'ENEA.

Nel PRB 2005 la Regione Campania aveva provveduto a:

- istituire l'anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e le competenze;
- definire i criteri e le procedure per l'inserimento di un sito nel censimento dei siti potenzialmente inquinati;
- definire i criteri e le procedure per l'adozione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare e per il suo aggiornamento periodico e la gestione successiva, in ottemperanza a quanto previsto all'Articolo 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- definire i criteri per la gestione dei siti inquinati ed indicare procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'Articolo 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e all'Articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471;

- specificare le competenze, già individuate dalla normativa nazionale, dei vari soggetti pubblici e privati e le funzioni che sono chiamati a svolgere per rispondere alle esigenze di Piano;
- individuare le disposizioni finanziarie a supporto delle attività di bonifica.

Nel mese di aprile del 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.152/06, che nella parte IV detta le nuove norme in materia di gestione di rifiuti e di siti contaminati, abrogando sia il D.Lgs. n.22/97, sia il suo regolamento di attuazione, il D.M. 471/99, in vigore dei quali era stato redatto il predetto PRB.

Il D.Lgs. n.152/06 all'art. 199, nel lasciare formalmente invariati i contenuti dei Piani di Bonifica, stabilisce che le Regioni provvedano al loro adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

In questo contesto si inquadra la presente revisione del Piano Regionale di Bonifica ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii, che è stata curata da ARPAC, inizialmente su incarico del Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, acquisito il parere favorevole della Regione Campania.

Successivamente, essendo subentrato con l'OPCM n.3849 del 19/02/10 il Commissario Delegato per la liquidazione della precedente struttura Commissariale, la redazione del Piano Regionale di Bonifica è rientrata tra le competenze ordinarie della Regione, che, allo scopo, ha appositamente affiancato ad ARPAC un gruppo di esperti interni alla Amministrazione Regionale, al Commissariato di Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque e all'ARCADIS, designato con Decreto dell' AGC 05 della G.R. della Campania n.954 del 06/09/2010.

Nel PRB edizione 2005, i siti inquinati e potenzialmente inquinati erano stati raggruppati in due diversi elenchi: l'anagrafe dei siti da bonificare ed il censimento dei siti potenzialmente inquinati di cui ne entra a far parte San Mango Piemonte.

Erano confluite nell'anagrafe dei siti da bonificare tutte le aree definibili inquinate ai sensi del D.M. 471/99, vale a dire i siti che presentassero livelli di contaminazione o alterazioni chimiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un superamento delle concentrazioni limite accettabili in relazione alla destinazione d'uso del sito.

Erano, invece, confluite nel censimento tutte le aree definibili come potenzialmente inquinate ai sensi del D.M. 471/99, vale a dire i siti dove, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussisteva la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee fossero presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

In considerazione della particolare situazione della Regione Campania, nel censimento erano stati inseriti anche i siti di abbandono incontrollato di rifiuti, sebbene esclusi dal campo di applicazione della normativa.

In totale erano stati inseriti n. 48 siti nell'anagrafe e n. 2551 nel censimento, come riepilogato nella Tabella seguente.

SITI INSERITI NEL PRB 2005	ANAGRAFE	CENSIMENTO
Attività produttive	33	1548
Discariche	10	237
Altro	5	
Abbandoni incontrollati di rifiuti		766
Totale	48	2551

Tabella 8. Anagrafe siti del PRB 2005.

Il censimento dei siti potenzialmente inquinati del PRB 2005 è stato condotto ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.22/97 e dal D.M. 471/99. Per questa ragione, nel censimento erano presenti siti per i quali non era stato ancora accertato il superamento delle CLA, ma che, ai sensi delle citate normative, erano considerati potenzialmente inquinati, quali ad esempio, attività produttive dismesse, discariche autorizzate, attività produttive con specifici cicli di lavorazione, impianti di trattamento rifiuti, aziende a rischio di incidente rilevante, cave abbandonate etc. Nel censimento erano stati altresì inclusi gli abbandoni incontrollati di rifiuti e le discariche abusive.

Sulla base della normativa allora vigente, l'inserimento di un sito nel censimento comportava l'obbligo di procedere ad effettuare indagini per la caratterizzazione della effettiva condizione di inquinamento del sito.

Dei n. 2551 siti del censimento del PRB 2005:

1. n. 520 siti, elencati nell' Allegato 1, fanno registrare uno stato di avanzamento degli interventi a settembre 2010;
2. n. 707 siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), per i quali non risultano attivate le procedure, sono stati inseriti nel presente Piano nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati di interesse nazionale (CSPC SIN);
3. n. 766 siti di abbandono incontrollato di rifiuti non sono oggetto del presente Piano;
4. n. 558 siti, non ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale e per i quali ad oggi non risulta accertato il superamento delle CSC, sono stati raggruppati nell'elenco di cui all' Allegato 5, che sarà trasferito ai Comuni competenti, per la effettuazione di verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari.

Nella Tabella di seguito riportata, i siti dell'allegato 1 sono stati sinteticamente raggruppati in base allo stato dell'iter procedurale a settembre 2010.

Stato iter procedurale siti del censimento del PRB 2005	
ITER PROCEDURALE	N. SITI
Bonificato	6
Bonifica in corso	3
Analisi di rischio approvata	98
Analisi di rischio presentata	15
Progetto definitivo di bonifica eseguito	3
Progetto definitivo di bonifica approvato	5
Progetto definitivo di bonifica presentato	3

Tabella 9. Stato procedurale dei siti del PRB 2005

A valere sulle risorse di cui alla Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006 sono stati realizzati interventi su aree pubbliche e/o di competenza pubblica inserite nell'edizione 2005 del PRB.

Essi si sono articolati in due filoni principali, che hanno riguardato rispettivamente:

- esecuzione di indagini preliminari e di interventi di caratterizzazione di discariche pubbliche e/o di competenza pubblica dell'intero territorio regionale inserite nell' anagrafe o nel censimento dei siti potenzialmente inquinati ai sensi del D.M. 471/99;
- esecuzione di interventi di sub perimetrazione dei SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" e "Aree del Litorale Vesuviano";
- caratterizzazione e bonifica di aree pubbliche e/o di competenza pubblica ricadenti nella perimetrazione provvisoria dei siti di interesse nazionale.

Per quanto riguarda il punto 1, con Deliberazione n. 400 del 28.03.06 la Giunta Regionale della Campania ha disposto il finanziamento di interventi consistenti in indagini preliminari, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici e/o di competenza pubblica.

A valere su tali risorse in totale sono stati effettuati interventi di caratterizzazione su n. 146 discariche, è stato concluso l'intervento di bonifica di Piazzale Tecchio a Napoli e per la ex discarica Macchia Soprana sono state effettuate la rimozione dei rifiuti e la risistemazione a nuova discarica. All'esito della caratterizzazione sono state già inserite nell'ASB del presente Piano n. 99 discariche, in quanto hanno svolto le successive fasi previste dall'iter di bonifica. Delle restanti n. 47 discariche, in seguito all'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, 30 sono risultate potenzialmente contaminate, e sono al momento in attesa dei risultati dell'analisi di rischio o della loro approvazione in sede di Conferenza di Servizi, e 18 sono risultate non contaminate. A San Mango Piemonte è stata rinvenuta una discarica all'esterno dell'area oggetto della variante e di verifica di assoggettabilità.




Figura 8. Cartografia dei siti inseriti in anagrafe (Fonte BURC).

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Attraverso i Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE n. 43/92 "Habitat") e le Zone di Protezione Speciale (Direttiva CEE n. 409/79 "Uccelli") la Commissione europea prevede di realizzare il progetto *Rete Natura 2000*, un'infrastruttura ambientale di connessione tra tutte le aree protette europee (parchi, riserve e le stesse aree S.I.C e Z.P.S.). Gli obiettivi della Direttiva Habitat sono quelli di favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le aspettative di sviluppo delle popolazioni locali; conservare non solo gli habitat naturali meno modificati ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc) per coinvolgere tutte le aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Dalle schede predisposte dal Ministero dell'Ambiente risultano le caratteristiche principali del SIC e della ZPS che interessano il territorio di San Mango Piemonte:

- **IT8040021** – ZPS *Monti Picentini*: massiccio appenninico di natura calcarea e dolomitica con presenza di fiumi incassati in valloni profondamente incisi; fenomeni di carsismo.

Popolazione vegetale tra le più rappresentative dell'Appennino campano. Praterie xerofile con specie endemiche; foreste di caducifoglie; stazioni di *Pinus nigra*. Importante avifauna; mammiferi (*canis lupus*); anfibi e rettili.

Proposta di Piano Energetico Ambientale della Campania

Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia eco-efficiente, idrogeno e reti "smart-grid" di distribuzione energetica. Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013.

Il Piano, in particolare, individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni:

- la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:

- raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020;
- incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali;
- promuovere processi di filiere corte territoriali;
- stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali;
- generare un mercato locale e regionale della CO₂;

- potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva.

In particolare viene perseguito quale interesse prioritario che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.

L'obiettivo strategico assunto dalla Regione è quello del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica, tenendo conto degli scenari in atto e delle evoluzioni tendenziali dei prossimi anni subordinando tale obiettivo al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi delle emissioni di CO₂, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda.

In quest'ottica e in funzione di un futuro prevedibile *burden sharing* tra le regioni, il PEAR indica tra gli obiettivi specifici di settore:

- il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020;
- l'incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020.

Il conseguimento degli obiettivi energetici viene correlato ad un processo di sviluppo industriale per la produzione di componenti e di sistemi, facendo ricorso alle cosiddette vocazioni "energetiche territoriali" ed alle conseguenti aspettative di mercato.

Altro punto strategico specificato nel PEAR concerne la promozione della filiera agroenergetica mediante un approccio integrato per la valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili nei territori rurali.

I sistemi e le filiere agro-energetiche vengono inoltre proposti quali strumenti concorrenti al superamento di alcune problematiche territoriali relative alla riqualificazione ambientale, quali quelle legate alla bonifica, alla riconversione produttiva nonché alla riorganizzazione economica di significative porzioni di territorio extra urbano.

Allo stato attuale la competitività del sistema economico regionale è fortemente penalizzata dai costi energetici sia per i cittadini che per le imprese; con un sistema elettrico regionale che vale per consumi circa il 6% di quello nazionale e che ha un deficit di produzione in diminuzione ma ancora elevato, le politiche energetiche regionali assumono un ruolo centrale per la competitività del sistema Campania.

I fattori che ancora impediscono un pieno sviluppo del comparto delle rinnovabili nella Regione Campania possono essere riassunti nei seguenti punti:

- l'incertezza di una politica energetica nazionale con uno scenario temporale ampio e garantito;
- le criticità ancora emergenti nell'applicazione e attuazione dei procedimenti amministrativi causati dalla complessità dell'iter autorizzativo;
- le barriere finanziarie legate soprattutto all'accesso al credito privato;
- la dipendenza del comparto dall'import tecnologico da altri paesi comunitari;
- la debolezza della rete nazionale e locale, impreparata e inadeguata all'impostazione radicalmente diversa derivante dallo sviluppo della generazione distribuita da fonti discontinue;
- la fioritura esponenziale di sindromi di NIMBY relative alla localizzazione di qualsiasi installazione tecnologica energetica o per il ciclo rifiuti;

- la deresponsabilizzazione ed incoerenza della filiera politica e istituzionale circa gli obblighi e le opportunità derivanti dallo scenario energetico di Kyoto.

La strategia di piano regge su quattro pilastri programmatici:

- riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- diversificazione e decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- creazione di uno "spazio comune" per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

Dei quattro pilastri, il coordinamento territoriale dei primi due (politiche di riduzione della domanda e di decentramento della produzione) è l'obiettivo strategico su cui far convergere trasversalmente gli altri due.

Gli ambiti verso cui il PEAR indirizza i suoi studi sono l'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'ambito agroenergetico, la mobilità sostenibile.

Per effettuare la stima del risparmio energetico legato all'efficientamento del patrimonio edilizio regionale, l'esistente è stato caratterizzato suddividendolo in tre settori: residenziale, terziario e pubblica amministrazione.

Nell'ambito di questa analisi, il settore residenziale in Campania è stimato pari al 90% dell'edilizia totale presente, mentre il resto (edilizia pubblica, settore terziario, etc.) è valutato pari al rimanente 10%. Sono comunque esclusi i fabbricati per usi industriali.

I dati di partenza necessari per la caratterizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono: le volumetrie, le superfici disperdenti, l'epoca di costruzione e le tipologie edilizie. Attraverso tali parametri è stato possibile valutare le dispersioni termiche degli edifici e calcolare il relativo fabbisogno di energia. Tramite il confronto tra il valore stimato dell'energia primaria attualmente utilizzata ed il valore dell'energia primaria che potrebbe aversi applicando le limitazioni imposte al 2010 dal D.Lgs. n. 311/06, si è calcolato il potenziale risparmio energetico. L'adeguamento alla Legge del parco edilizio regionale può avvenire intervenendo sia sull'involucro edilizio che sull'impianto di riscaldamento. Poiché si ritiene che non tutti i possibili interventi possano essere eseguiti contemporaneamente, si considerano, per la valutazione del risparmio energetico, diversi scenari.

La simulazione mette in evidenza un potenziale range del risparmio conseguibile relativo alla provincia di Salerno che varia tra il 5,85% ed il 63,16%.

Altro obiettivo del PEAR è quello di sviluppare le potenzialità agro-energetiche delle biomasse derivate dai residui inutilizzati dall'agricoltura a cui si unisce, tra l'altro, l'esigenza di valorizzare le aree dove non sussistono attualmente le condizioni agro-ambientali per le coltivazioni e le aree a rischio di marginalità.

Ciò che si propone è inoltre l'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile dai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ed ai Parchi Urbani, possibile purché autorizzato previa redazione di una relazione di non significatività che dimostri che l'intervento non abbia effetti rilevanti sugli obiettivi di conservazione dello stesso. Sono pertanto consentite quelle cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento nei cedui e nelle fustaie che consentono il recupero della ramaglia, previa approvazione dall'ente delegato territorialmente competente.

Tale scenario di sviluppo energetico, che prevede un'utilizzazione sostenibile dei boschi capace contemporaneamente di incrementare la biomassa forestale e perseguire la salvaguardia del patrimonio boschivo stesso, riguarda in misura particolare la provincia di Salerno che presenta una superficie a bosco pari al 48% dell'intero patrimonio boschivo regionale.

Sulla scorta degli indirizzi comunitari e nazionali, la strategia regionale intende muoversi attenendosi alle seguenti priorità:

- favorire la creazione di filiere corte per la produzione di energia da biomassa di origine agroforestale;
- creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo delle agro-energie all'interno delle imprese agricole;
- semplificare le procedure amministrative per autorizzare gli impianti a biocombustibili;
- favorire l'integrazione degli impianti a biomassa con le altre fonti rinnovabili.

I fattori critici individuati come freno all'avvio di un processo di sviluppo sono l'assenza di una filiera regionale strutturata, la complessità dell'iter burocratico-amministrativo e la molteplicità di norme a cui questo fa riferimento, oltre alla diffidenza che attualmente hanno le comunità, gli enti locali, le utenze ad accettare progetti riguardanti l'utilizzo di biomasse.

Per quanto riguarda i trasporti, in buona parte responsabili del bilancio emissivo di CO₂, il PEAR si ripropone di ridurre i consumi energetici ed al contempo le emissioni inquinanti spostando la domanda dal trasporto motorizzato privato al trasporto collettivo e promuovendo azioni volte a:

- aumentare la competitività e l'attrattività dei sistemi di trasporto meno impattanti;
- orientare l'incremento della domanda verso alternative modali a più ridotto consumo, incentivando modi d'impiego dei mezzi e comportamenti individuali "virtuosi";
- conseguire consumi ed emissioni unitari sempre più ridotti nei veicoli.

Nella Tabella seguente si sintetizzano altri piani che interessano il territorio di San Mango Piemonte.

Piano o programma "rilevante"	Descrizione sintetica dei contenuti
Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico. Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise e Regione Puglia, ha adottato il Piano di Gestione	<p>Il <i>Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale</i>, facendo "perno" sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali.</p> <p>In particolare, il Piano è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica);</i> - <i>allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica);</i> - <i>garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale).</i> <p>Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>uso sostenibile della risorsa acqua;</i> - <i>tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide;</i> - <i>tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali;</i> - <i>mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.</i> <p>Il territorio comunale di S. Mango afferisce all'unità fisiografica corrispondente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che copre una superficie di circa 68.200 Km² e comprende, tra gli altri, il bacino interregionale del Sele.</p> <p>Il sistema fluviale del Distretto è costituito da un fitto reticolo idrografico che presenta un'articolazione molto varia in relazione alle dimensioni dei bacini idrografici, alle caratteristiche idrologiche, idrauliche, geolitologiche e morfologiche. Il Sele è il secondo fiume della Campania per estensione del bacino imbrifero, pari a circa 3200 Km². Esso nasce dal Monte Cervialto, dalla sorgente di Caposele, ed ha una lunghezza di circa 65 Km; i suoi principali affluenti sono il Tanagro, lungo circa 100 Km ed il Calore Lucano, lungo 70 Km.</p> <p>Nell'ambito della fase di caratterizzazione del Distretto idrografico e ai fini della redazione del Piano di Gestione delle acque, viene richiesta la specificazione delle aree protette e la relativa rappresentazione, secondo quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE. Con riferimento alle specifiche finalità definite dal piano di gestione, il percorso tecnico-operativo ha delineato diverse tipologie di aree protette. La predisposizione e redazione del Piano di Gestione Acque, in linea con gli obiettivi ed i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60 e del D.L.vo 152/06, è finalizzata alla tutela e salvaguardia delle risorse idriche, al fine di un loro uso sociale, ambientale, economico ed eticamente sostenibile. Il dettaglio di quanto elaborato per il territorio campano è cartografato nelle Tavole 5.1 e 5.2 relative alle Interrelazioni tra patrimonio culturale e risorse idriche della Campania nelle quali si evidenzia l'assenza di beni di interesse storico-architettonico e di aree di interesse archeologico.</p> <p>L'analisi dello stato quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee ha messo in luce la presenza di due differenti zone classificate con A e C dal punto di vista quantitativo, di cui la prima caratterizzata da uno stato qualitativo buono e la seconda da uno stato qualitativo scadente.</p> <p>La carta tematica relativa alle aree di criticità ambientale non evidenzia alcuna area ASI. Per consentire il confronto tra i vincoli normativi esistenti e la situazione evidenziata dalla ricognizione, le Regioni hanno</p>

<p>delle Acque il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 194/2009).</p>	<p>individuato una serie di indicatori di riferimento di carattere tecnico-gestionale (<i>copertura dei servizi, stato di conservazione delle opere, continuità del servizio, livello medio delle perdite, ecc.</i>). La differenza, in termini di indicatori, tra la situazione attuale e l'obiettivo che si desidera raggiungere evidenzia una corrispondente criticità, che andrà risolta attraverso un piano di interventi necessari per garantire gli standard fissati dalla legge o dall'AATO.</p> <p>Le criticità analizzate nei Piani d'Ambito sono state classificate in tre differenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. criticità ambientali e di qualità della risorsa: sono collegate alla tutela dell'ambiente o alla tutela della salute umana. La gravità delle criticità evidenziate può essere quindi molto elevata, poiché potenzialmente connessa alla tutela sanitaria dell'utenza; 2. criticità della qualità del servizio: sono collegate al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, sia a livello quantitativo (<i>estensione del servizio, dotazioni idriche, pressioni, ecc.</i>), sia a livello qualitativo (<i>interruzioni del servizio, ecc.</i>); 3. criticità gestionali: si tratta di parametri connessi alla valutazione dell'attuale gestione in ordine alla capacità di condurre gli impianti, di pianificare le fonti di approvvigionamento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi di efficienza/efficacia. <p>Data la notevole interconnessione fra le tipologie appena descritte, uno stesso indicatore può essere utilizzato per indicare criticità di tipologie diverse.</p> <p>I maggiori problemi connessi all'uso della risorsa irrigua sono: carenza idrica, mancato completamento delle opere, obsolescenza strutturale, problemi gestionali. A queste vanno aggiunte ulteriori situazioni di criticità che contribuiscono in maniera significativa al degrado ambientale dei corpi idrici nel loro insieme. In primo luogo va sottolineata una criticità afferente il sistema degli utilizzi industriali della risorsa idrica. Il settore industriale è apparso caratterizzato da una cronica carenza di informazioni per quanto concerne i volumi utilizzati nelle aree industriali (ASI, PIP, ecc.) essendo quasi sempre servite dalla rete di distribuzione idrica potabile e non da reti dedicate; a questo va poi aggiunto un sistema di trattamento dei reflui non sempre efficace ed efficiente. Per quanto riguarda ambiti specifici del sistema ambientale, un'ulteriore criticità è rappresentata dal degrado della regione fluviale e della regione costiera. La massiccia presenza di aree con attività antropiche fortemente impattanti (aree ad agricoltura intensiva, aree industriali, aree a forte antropizzazione) a ridosso delle aste fluviali, in particolare nelle aree di piana ha determinato l'insorgere di situazioni di forte degrado dei sistemi fluviali nel loro insieme. Infine un'ulteriore criticità è connessa alla presenza di aree individuate come a rischio da alluvione o frana, o dalla mancanza della definizione di tali aree.</p> <p>La valutazione del rischio per i corpi idrici superficiali e sotterranei, effettuata con una metodologia di tipo parametrico (descritta nella Relazione Generale e nell'allegato 13 della stessa), fa emergere la presenza di corpi idrici superficiali probabilmente a rischio mentre, al di là dello spartiacque la classe di rischio attribuita al fiume Sarno è la più alta. Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei la situazione è la seguente: il corpo idrico dei Monti Accellica - Monti Licinici - Monte Mai (denominazione ACC) è probabilmente a rischio mentre i corpi idrici della Piana di Solofra (denominazione P-SOL) e dei Monti di Salerno (denominazione SAL) risultano essere a rischio.</p> <p>L'analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici costituisce un elemento essenziale nella definizione del programma di monitoraggio e nell'istituzione della rete di monitoraggio relativa, coerentemente con i contenuti sia della Direttiva Comunitaria 2000/60 che del D.M. 56/09, nonché per la programmazione degli interventi necessari.</p> <p>Nel dettaglio della scheda fisiografica "Unità Idrografica Penisola Amalfitano-Sorrentina, Sele e Minori Golfo Di Salerno" sono riportate le specifiche relative a ciascun corso d'acqua. La porzione di territorio comunale ricadente nell'ambito territoriale dell'Autorità di Bacino Destra Sele interessa una porzione centrale del versante sinistro del bacino idrografico del Fiume Tusciano, attraversata da impluvi a carattere torrentizio, con portate liquide legate principalmente alle precipitazioni meteoriche. Le principali criticità del bacino in questione sono riscontrate nel tratto di valle del fiume Tusciano, classificato con uno Stato Ambientale "pessimo", unitamente agli affluenti che si immettono nello stesso tratto (Cornea, Vallimonia, Lama). presumere anche per questi corsi d'acqua uno Stato Ambientale "scadente" o "pessimo" nei tratti vallivi pedemontani o vallivi.</p> <p>Relativamente al fiume Tusciano, per il quale gli obiettivi al 2015 sono da definire sulla base dei risultati del primo monitoraggio di sorveglianza in coerenza con il D.M. 56/09, le misure previste sono le seguenti:</p> <p>Misure per la tutela qualitativa dei corsi d'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina degli scarichi - Adeguamento impianti di depurazione - Misure per le acque a specifica destinazione: - Gestione delle aree di salvaguardia <p>Misure per la tutela quantitativa dei corsi d'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilancio idrico - Disciplina dei prelievi
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.433 del 03/08/2020.</p>	<p>Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti.</p> <p>Il Piano è lo strumento regionale per la pianificazione quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico.</p> <p>Il PTA definisce le misure necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il risanamento di quelli che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 2015; • l'uso sostenibile della risorsa acqua; • le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. <p>Il PTA regola gli usi in atto e futuri, secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo</p>

	<p>dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per quello potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.</p> <p>Il PTA adotta misure di tutela quantitativa volte ad assicurare l'equilibrio del bila come definito dal DAM, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le rela quantitative.</p>
<p>Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007</p>	<p>Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene).</p> <p>Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).</p> <p>Il Piano, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 261/2002, rappresenta un piano integrato finalizzato a conseguire un miglioramento della qualità dell'aria relativamente alle problematiche esistenti quali produzione di gas serra e a sviluppare un programma di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.</p> <p>L'analisi conoscitiva condotta dal piano fa rilevare come a livello globale regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la qualità dell'aria nelle aree urbane, in cui tutti i limiti legislativi esistenti sono rispettati, è in miglioramento con riferimento ai seguenti inquinanti primari principali: biossido di zolfo, monossido di carbonio; • la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane è fortemente critica e non presenta segnali rilevanti di miglioramento, • con riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10), il monitoraggio rileva una situazione critica; • con riferimento al Benzene l'analisi delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale; l'effetto congiunto dei miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico autoveicolare (sorgente quasi esclusiva dell'inquinamento) non garantiscono il rientro nei nuovi limiti previsti dalla legislazione comunitaria; opportune misure sul traffico sono necessarie nelle aree di risanamento; • la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (produzione di ozono influenzata dagli ossidi di azoto e dai composti organici volatili) è critica sia nelle aree urbane sia nelle aree suburbane e rurali (anche con riferimento alla nuova normativa comunitaria e nazionale); • con riferimento alle emissioni industriali ed agli inquinanti primari principali in conseguenza della ricorrente situazione di inserimento delle attività industriali in aree urbane risulta cruciale intervenire mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili previste dalla nuova legislazione (direttiva IPPC); • il rispetto degli impegni di Kyoto necessita di un forte impegno verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. <p>La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione.</p> <p>Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene.</p> <p>Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di San Mango Piemonte entro la cosiddetta zona di mantenimento (IT0606), non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione.</p> <p>Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Livello Massimo Desiderabile</i> (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo; • <i>Livello Massimo Accettabile</i> (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali; • <i>Livello Massimo Tollerabile</i> (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione. <p>Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.</p> <p>Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; • evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; • contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci;

	<ul style="list-style-type: none"> • conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione; • conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante; • contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto. <p>Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario; • Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale; • Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni; • Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale; • Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas; • Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti; • Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili; • Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale; • Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno; • Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10); • Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta; • Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale; • Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria; • Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda; • Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; • Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; • Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale; • Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale). <p>La maggior parte di esse si riferiscono ad un orizzonte temporale di medio termine, fatta eccezione per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi, riferito al breve termine, e all'incentivazione di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione, riferita ad un orizzonte di lungo termine.</p> <p>A queste si aggiungono le Misure per la partecipazione del pubblico e le Misure per il monitoraggio, la verifica e la revisione del piano.</p>
--	--

<p>VII Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente</p>	<p>Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il VII Programma d'Azione Europeo, denominato "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". I principali pilastri su cui esso si fonda sono: natura, clima, rifiuti, acqua, aria e sostanze chimiche. Per quanto riguarda la natura, il documento mette in evidenza la sempre più grave perdita di biodiversità e il progressivo degrado degli ecosistemi; nell'ottica di preservare tale capitale naturale bisogna fare in modo che l'ambiente riesca ad affrontare i cambiamenti climatici, che costituiscono appunto il secondo fronte d'azione. Altro argomento trattato è quello dei rifiuti: attualmente solo il 40% di quelli solidi viene riusato o riciclato, tutto il resto finisce nelle discariche o negli inceneritori. Per quanto riguarda l'acqua, invece, motivo di preoccupazione sono sia la qualità che la quantità: lo stress idrico sta diventando un problema sempre più diffuso in quanto occorre garantirla sia per l'uso umano sia per gli ecosistemi. Altri temi affrontati nel Programma sono la qualità dell'aria e l'esposizione alle sostanze chimiche. L'accento è stato posto soprattutto su quelle bioaccumulabili, quelle chimiche con effetti sul sistema endocrino e sui metalli pesanti.</p> <p>Tale Programma, fondato sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte, si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <p>(a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici sono stati debellati e gli ecosistemi e i relativi servizi sono preservati e migliorati;</p> <p>(b) gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere sono considerevolmente ridotte per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato così come definito nella direttiva quadro sulle acque;</p> <p>(c) gli impatti delle pressioni sulle acque marine sono ridotte per raggiungere o preservare un buono stato così come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;</p> <p>(d) gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e la biodiversità sono ulteriormente ridotti;</p> <p>(e) i terreni sono gestiti in maniera sostenibile all'interno dell'UE, il suolo è adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati è ben avviata;</p> <p>(f) il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) è gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;</p> <p>(g) le foreste e i servizi che offrono sono protette e la loro resilienza verso i cambiamenti climatici e gli incendi è migliorata.</p> <p>(b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; (a) l'UE abbia raggiunto i propri obiettivi sul clima e l'energia e si stia adoperando per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai valori del 1990, nel quadro dell'impegno generale di limitare l'aumento della temperatura media sotto i 2 °C,</p> <p>(b) l'impatto ambientale globale delle industrie dell'UE in tutti i principali settori industriali sia stato ridotto sensibilmente a fronte di una maggiore efficienza nell'uso delle risorse,</p> <p>(c) l'impatto ambientale globale della produzione e del consumo sia stato ridotto, in particolare nei settori dell'alimentazione, dell'edilizia e della mobilità,</p> <p>(d) i rifiuti siano gestiti responsabilmente alla stregua di una risorsa, i rifiuti pro capite siano in declino in valori assoluti, il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili e le discariche per materiali riciclabili e sottoposti a compostaggio non siano più operative,</p> <p>(e) si prevenga o si sia significativamente ridotto lo stress idrico nell'UE.</p> <p>(c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) un significativo miglioramento della qualità dell'aria nell'UE;</p> <p>(b) una significativa riduzione dell'inquinamento acustico nell'UE;</p> <p>(c) standard elevati per l'acqua potabile e per le acque di balneazione per tutti i cittadini dell'UE;</p> <p>(d) una risposta efficace agli effetti combinati delle sostanze chimiche e alle preoccupazioni legate ai perturbatori endocrini nonché una valutazione e una limitazione entro livelli minimi dei rischi per l'ambiente e la salute associati all'uso di sostanze pericolose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti;</p> <p>(e) una risposta efficace delle preoccupazioni relative alla sicurezza relative ai nanomateriali nel quadro di un approccio coerente e trasversale tra le diverse legislazioni;</p> <p>(f) il conseguimento di progressi decisivi nell'adeguamento agli impatti dei cambiamenti climatici.</p> <p>(d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione in materia di ambiente; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) i cittadini dell'UE abbiano accesso a informazioni chiare da cui si evincano le modalità con cui si attua il diritto ambientale dell'UE;</p> <p>(b) sia migliorata la qualità dell'attuazione specifica della legislazione in materia di ambiente;</p> <p>(c) siano rispettate le disposizioni del diritto ambientale dell'UE a tutti i livelli amministrativi e che siano garantite condizioni paritarie nel mercato interno;</p> <p>(d) sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel diritto ambientale dell'UE;</p> <p>(e) sia promosso il principio di una protezione giuridica efficace per i cittadini e le loro organizzazioni.</p> <p>(e) migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) i responsabili politici e le imprese possano sviluppare e attuare politiche ambientali e in materia di clima, compresa la misurazione di costi e benefici, a partire da basi migliori;</p> <p>(b) sia notevolmente migliorata la nostra comprensione dei rischi ambientali e climatici emergenti e la nostra capacità di valutarli e gestirli;</p> <p>(c) l'interfaccia tra politica ambientale e scienza risulti rafforzata.</p> <p>(f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo; Per essere in grado di garantire investimenti a favore delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo, entro il 2020 il programma dovrà fare in modo che:</p> <p>(a) gli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e clima siano ottenuti in modo efficiente sotto il profilo</p>
---	--

	<p>dei costi e siano sostenuti da finanziamenti adeguati;</p> <p>(b) aumentino i finanziamenti provenienti dal settore privato destinati alle spese collegate all'ambiente e al clima.</p> <p>(g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;</p> <p>A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) le politiche settoriali a livello di UE e Stati membri siano sviluppate e attuate in modo da sostenere obiettivi e traguardi importanti in relazione all'ambiente e al clima.</p> <p>(h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;</p> <p>A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) la maggioranza delle città dell'UE attuino politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile.</p> <p>(i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale;</p> <p>A tal fine il programma dovrà garantire che entro il 2020:</p> <p>(a) i risultati di Rio+20 siano pienamente integrati nelle politiche esterne dell'UE e l'Unione contribuisca efficacemente agli sforzi su scala mondiale per attuare gli impegni assunti, inclusi quelli nel quadro delle convenzioni di Rio;</p> <p>(b) l'UE sostenga efficacemente gli sforzi intrapresi a livello nazionale, regionale e internazionale per far fronte alle sfide ambientali e climatiche e per assicurare uno sviluppo sostenibile;</p> <p>(c) venga ridotto l'impatto dei consumi interni dell'UE sull'ambiente al di fuori dei confini unionali.</p> <p>La nostra visione per il 2050 vuole ispirare le azioni che saranno realizzate entro e oltre il 2020. Secondo questa visione <i>nel 2050 vivremo bene e nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia innovativa e circolare, in cui non si spreca nulla e in cui le risorse naturali sono gestite in modo tale da rafforzare la resilienza della società. La crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sarà da tempo dissociata dall'uso delle risorse, scandendo così il ritmo di un'economia globale sostenibile.</i></p> <p>Questa trasformazione richiede una piena integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, come l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la pesca, l'economia e l'industria, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune.</p>
--	---

III.2 Rapporto ed interazioni tra la Variante ed i richiamati Piani o Programmi

L'analisi delle interazioni tra la Variante al Puc ed i piani e programmi "rilevanti" è stata sviluppata attraverso la costruzione di una matrice che mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione:

- **interazione positiva "gerarchica"**, la Variante al PUC rappresenta un momento attuativo dell'iter decisionale avviato con un Piano/Programma "rilevante" di livello superiore;
- **interazione positiva "orizzontale"**, il Piano/Programma "rilevante" risulta in rapporto di complementarità e/o addizionalità con la Variante al Puc;
- **interazione positiva "programmatica"**, la Variante al Puc contribuisce all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano/Programma "rilevante" anche se questo ha natura meramente programmatica;
- **interazione potenzialmente negativa**: Il Piano/Programma "rilevante" pone vincoli all'attuazione della Variante al Puc.

L'analisi matriciale nella prima colonna richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda colonna riporta la descrizione sintetica del piano o programma preso in considerazione; nella terza, infine, viene descritta la possibile interazione con la Variante al Puc.

Interazione positiva "gerarchica"	+ G
Interazione positiva "orizzontale"	+ O
Interazione positiva "programmatica"	+ P
Interazione potenzialmente negativa	-

Piano o programma “rilevante”	Descrizione sintetica dei contenuti	Interazione con la Variante al PUC
<p align="center">Piano Territoriale Regionale</p>	<p>San Mango Piemonte si colloca nel margine occidentale del Sistema A7 “Monti Picentini Terminio”, che comprende anche i territori comunali di Acerno, Bellizzi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi. Il Sistema confina ad ovest col Sistema C4 “Valle Irno”, a sud ovest col Sistema D5 “Area urbana di Salerno”, a sud est col Sistema “F8 “Piana del Sele”, ad est col Sistema B2 “Antica Volce” e a nord coi Sistemi A12 “Terminio Cervialto” e C3 “Solofrana”.</p> <p>Il territorio comunale di San Mango Piemonte e quindi l’area interessata dalla Variante al PUC rientra nell’ “Ambiente insediativo” n. 4 (“Salernitano”).</p> <p>“L’Ambiente Salernitano” viene caratterizzato dai seguenti principali problemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- disordinata crescita edilizia e demografica; 2- accentrimento nel capoluogo di quasi tutte le funzioni specialistiche e superiori; 3- presenza di punti critici nei nodi autostradali come quello di Salerno-Fratte, nel quale si innestano la A3 e la A30; 4- rischi di inquinamento indotti dall’area industriale; 5- precarietà delle iniziative industriali del “cratere” (art. 32 l. 219/81). <p>Vengono anche rilevati, per la parte centromeridionale del Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- la carenza di strutture e servizi per la commercializzazione dei prodotti; 2- la localizzazione sparsa delle industrie di trasformazione; 3- l’inadeguatezza delle infrastrutture viarie esistenti e l’assenza dell’accessibilità portuale; 4- la scarsa offerta del trasporto collettivo; 5- la scarsa integrazione tra turismo balneare e turismo culturale e ambientale. <p>Tra i lineamenti strategici di fondo vengono segnalati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni; 2- il potenziamento dei collegamenti con le sedi universitarie; 3- l’incentivazione di tecniche agricole eco-compatibili per la riduzione dell’inquinamento da pesticidi e anticrittogamici; 4- il perseguimento di una nuova immagine turistica fondata sull’ tra turismo balneare e turismo culturale e ambientale. <p>Si evidenzia l’opportunità di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- razionalizzare il sistema territoriale interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi insediativi, attività industriali, commerciali, agricole e turistiche e definendo modalità compatibili di integrazione; 2- interrompere il processo insediativo in atto, tendente all’edificazione diffusa e disordinata, consolidando i nuclei esistenti ed evitando l’effetto periferia”. 	<p align="center">+ P</p>

<p align="center">Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR</p>	<p>Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Per quanto riguarda il territorio di San Mango Piemonte le Linee Guida per il Paesaggio individuano:</p> <p>a) l'appartenenza del territorio comunale all'ambito di paesaggio "27) Valle dell'Irno" e 29) Picentini occidentali;</p> <p>b) l'inclusione nel grande sistema delle "aree di pianura" nel sistema delle "Pianure pedemontane e terrazzate" denominato "39) Valle del Solofrana e dell'Irno".</p> <p>Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di "pianura" mirano a contenere il consumo di suolo privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di nuova urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale rispetto agli spazi rurali ed aperti.</p> <p>In particolare, per le aree di pianure, le linee guida per il paesaggio prevedono che i piani territoriali di coordinamento provinciale e i piani urbanistici comunali definiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso. In considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni agronomiche-produttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche e ricreazionali; - misure di salvaguardia dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza fluviale. Allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità; - norme per la salvaguardia e il mantenimento dell'uso agricolo delle aree urbane di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti multifunzionali in ambito urbano. Anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di pianura, e di costituire un'interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra le aree urbane ed il territorio rurale aperto; - le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica. 	<p align="center">+ P</p>
<p align="center">PTCP della Provincia di Salerno</p>	<p>Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Salerno si caratterizza per la reinterpretazione del territorio secondo la matrice delle identità. In relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie, contraddistinte da una chiara identità culturale, sociale ed economica e da definite caratteristiche geografiche urbane ambientali e paesaggistiche il Piano provinciale delimita sette Ambiti Territoriali Identitari. Detti ambiti sono stati determinati mediante l'accorpamento dei Sistemi territoriali di Sviluppo tracciati dal P.T.R. In particolare il territorio di San Mango Piemonte è inserito nell'ambito denominato "Area metropolitana di Salerno", comprendente oltre alla città capoluogo i comuni della Valle dell'Irno, dei Picentini e corrispondenti agli STS D5 Sistema urbano di Salerno; C4 Valle dell'Irno, A7 Monti Picentini-Terminio. Gli ambiti identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di riferimento per la definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP. Il Piano provinciale definisce per le unità di paesaggio indirizzi generali differenziandoli in otto tipologie generali esso individua 43 unità di paesaggio. Il territorio di San Mango Piemonte è ricompreso nell'Unità di Paesaggio n. 8 denominata "Monti Picentini Occidentali". Gli obiettivi, azioni ed indirizzi di qualità paesaggistica a cui i comuni devono attenersi nella predisposizione dei P.U.C. sono riassunti nella tabella riportata al comma 9 dell'art. 12 del N.T.A. del PTCP, essi, in particolare per l'unità di paesaggio "Monti Picentini Occidentali", sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'integrità strutturale dei caratteri geomorfologici, delle aree e linee di crinale, della rete idrografica, della copertura vegetazionale; - azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie; - azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici, al mantenimento delle relazioni paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete insediativa storica ed il contesto paesaggistico ambientale; <p>In definitiva il PTCP (cfr. art 34 decies N.T.A) dispone che i PUC dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare gli elementi da sottoporre ad azioni di tutela e controllo; - individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole; - individuare a scala di maggior dettaglio le Core Areas; i corridoi ecologici; le zone cuscinetto e le ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a completamento della rete ecologica provinciale; 	<p align="center">+ G</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia di nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico-ambientale. - Prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale. <p>Il PTCP individua per garantire un efficace Governo del Territorio tre elementi strutturali in relazione ai quali garantire equilibrio e dare delle linee di sviluppo coordinate questi sono le aree aperte; le aree insediate; il sistema di collegamenti.</p> <p>Circa il sistema ambientale, il P.T.C.P. pone come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e della difesa della biodiversità; - la salvaguardia dell'integrità fisica del territorio attraverso l'attenzione al rischio ambientale ed antropico; - la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi. <p>Circa il sistema insediativo, gli obiettivi prevalenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il perseguimento di assetti policentrici integrati con la promozione della razionalizzazione; - l'innovazione e lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative; - il miglioramento della qualità dei sistemi insediativi; - il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione-pianificazione di azioni locali e sovralocali; - la definizione delle interconnessioni con i corridoi trans-europei; - il raggiungimento della piena efficienza della rete delle interconnessioni di merci e persone; - il miglioramento dell'efficienza del sistema della mobilità; - la promozione del più ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. <p>Circa il sistema infrastrutturale, gli obiettivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interconnessione tra i corridoi trans-europei e valorizzando i poli fondamentali provinciali: lo scalo della linea FS alta capacità – alta velocità nella valle dell'Irno (Pellezzano) prima della testata di Battipaglia; il porto commerciale di Salerno; l'aeroporto di Pontecagnano e l'interporto di Battipaglia. 	
<p align="center">Piano per l'Assetto Idrogeologico AdB Destra Sele</p>	<p>Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</p> <p>Il Comune di San Mango Piemonte rientra nell'ambito territoriale dell'AdB regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele, essendo interamente incluso nell'area di competenza dell'ex AdB Destra del Sele.</p> <p>Il piano di bacino interessante il territorio di San Mango Piemonte, tra l'altro, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico; - la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico; - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; - la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; - l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; - le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto. 	<p align="center">+ G</p>

<p align="center">Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania</p>	<p>Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.</p> <p>Gli obiettivi del Piano, estratti dal PRB 2005 di cui il PRB 2012 costituisce aggiornamento, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare, sulla base delle ipotesi formulate nel modello concettuale, l'effettivo inquinamento generato da singoli impianti, strutture e rifiuti stoccati alle diverse matrici ambientali; - individuare le fonti di ogni inquinamento, tra cui impianti dismessi, impianti in attività, rifiuti stoccati o suolo contaminato; - definire, confermare e integrare i dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, pedologiche, idrologiche del sito e ad ogni altra componente ambientale rilevante per l'area interessata; - definire accuratamente l'estensione e le caratteristiche dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, dei materiali di riporto delle acque sotterranee e superficiali e delle altre matrici ambientali rilevanti; <p>Il censimento dei siti potenzialmente inquinati del PRB 2005 è stato condotto ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 come modificato ed integrato dal D.Lgs 22/97 e dal D.M. 471/99.</p> <p>All'interno nel territorio comunale di San Mango Piemonte è stata rinvenuta una discarica da verificare, in località Cimitero per cui sono state condotte delle indagini preliminari e per cui è stata prevista la bonifica a seguito di caratterizzazione dell'area. Tale discarica rientra nel territorio comunale ma non interessa l'area oggetto della Varianti al Puc</p>	<p align="center">+P</p>
<p align="center">Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale</p>	<p>Il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, facendo “perno” sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali.</p> <p>In particolare, il Piano è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); - allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); - garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale). <p>Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso sostenibile della risorsa acqua; - tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide; - tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali; - mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità 	<p align="center">+P</p>
<p align="center">Piano Regionale di Tutela delle Acque</p>	<p>Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti.</p> <p>Il Piano è lo strumento regionale per la pianificazione quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico.</p> <p>Il PTA definisce le misure necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il risanamento di quelli che non hanno raggiunto lo stato di qualità “buono” al 2015; • l'uso sostenibile della risorsa acqua; • le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. <p>Il PTA regola gli usi in atto e futuri, secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per quello potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.</p> <p>Il PTA adotta misure di tutela quantitativa volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio come definito dal DAM, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni,</p>	<p align="center">+P</p>

	delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le rela quantitative.	
Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania	<p>Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali; - promuovere processi di filiere corte territoriali; - stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali; - generare un mercato locale e regionale della CO₂; - potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico; - avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la “decarbonizzazione” del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva. <p>In particolare viene perseguito, quale interesse prioritario, che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell’apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.</p> <p>Il Piano Energetico Ambientale è uno strumento di pianificazione che indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013, essendo, quest’ultimo, il riferimento temporale assunto dall’UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico.</p> <p>L’obiettivo strategico assunto dalla Regione è quello del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica, tenendo conto degli scenari in atto e delle evoluzioni tendenziali dei prossimi anni subordinando tale obiettivo al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi delle emissioni di CO₂, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda.</p> <p>In quest’ottica, e in funzione di un futuro prevedibile burden sharing tra le regioni, il PEAR indica tra gli obiettivi specifici di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020; - l’incremento dell’apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall’attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020. <p>Il conseguimento degli obiettivi energetici viene correlato ad un processo di sviluppo industriale per la produzione di componenti e di sistemi, facendo ricorso alle cosiddette vocazioni “energetiche territoriali” ed alle conseguenti aspettative di mercato.</p>	+ G
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria	<p>Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo desiderabile.</p> <p>Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.</p> <p>Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano.</p> <p>Le misure individuate dovrebbero permettere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; - evitare il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene; - contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci; - conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione; - conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante; - contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione del protocollo di Kyoto. <p>Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incentivazione del risparmio energetico nell’industria e nel terziario; 	+ G

	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale; - Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni; - Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale; - Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas; - Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti; - Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili; - Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale; - Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno; - Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10); - Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta; - Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale; - Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria; - Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda; - Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; - Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC; - Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale; - Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale). 	
VII Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente	<p>Tale Programma, fondato sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte, si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; - trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; - proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere; - sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione in materia di ambiente; - migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; - garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo; - migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; - migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione; - aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale 	+P
La nuova programmazio ne comunitaria per il periodo 2014-2020	<p>Per dare maggiore concretezza alle priorità proposte, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del 2020; essi riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Occupazione <ul style="list-style-type: none"> - innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 2. R&S <ul style="list-style-type: none"> - aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. Cambiamenti climatici /energia <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 - 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 	+P

	<ul style="list-style-type: none"> - aumento del 20% dell'efficienza energetica <p>4. Istruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% - aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria <p>5. Povertà / emarginazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 	
Parco Regionale dei Monti Picentini	<p>Nel BURC n. speciale del 27.5.2004 sono state pubblicate le delibere istitutive e le norme di salvaguardia di tutti i Parchi regionali con le relative planimetrie in scala 1: 25.000 riportanti la zonizzazione, che si articola nelle tre zone:</p> <p>“A” – Area di riserva integrale, nella quale l’ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica e ambientale;</p> <p>“B” – Area di riserva generale orientata e di protezione, nella quale vigono specifici divieti (attività sportive con l’impiego di motori); la fauna e la flora sono tutelate con modalità dettagliate; altre misure regolano l’uso del suolo e perseguono la tutela del patrimonio edilizio;</p> <p>“C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, che comprende gli insediamenti antichi accentrati e/o isolati integrati o meno con gli insediamenti recenti, per i quali vigono le norme e le prescrizioni dei piani comunali generali vigenti; sono sottoposti a tutela e riqualificazione gli insediamenti di edilizia minore, rurale e sparsa.</p> <p>Nel territorio comunale di San Mango Piemonte sono presenti tutte le zone e sono collocate nella parte nord-est: la zona A comprende una piccola parte per poi estendersi nei comuni di Castiglione dei Genovesi e San Cipriano Piacentino; la zona B occupa un esteso settore rispetto alle altre due zone; la zona C è una fascia sottostante alla zona B.</p>	+ G

Di seguito sono state create le matrici di coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati precedentemente analizzati e gli obiettivi della Variante.

+ Coerenza
 - Incoerenza
 = Indifferenza

		Pianificazione generale sovraordinata – Variante al PUC				
		Obiettivi specifici	Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lasciando inalterato il carico urbanistico	Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti
PIANO TERRITORIALE REGIONALE	Migliorare il sistema infrastrutturale delle comunicazioni	=	=	=	=	=
	Potenziare i collegamenti con le sedi universitarie	=	=	=	=	=
	Incentivare in agricoltura le tecniche eco-compatibili per ridurre l'inquinamento da pesticidi ed anticrittogamici	=	=	=	=	=
	Costruire una nuova immagine turistica, mediante una migliore gestione delle risorse.	+	+	+	+	+
	Razionalizzare il sistema territoriale interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi insediativi, attività industriali, commerciali, agricole e turistiche e definendo modalità compatibili di	=	=	=	=	=

integrazione					
Interrompere il processo insediativo in atto, tendente all'edificazione diffusa e disordinata, consolidando i nuclei esistenti ed evitando l'effetto periferia	+	+	+	+	+
La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali tramite la salvaguardia e difesa del suolo e l'integrazione socio economica	=	=	=	=	=
Il rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento per consentire a tutti i Comuni di beneficiare di un sistema di relazioni con l'esterno	=	=	=	=	=
Il superamento della suddivisione amministrativa per stabilire intese interprovinciali volte ad una politica di coerenze programmatiche	=	=	=	=	=
Promuovere l'organizzazione della "Città dell'Irno" come nodo di rete, attraverso politiche di mobilità che integrino i centri che la compongono, ai quali assegnare ruoli complementari	=	=	=	=	=
Distribuire le funzioni superiori fra le diverse componenti del sistema insediativo	+	+	+	+	+
Incentivare e sostenere le colture agricole tipiche	=	=	=	=	=
Articolare l'offerta turistica derivante dalla valorizzazione dei Parchi dei Monti Picentini e del Terminio Cervialto	=	=	=	=	=
Riorganizzare l'accessibilità interna dell'area	=	=	=	=	=
Interconnessione-accessibilità attuale	=	=	=	=	=
Difesa della biodiversità	=	=	=	=	=
Valorizzazione dei territori marginali	=	=	=	=	=
Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio	=	=	=	=	=
Recupero aree dismesse	=	=	=	=	=
Controllo del rischio vulcanico	=	=	=	=	=
Controllo del rischio sismico	=	=	=	=	=
Controllo del rischio idrogeologico	=	=	=	=	=
Controllo del rischio di incidenti industriali	=	=	=	=	=
Controllo del rischio rifiuti	=	=	=	=	=
Rischio attività estrattive	=	=	=	=	=
Riqualficazione e messa a norma delle città	+	+	+	+	+

	Attività produttive per lo sviluppo industriale	=	=	=	=	=
	Attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle “filiere”	=	=	=	=	=
	Attività produttive per lo sviluppo-agricolo – diversificazione territoriale	=	=	=	=	=
	Attività produttive per lo sviluppo turistico	=	=	=	=	=
LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO ALLEGATE AL PTR	Definizione di misure di salvaguardia dell'integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso.	=	=	=	=	=
	Definizione di misure di salvaguardia dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza fluviale. Allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità;	=	=	=	=	=
	Definizione di norme per la salvaguardia e il mantenimento dell'uso agricolo delle aree urbane di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti multifunzionali in ambito urbano. Anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di definizione di pianura, e di costituire un'interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra le aree urbane ed il territorio rurale aperto.	=	=	=	=	=
	Definizione di norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica.	=	=	=	=	=
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'integrità strutturale dei caratteri geomorfologici, delle aree e linee di crinale, della rete idrografica, della copertura vegetazionale	+	+	+	+	+
	Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie	+	+	+	+	+
	Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici, al mantenimento delle relazioni paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete insediativa storica ed il contesto paesaggistico ambientale	+	+	+	+	+
	Recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare gli elementi da sottoporre ad azioni di tutela e controllo	=	=	=	=	=
	Individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole	=	=	=	=	=

Individuare a scala di maggior dettaglio le core areas; i corridoi ecologici; le zone cuscinetto e le ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a completamento della rete ecologica provinciale	=	=	=	=	=
					=
Individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia di nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico-ambientale.	=	=	=	=	=
Prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale	=	=	=	=	=
Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la difesa della biodiversità	=	=	=	=	=
Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso l'attenzione al rischio ambientale ed antropico	=	=	=	=	=
Salvaguardare la gestione e la pianificazione dei paesaggi	=	=	=	=	=
Perseguire assetti policentrici integrati con la promozione della razionalizzazione	=	=	=	=	=
Innovare lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative	=	=	=	=	=
Migliorare la qualità dei sistemi insediativi	+	+	+	+	+
Coordinare le politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione-pianificazione di azioni locali e sovralocali	+	+	+	+	+
Definire le interconnessioni con i corridoi trans-europei	=	=	=	=	=
Raggiungere la piena efficienza della rete delle interconnessioni di merci e persone	=	=	=	=	=
Migliorare l'efficienza del sistema della mobilità	=	=	=	=	=
Promuovere il più ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili	+	+	+	+	+
Consentire l'interconnessione tra i corridoi trans-europei e valorizzando i poli fondamentali provinciali: lo scalo della linea FS alta capacità – alta velocità nella valle dell'Irno (Pellezzano) prima della testata di Battipaglia; il porto commerciale di Salerno; l'aeroporto di Pontecagnano e l'interporto di Battipaglia	=	=	=	=	=

		Pianificazione generale sovraordinata – Variante al PUC				
		Obiettivi specifici	Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lasciando inalterato il carico urbanistico	Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti
P.A.I.	Quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico	=	=	=	=	=
	Situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico	=	=	=	=	=
	Difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli	=	=	=	=	=
	Prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente	=	=	=	=	=
	Zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, Tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici	=	=	=	=	=
	Priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto	=	=	=	=	=
P.R.A.E.	Recupero ed eventuale riuso delle aree di cava con la cessazione di ogni attività estrattiva in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi;	=	=	=	=	=
	Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili con l'incentivazione del riutilizzo degli inerti; dello sviluppo delle attività estrattive in aree specificamente individuate; della ricomposizione e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate	=	=	=	=	=
	Incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e di previsione di nuovi e più efficienti sistemi di controllo; di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo.	=	=	=	=	=
P.R.T.A.	Obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici	=	=	=	=	=
	Interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento	=	=	=	=	=
	Misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.	=	=	=	=	=

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria	Conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;	=	=	=	=	=
	Evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;	=	=	=	=	=
	Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci;	=	=	=	=	=
	Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;	=	=	=	=	=
	Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;	=	=	=	=	=
	Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.	=	=	=	=	=

IV. LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

"La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile."

P/P con bassa pertinenza verso i temi ambientali, quali ad esempio i P/P appartenenti a settori diversi da quelli definiti all'art. 6 comma 2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., possono avere un ruolo marginale come strumenti per l'integrazione di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, fermo restando l'applicazione degli altri criteri.

IV.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale

Gli "obiettivi di protezione ambientale" sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

Con riferimento alla *componente Salute umana*

Documenti di riferimento

- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998
- Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338
- Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10
- Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza
- Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania
- Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009"
- Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo"
- Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblico sul BURC n. 65 del 28.09.2010

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria

Con riferimento alla *componente Suolo*

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione “Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo” COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 “Censimento fenomeni franosi”
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni”
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 “Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 – “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), “Norme tecniche per le costruzioni”
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 “Norme in materia di difesa del suolo”
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania”

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, idrogeologico, la desertificazione, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su4	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale

Con riferimento alla *componente Acqua*

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”
- Direttiva 91/271/CEE “Acque reflue”
- Direttiva 96/61/CEE “IPPC”
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania “Ciclo integrato delle acque”

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ac1	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac2	Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Ac3	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque

Con riferimento alla *componente Atmosfera e Cambiamenti climatici*

Documenti di riferimento

Aria

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992
 - Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
 - Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d'Azione per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti
 - Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO₂ tramite il miglioramento dell'efficienza energetica
 - Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)
 - Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
 - Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura
 - Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
 - Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
 - Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
 - Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
 - Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
 - Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
 - Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
 - Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
 - Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
 - Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
 - Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
 - Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM_{2,5}
 - D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
 - D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
 - Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%
 - Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
 - D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
 - D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi
 - Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007
 - D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
 - Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012
 - D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa-, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
 - Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
 - Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera
 - Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati" e "Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria in Campania"
 - Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
-

-
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"
 - Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
 - Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"
 - Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"
 - Piano d'azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005
 - Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
 - Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007
 - Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21° secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007
 - Piano d'azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007
 - Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
 - Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
 - Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
 - Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading
 - Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
 - Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
 - Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
 - Piano Energetico Nazionale (PEN)
 - Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
 - Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
 - Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra"
 - Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
 - Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili"
 - D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"
 - D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
 - D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
 - Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
 - Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"
 - Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"
 - Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
 - Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 "Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"
 - Legge 120/2002 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"
 - Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
 - Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."
 - Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"
 - Legge 239/04 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
 - Legge n.316 del 30/12/2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
 - Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"
 - Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
-

79."

- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
- Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici - Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodomesti (GU n. 200 del 29/8/2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodomesti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 -Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
- Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli

aeromobili civili
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98
- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.” (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 “Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente

Con riferimento alla componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
- COM(2006) 216 halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond.
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell'1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale

Obiettivi di protezione ambientale individuati

B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche

B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

*Con riferimento alla **componente Rifiuti e Bonifiche***

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”
- Decreto Legislativo n.36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante “Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti”
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati

RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)

*Con riferimento alla **componente Paesaggio e Beni Culturali***

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
- Direttiva sulla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una “Strategia forestale per l'Unione europea” (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla “Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa” (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
- “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione “Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali” (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano” (COM/2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” (n. 1698/2005);
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge

6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008
- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale - Adozione" alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.

Con riferimento alla componente Ambiente Urbano

Documenti di riferimento

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

AU1	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU2	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica

L'Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali:

- qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione dei rifiuti;
- gestione della rete idrica;
- sistema dei trasporti e della mobilità.

Pertanto, per l'individuazione di tali obiettivi, nonché dei relativi documenti di riferimento, si rimanda alle schede delle singole componenti ambientali sopra riportate.

IV.2 Verifica di coerenza tra i contenuti della Variante al PUC e gli obiettivi di protezione ambientale

Una volta giunti ad una ricostruzione esaustiva per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, etc.) degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si procedere a valutare le interazioni tra gli "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello normativo" e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dalla Variante al Puc, al fine di verificare le "azioni con effetti significativi" e le "azioni senza effetti significativi".

Tale valutazione dovrà essere effettuata rapportando gli obiettivi della Variante con gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione di una matrice ad hoc, seguendo lo schema che segue.

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano		
Popolazione e Salute umana	Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
	Sa2	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria
Suolo	Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
	Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, idrogeologico e la desertificazione, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
	Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
	Su4	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazioni ed all'edilizia in generale
Acqua	Ac1	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
	Ac2	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
	Ac3	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque
Atmosfera e Cambiamenti climatici	Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
	Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
	Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
	Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
	Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente
Biodiversità ed Aree Naturali Protette	B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
	B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
	B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
	B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
	B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
	B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
	B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
	B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi
Paesaggio e beni culturali	PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano

	PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
	PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
	PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
	PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
	PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.
Rifiuti e bonifiche	RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
	RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
	RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
Ambiente urbano	AU1	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
	AU2	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica

Tabella 10. Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano.

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criterio
+	Coerente	L'obiettivo specifico della Variante contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	Incoerente	L'obiettivo specifico della Variante incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
=	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obiettivi messi a confronto

Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale																																		
Obiettivi di piano	Popolazione e Salute umana		Suolo				Acqua			Atmosfera e Cambiamenti climatici						Biodiversità ed Aree Naturali Protette								Paesaggio e beni culturali						Rifiuti e bonifiche			Ambiente urbano	
	SA1	SA2	SU1	SU2	SU3	SU4	AC1	AC2	AC3	AR1	AR2	AR3	AR4	AR5	AR6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	Rb1	Rb2	Rb3	Au2	Au3
Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lascinando inalterato il carico urbanistico	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
Sperimentazione di nuove tipologie residenziali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+

Tabella 11. Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi della Variante e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale

V. PROBLEMI (QUESTIONI) AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO

"Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma."

Tale criterio è connesso con l'esistenza di interazioni tra le azioni del P/P e problemi ambientali, considerando i casi in cui le azioni possano esserne la causa o possano acuire i problemi ambientali, possano in qualche modo influenzarli o contribuire a risolverli, ridurli o evitarli.

In alcuni casi la risoluzione di problemi ambientali costituisce la finalità per la quale il P/P viene predisposto.

La scarsa correlazione tra le azioni del P/P e problemi ambientali comporta una bassa suscettibilità del P/P ad essere assoggettato a VAS.

La variante al PUC non modificando la componente strutturale ed il dimensionamento del Piano Urbanistico Comunale vigente, non è causa di ulteriori problemi ambientali già affrontati nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale.

V.1 Descrizione dello stato dell'ambiente

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, sono state considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi della Variante, potranno essere interessate dagli effetti della Variante.

In particolare è stato ricostruito, in base agli elementi a disposizione, un quadro dello stato dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale, riferito a tre settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:

risorse ambientali primarie:

- aria
- risorse idriche
- suolo e sottosuolo
- ecosistemi e paesaggio

infrastrutture:

- modelli insediativi
- mobilità

fattori di interferenza:

- rumore
- energia
- rifiuti

Per ognuna delle sopraelencate componenti si è proceduto con:

- l'analisi del quadro normativo;
- la descrizione dello stato;
- la valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;
- l'esposizione delle azioni proposte dalla variante per migliorare le criticità ambientali rilevate.

Descrizione del settore "Risorse ambientali primarie"

La componente "risorse ambientali primarie", declinata nei temi ambientali *aria, risorsa idrica, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio*, è strutturante, caratterizzante e qualificante per territorio di San Mango Piemonte e di conseguenza per l'area oggetto della Variante.

Le componenti costitutive sono le componenti idrogeomorfologiche (incisioni, principali vie di deflusso delle acque superficiali, valloni, sorgenti) e vegetali (boschi, aree agricole urbane e peri-urbane, aree agricole e ornamentali, aree a verde attrezzato senza permeabilità in profondità, aree sportive scoperte, giardini pertinenziali e non prevalentemente a verde ornamentale, spazi aperti pertinenziali e non prevalentemente impermeabili, parchi, giardini e spazi aperti attrezzati

pubblici, filari alberati, alberature isolate) che, integrandosi, sovrapponendosi e interagendo tra di loro e con le reti, restituiscono il reale funzionamento del sistema.

Tema ambientale "Aria" - Atmosfera e Cambiamenti Climatici -

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>Concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>Concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>Relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>Relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>Relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.

<p>D.M. n. 163 del 21/04/99</p> <p><i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.</p>
<p>Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99</p> <p><i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i></p>	<p>Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.</p>
<p>D.M. n. 60 del 2/04/02</p> <p><i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i></p>	<p>Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.</p>
<p>D.M. n. 261 del 11/10/02</p> <p><i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i></p>	<p>Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i></p>	<p>Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.</p>

Al momento non sono stati forniti allo scrivente dati significativi sulle emissioni in atmosfera effettuate sull'area oggetto della Variante

L'Aria

Le sostanze nocive immesse nell'atmosfera provocano effetti tossici acuti a breve termine o cronici a medio e lungo termine, alterano il clima terrestre rendendo malsana la cosiddetta biosfera. Le sorgenti di inquinamento si distinguono sia in naturali che antropiche: le attività umane hanno spesso effetti a lungo termine meno prevedibili e possono generare modificazioni irreversibili. L'inquinamento atmosferico dipende dalla natura, dall'entità e dalla distribuzione delle emissioni, ma caratterizzanti risultano le peculiarità orografiche e meteorologiche della zona considerata. La conoscenza di questi elementi è indispensabile ai fini della gestione, in termini di programmazione e pianificazione della tutela, del risanamento e del miglioramento della qualità dell'aria.

Ad oggi qualche informazione viene fornita dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti:

ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene).

Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).

La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene. Per l'ozono dovrà essere effettuata la valutazione definitiva e la redazione di piani e programmi entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004. Specifiche misure di piano sono previste per tali attività. Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:

- IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;
- IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;
- IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;
- IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;
- IT0605 Zona di osservazione;
- IT0606 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di San Mango Piemonte entro la cosiddetta **zona di mantenimento (IT0606)**, non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione.

Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli:

- Livello Massimo Desiderabile (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo;
- Livello Massimo Accettabile (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali;
- Livello Massimo Tollerabile (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione.

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.

Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di:

- conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniacali;
- conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;
- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;
- contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono:

- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario;
- Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;
- Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni;
- Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale;
- Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas;
- Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti;
- Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili;
- Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale;
- Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno;
- Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SO_x, NO_x, CO, COV, CO₂, PM₁₀);
- Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta;
- Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale;
- Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria;
- Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda;

- Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolforatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;
- Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale).

La maggior parte di esse si riferiscono ad un orizzonte temporale di medio termine, fatta eccezione per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi, riferito al breve termine, e all'incentivazione di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione, riferita ad un orizzonte di lungo termine.




Figura 1 - Zonizzazione del territorio

Per la componente "Aria" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINANet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz .	Copertura		Stato e Trend
					S	T	

Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★★	I	2003	😊
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regioni e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★★	I, R	2001, 2002, 2003	😊

Indicatori ISPRA

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;














b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

😊	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
😊	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
😞	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
------	-----------------	-------	---	-------	-------

Aria	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di zolfo (SO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di azoto (NO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti del limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti del limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM ₁₀ in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti del limiti normativi per l'ozono troposferico (O ₃)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94		→
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico		→
	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata		↑
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO ₂	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		↓
	Emissioni di CH ₄	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Emissioni di N ₂ O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali		↓
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi		↓
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili		↑

Indicatori Arpac

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

	buono
	indifferente
	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

↑	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
---	---

→	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)
↓	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

Tema ambientale "Risorse Idriche"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i>	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.
Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i> . In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono

	<p>qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati.</p> <p>Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.</p>
<p>Direttiva 2000/60/CE</p> <p><i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i></p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, con decorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE</p> <p><i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i></p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p>
<p>DIRETTIVA 2006/118/CE</p> <p><i>sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</i></p>	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE.</p> <p>Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di</p>

	monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
--	--

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di

	<p>Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.</p>
<p>D. Lgs 372/99</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i></p>	<p>Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).</p>
<p>D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00</p> <p><i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i></p>	<p>Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.</p>
<p>DM 18 settembre 2002</p> <p><i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione).</p> <p>Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.</p>

<p>DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio</p> <p><i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p>
<p>D. Lgs 152/2006</p> <p><i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i></p>	<p>Il D.Lgs - nella sua "Parte III" - doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino.</p> <p>Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.</p>
<p>D. Lgs 8 novembre 2006</p> <p><i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.</p> <p>Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono costituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge 7 febbraio 1994 n. 8</p> <p><i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i></p>	<p>Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
<p>Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14</p> <p><i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i></p>	<p>La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.</p>
<p>DGR 700/2003</p> <p><i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto</i></p>	<p>La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.</p>

legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)	
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

L'Acqua

Non sono stati forniti dati allo scrivente su consumi e controlli per le acque sia superficiali che sotterranee.

Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi dell'art. 5 del D. lgs n. 258/2000.

L'adempimento disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 258/2000 concorre alla redazione del **Piano Stralcio di Tutela delle Acque (PTA)**, di cui all'art.44 del medesimo Decreto legislativo 258/2000 e come tale costituisce atto propedeutico allo stesso Piano stralcio.

Il D.Lgs 258/2000 prevede, all'art.5, che entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e sulla scorta dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le Regioni (nel caso della Regione Campania spetta alle AA BB RR, ai sensi della LR n.8/94) identificano, per ciascun corpo idrico significativo (superficiale e/o sotterraneo) o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nelle tabelle 66 e 67 adottando, nel caso fosse necessario, idonee misure di salvaguardia atte ad impedire un eventuale ulteriore degrado degli stessi. Per la definizione dello *stato di qualità ambientale* l'A.d.B. ha tenuto conto dei seguenti contributi e/o elementi messi a disposizione quali l'attività conoscitiva realizzata ai sensi degli art. 42 e 43 e dello stesso D.Lgs. 258/2000; l'indagine speditiva sui nitrati nella piana del Sele; l'attività conoscitiva integrativa realizzata ai fini della stesura del documento; i dati del Ministero dell'Ambiente; i dati dell'ARPAC; i dati dell'ATO 4; i dati del Settore Agricoltura; i dati del Settore Ciclo Integrato delle acque; i dati della Provincia di Salerno; i dati del Consorzio Ausino; i dati desunti dagli atti del PAI; le attività conoscitive proprie dell'A d B. Il D.Lgs 258/2000 prevede che, a seguito della classificazione ed della successiva elaborazione e redazione dei PTA, occorre stabilire (art.5 - comma 2) le misure necessarie al raggiungimento od al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato dagli organismi competenti, assicurando, in ogni caso, per tutti i corpi idrici, l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado qualitativo degli stessi corpi idrici. Tali misure devono assicurare (art.5 - comma 3), entro il 31 dicembre 2016, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono" e che, entro il 31 dicembre 2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso consegua almeno il requisito dello stato "sufficiente". L'art.1 comma 1 del D.Lgs 258/2000 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi : I) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; II) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate misure per la protezione di quelle destinate ad usi particolari; III) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; IV) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Per il raggiungimento di tali obiettivi di cui al citato comma 1, occorre che vengano poste in essere una serie di azioni, di cui al comma 2 dello stesso articolo, di seguito elencate: l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi

nell'ambito di ciascun bacino idrografico attraverso un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n.36; l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Lo stato delle acque sotterranee ricadenti nel territorio di San Mango Piemonte è stato classificato dall'A.d.B. come ELEVATO-BUONO; cioè l'impatto antropico sulla qualità e quantità della risorsa risulta nullo o trascurabile, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare; mentre lo stato delle acque superficiali è classificato come BUONO; cioè i valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni tali da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

ELEVATO	Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica
BUONO	I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
SUFFICIENTE	I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
SCADENTE	Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento
PESSIMO	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

Tabella 12. Classi di qualità ambientale a cui devono corrispondere i corpi idrici superficiali.

ELEVATO	Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
BUONO	Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
SUFFICIENTE	Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
SCADENTE	Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
NATURALE PARTICOLARE	Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.




Figura 9. Stato della qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei.

Per la componente “Risorse Idriche” sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSI R	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	😊
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★★★	R 18/20	2000-2005	😊
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	😊
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	😊
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★★	R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★★★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	😊
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★★★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★★★	R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★★★	R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★★★	B Bacini idrografici	2000-2005	😊

	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R 18/20	2005	😊
	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R	2005	😊
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★★★	R 16/20	2000-2004	😞

Indicatori Ispra

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	😞	↓
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	😞	↓
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo	😞	→
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	😞	→
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	😐	→
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimico-fisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive	R	Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99	😊	↑
	Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)	😊	↑

Indicatori ARPAC

Tema ambientale "Suolo e Sottosuolo"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 del 16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimento di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	<p>La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico.</p> <p>Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. <p>L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riuniti in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo).</p> <p>La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art.</p>

	<p>17 della L. 183 del 1989.</p> <p>La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.</p>
<p>Legge n. 267 del 3 agosto 1998</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i></p>	<p>La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	<p>Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi.</p> <p>Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge n. 225 del 24 febbraio 1992</p> <p><i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i></p>	<p>La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p>
<p>D.P.C.M. 12 aprile 2002</p> <p><i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i></p>	<p>La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
<p>D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999</p> <p><i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i></p>	<p>Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	<p>Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	<p>Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola

	<p>Sorrentina, Capri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra <p>Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.</p>
--	--

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
<p>DGR n. 5447 del 7 novembre 2002</p> <p><i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i></p>	<p>Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.</p>

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003</p> <p><i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i></p>	<p>La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.</p>

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985</p>	<p>La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.</p>
<p>Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995</p> <p><i>Norme per la Coltivazione di cave e torbiere</i></p>	<p>La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.</p>
<p>Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004</p>	<p>Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.</p> <p>Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania.</p> <p><i>Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.</i></p>

Il Suolo

Per il tema ambientale "Suolo" sono stati considerati come indicatori di pressione:

- l'uso del suolo;
- la presenza delle cave e delle attività estrattive.

L'analisi dettagliata degli indicatori si è resa possibile grazie alle informazioni contenute sia nel Secondo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 2003 redatto dall'A.R.P.A.C. che nel Piano Regionale per le Attività Estrattive.

Per suolo si intende lo strato superficiale della crosta terrestre costituito da una componente organica ed una minerale. Secondo quanto afferma l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), il suolo svolge molte funzioni vitali dal punto di vista ambientale, quali la produzione di biomassa, lo stoccaggio e la trasformazione di elementi minerali, organici e di energia, il filtro per la protezione delle acque sotterranee e lo scambio di gas con l'atmosfera. Viene sottolineato, inoltre, il ruolo fondamentale del suolo come supporto alla vita ed agli ecosistemi, come riserva di patrimonio genetico e di materie prime, come custode della memoria storica, nonché come elemento essenziale del paesaggio. La salvaguardia del suolo pertanto diventa una prerogativa essenziale per qualsiasi grado di pianificazione, per difendere il suolo stesso dai processi di degrado che lo danneggiano tra i quali:

- *L'erosione*: è un fenomeno naturale dovuto all'azione di acqua e vento che rimuovono particelle di terreno. Alcuni fenomeni legati ad attività umane, come l'uso improprio dei terreni, l'agricoltura intensiva in zone collinari, la deforestazione, gli incendi boschivi, contribuiscono sensibilmente ad aumentare i livelli di erosione, specialmente in suoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, come un basso contenuto in sostanza organica o una tessitura limosa, risultano maggiormente predisposti. I risultati si traducono in danni di notevole entità, quali perdite di produzione agricola, deterioramento delle risorse idriche, smottamenti e inondazioni, danneggiamento delle opere idrauliche;*
- *La diminuzione di materia organica*: è un fenomeno naturale dovuto all'azione di acqua e vento che rimuovono particelle di terreno. Alcuni fenomeni legati ad attività umane, come l'uso improprio dei terreni, l'agricoltura intensiva in zone collinari, la deforestazione, gli incendi boschivi, contribuiscono sensibilmente ad aumentare i livelli di erosione, specialmente in suoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, come un basso contenuto in sostanza organica o una tessitura limosa, risultano maggiormente predisposti. I risultati si traducono in danni di notevole entità, quali perdite di produzione agricola, deterioramento delle risorse idriche, smottamenti e inondazioni, danneggiamento delle opere idrauliche;*
- *Impermeabilizzazione*: dovuta alla costruzione di edifici e strade, riduce di fatto la superficie disponibile per lo svolgimento di importanti funzioni quali l'assorbimento di acqua piovana ed il filtraggio. Tutto ciò tenuto conto della frequente inadeguatezza delle reti urbane di scarico, può causare fenomeni di piene urbane che, tra l'altro, aumentando il deflusso superficiale, diminuiscono gli apporti alle falde sotterranee;*
- *Compattazione*: è il risultato di una eccessiva pressione meccanica sul suolo, dovuta ad esempio ad un uso continuo di macchinari pesanti o ad un pascolamento eccessivo. Questo processo, caratterizzato dalla riduzione dello spazio poroso tra le particelle di suolo, provoca da una parte una perdita di fertilità e dall'altra una diminuzione della capacità di assorbimento delle acque;*
- *Diminuzione della biodiversità*: Il suolo rappresenta l'habitat di una grande varietà di organismi viventi (batteri, funghi, protozoi, lombrichi etc.) che svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento delle proprietà fisiche e biochimiche necessarie ad assicurare la fertilità. Essi scompongono e degradano la materia organica, trasportandola verso gli strati più profondi e sono in grado di scomporre alcuni inquinanti in composti più semplici. La diminuzione della biodiversità espone pertanto il suolo ad una serie di fenomeni di degrado;*

- *Salinizzazione**: Un terreno viene classificato come salino quando la quantità di sali solubili (solfati, cloruri e bicarbonati di sodio, potassio, calcio e magnesio) diviene eccessiva, al punto tale che le colture ne risentono negativamente. La salinizzazione infatti limita la capacità delle piante di rifornirsi di acqua, provoca squilibri nutrizionali e induce fenomeni di tossicità. Questo processo è tipico di ambienti dove le precipitazioni non sono sufficienti ad eliminare i Sali contenuti nel suolo ma può verificarsi anche in luoghi caratterizzati da clima moderatamente umido, nelle depressioni dove confluiscono le acque provenienti dalle aree circostanti i cui terreni o sedimenti contengono sali. Nei terreni irrigati è, invece, frequente un tipo di salinizzazione detta secondaria dovuta sostanzialmente a due fattori: l'apporto di acque di irrigazione non idonee i cui sali si concentrano nel terreno a causa della evapotraspirazione; l'innalzamento del livello delle falde acquifere, che può apportare sali al terreno direttamente o impedisce la lisciviazione dell'eccesso;
- *Desertificazione**: L'insieme dei processi sopraelencati, spesso combinato con particolari situazioni climatiche, quali siccità, aridità, regimi di precipitazione irregolari, e con attività di origine antropica, quali la deforestazione ed il pascolamento eccessivo, concorre al fenomeno noto come desertificazione. L'effetto di tale fenomeno è l'indebolimento del potenziale fisico, biologico ed economico della terra, che comporta seri problemi per la produttività e per la popolazione;
- *Contaminazione diffusa e puntuale**: L'introduzione di contaminanti nel suolo può danneggiarne molte funzioni e causare una serie di conseguenze negative su altre risorse naturali, sugli ecosistemi e sulla catena alimentare. In generale si distinguono: la contaminazione da fonti diffuse, dovuta alla deposizione sul suolo di inquinanti aerotrasportati derivanti ad es. da traffico urbano, emissioni industriali etc., oppure all'inquinamento causato da pratiche agricole in cui si faccia un ricorso improprio all'uso di fertilizzanti, fanghi di depurazione etc.; la contaminazione da fonti puntuali dovuta all'inquinamento causato dalla presenza di attività produttive inquinanti attive o dismesse o da una cattiva gestione dei rifiuti.

L'uso del suolo

L'uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree individuate come omogenee al loro interno alla scala di indagine e sulla base della metodologia utilizzata. Il programma Corine è stato istituito nel 1985 a livello comunitario allo scopo di raccogliere, coordinare e garantire l'uniformità dei dati sullo stato dell'ambiente in Europa realizzando un riferimento cartografico comune basato sull'interpretazione di immagini del satellite Landsat (Per la Campania sono state considerate immagini del 1993) (Immagine 39).

Il criterio gerarchico che caratterizza il sistema CLC2000 consente di dettagliare progressivamente le categorie, sfruttando il diverso grado di risoluzione a terra delle fonti di informazione e prestandosi bene ai diversi livelli di pianificazione.

Le singole unità territoriali sono state catalogate secondo tre livelli di dettaglio alle quali, in Italia, è stato aggiunto un quarto livello in grado di consentire una lettura più dettagliata dell'uso e della copertura del suolo.

*Definizioni A.R.P.A.C.




Figura 10. Classificazione Corine Land Cover di secondo livello per la Campania.




Figura 11. Classi prevalenti in percentuale del territorio comunale. (Fonte ARPAC).

La Figura 11 mostra per ogni comune della Campania, in percentuale, le classi prevalenti facenti parte del primo livello di dettaglio della classificazione del programma Corine e cioè:

- Superficie artificiale;
- Superficie agricola;
- Superficie seminaturale.

Non sono riportati, in quanto non rilevanti ai fini dello studio specifico, le zone umide ed i corpi idrici.

Livello I	Livello II	Livello III
1. Territori modellati artificialmente (5.37%)	1.1. Zone urbanizzate (4.66%)	1.1.1. Tessuto urbano continuo (0.37%) 1.1.2. Tessuto urbano discontinuo (4.29%)
	1.2. Zone industriali, commerciali e reti comunicazione (0.54%)	1.2.1. Aree industriali o commerciali (0.49%) 1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori (0.01%) 1.2.3. Aree portuali (0.01%) 1.2.4. Aeroporti (0.03%)
	1.3. Zone estrattive, discariche e cantieri (0,09%)	1.3.1. Aree estrattive (0.05%) 1.3.2. Discariche (0.03%) 1.3.3. Cantieri (0.01%)
	1.4. Zone verdi artificiali non agricole (0.07%)	1.4.1. Aree verdi urbane (0.05%) 1.4.2. Aree sportive e ricreative (0.02%)
2. Territori agricoli (63.57%)	2.1. Seminativi (27.09%)	2.1.1. Seminativi in aree non irrigue (18.31%) 2.1.2. Seminativi in aree irrigue (8.78%) 2.1.3. Risaie**
	2.2. Colture permanenti (12.41%)	2.2.1. Vigneti (0.27%) 2.2.2. Frutteti e frutti minori (7.59%) 2.2.3. Oliveti (4.55%)
	2.3. Prati stabili (2.18%)	2.3.1. Prati stabili (2.18%)
	2.4. Zone agricole eterogenee (21.90%)	2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti (5.09%) 2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi (8.94%) 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) importanti (7.84%) 2.4.4. Aree agroforestali (0.03%)
3. Territori boscati e ambienti seminaturali (31.55%)	3.1. Zone boscate (19.83%)	3.1.1. Boschi di latifoglie (19.21%) 3.1.2. Boschi di conifere (0.26%) 3.1.3. Boschi misti (0.36%)
	3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (10.37%)	3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota (4.16%) 3.2.2. Brughiere e cespuglieti (0.43%) 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla (2.24%) 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (3.54%)
	3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente (1,36%)	3.3.1. Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m) (0.20%) 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi affioramenti (0.12%) 3.3.3. Aree con vegetazione rada (0.97%) 3.3.4. Aree percorse da incendi (0.07%) 3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni*
4. Zone umide (0.01%)	4.1. Zone umide interne (0.01%)	4.1.1. Paludi interne (0.01%) 4.1.2. Torbiere*
	4.2. Zone umide marittime	4.2.1. Paludi salamastre* 4.2.2. Saline* 4.2.3. Zone intertidali*
5. Corpi idrici (0.12%)	5.1. Acque continentali (0.12%)	5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie (0.03%) 5.1.2. Bacini d'acqua (0.09%)
	5.2. Acque marittime (0.002%)	5.2.1. Lagune (0.00%) 5.2.2. Estuari* 5.2.3. Mari e oceani*

* Classi di livello III non identificate in Campania

Tabella 13. Classi d'uso del suolo secondo il Corine Land Cover land cover in Campania (Dati del 1993).

Per la Campania, la tabella 13 mostra la prevalenza dei terreni agricoli (63,57%), seguiti dai territori boscati e dagli ambienti seminaturali (31,55%).

I territori modellati artificialmente comprendenti zone urbanizzate, zone industriali e reti di comunicazione, zone estrattive, discariche e cantieri, zone verdi artificiali e non agricole, occupano il 5,37% dell'intero territorio campano. Come si è potuto notare, lo sfruttamento del suolo campano avviene per più del 60% per mezzo di attività agricole le quali rappresentano uno dei fattori che, con l'azione costante di prelievo di risorse più o meno intenso e con il rilascio di sostanze, incide sugli equilibri ambientali esistenti ed esercita forti pressioni anche sulle acque. Bisogna sottolineare anche l'alto valore che l'agricoltura ha contro i fenomeni di dissesto idrogeologico e contro il degrado delle aree periurbane.

La Figura 12 mostra la percentuale, per ogni comune della Campania, delle superfici agricole rispetto all'intero territorio:




Figura 12. Utilizzazione agricola dei territori comunali (Fonte ARPAC).

La Figura 13, tratta dal Secondo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 2003 dell'ARPAC descrive la percentuale delle aree seminaturali rispetto al territorio di ogni singolo comune della Campania:




Figura 13. Aree forestali seminaturali comunali (Fonte ARPAC).

I grafici seguenti (Figura 13 e 14) mostrano, per ogni comune della Campania, il rapporto tra Superficie Agricola Totale e Superficie Territoriale (Fonte ARPAC) rispettivamente con i valori relativi al 1990 ed al 2000:




Figura 14. Rapporto tra SAT/ST nei comuni della regione Campania 1990.




Figura 15. Rapporto tra SAT/ST nei comuni della regione Campania 2000.

Per la componente "Suolo e sottosuolo" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★ ★	R 11/20	2005	☹

	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	😊
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★★★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	😞
Contaminazione del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	😊
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★★★	R	1995-2000	-
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★★★	R	1995-2000	😊
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★★★	I, R	1985-2005	-
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★★★	I, R	1990-2000	😊
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★★★	I, R	1990-2000	😞
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★★★	I, R	2000	😞

Tema ambientale "Ecosistemi e Paesaggio"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo</i> <i>Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità

	nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture <i>Leipzig, Germania 1996</i>	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture <i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i>	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" <i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e florofaunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i>	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con

	riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.
Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i>	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".</i>	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaménagement di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO)	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.

<i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>Granada, 3 ottobre 1985</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>St. Malò, ottobre 1993</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica <i>Sofia, 25 novembre 1995</i>	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di <i>cose</i> d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i> Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Costituzione della Repubblica Italiana <i>Roma, 27 dicembre 1947</i>	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.

<p>Legge n. 378 del 24 dicembre 2003</p> <p><i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i></p>	<p>La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.</p>
<p>Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005</p> <p><i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i></p>	<p>Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani)</p> <p><i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i></p>	<p>La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006</p> <p><i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i></p>	<p>Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006</p> <p><i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i></p>	<p>Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005</p> <p><i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i></p>	<p>Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.</p>
<p>Legge n. 14 del 9 gennaio 2006</p> <p><i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio</i></p>	<p>La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.</p>
<p>Legge n. 77 del 20 febbraio 2006</p> <p><i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i></p>	<p>La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008</p> <p><i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i></p>	<p>Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008</p> <p><i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto</i></p>	<p>Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.</p>

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio	
---	--

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell'articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	<p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p> <p>A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.

Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 <i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i>	La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.
--	--

Il territorio della Provincia di Salerno conserva, malgrado l'aumento generalizzato delle attività antropiche degli ultimi decenni, un elevato livello di naturalità ed un buon grado di conservazione dell'ambiente, inteso come ecosistema diffuso o come insieme di ecosistemi interconnessi. Tale pregio è dovuto alla presenza di ecosistemi ad elevata biodiversità quali praterie, arbusteti e macchia mediterranea, garighe e, soprattutto, estese superfici boscate di montagna, di pianura e lungo i corsi d'acqua, pari a circa al 33% della superficie del territorio provinciale.

Tra le aree protette di maggiore importanza presenti sul territorio provinciale vi è il Parco Regionale dei Monti Picentini (L.R.33/98), che ricade in parte all'interno del territorio comunale, per un totale di 620 ha (cfr Allegato 01 "Carta delle tutele").

A tali aree si affiancano, sul territorio provinciale, con eguale importanza strategica di rete, le 44 aree S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) e le 15 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) definite in base a due Direttive comunitarie: la 92/43/CEE "Habitat" e la 79/409/CEE "Direttiva Uccelli" che interessano circa il 30% della Provincia di Salerno (Fonte Min. dell'Ambiente) e sono la dimostrazione dell'elevato valore naturalistico del territorio salernitano che sotto tale ottica rappresenta un vero e proprio serbatoio di biodiversità.

La rilevante estensione del territorio della provinciale e l'articolata varietà dei suoi contesti danno luogo a molteplici e differenti quadri paesaggistici la cui identità deriva non solo dai grandi segni della struttura fisica e dalla qualità degli ecosistemi naturali, dai caratteri che questi assumono localmente differenziando un'unità dall'altra, ma anche dai processi che hanno connotato la storia delle comunità, dalle forme con cui nel tempo si è costruito e modificato il rapporto tra uomo e natura.

Nella molteplicità dei contesti territoriali della provincia, i paesaggi caratterizzati dalla prevalenza della componente naturale sono quelli dotati di maggiore qualità e valore non solo per la sostanziale permanenza dell'integrità della struttura fisico-naturalistica del territorio, ma anche perché gli esiti dei processi che hanno storicamente caratterizzato in questi contesti il rapporto tra uomo e natura non hanno incrinato la leggibilità dei quadri paesaggistici ma anzi, spesso, l'hanno arricchita di nuove valenze identitarie connesse a coerenti forme di antropizzazione.

Il PTR segnala che i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo "aree di pianura" costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale sulla base di una serie di considerazioni, tra cui in particolare si evidenziano, in quanto ritenute maggiormente attinenti alle caratteristiche del nostro territorio:

- l'evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzata dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree urbane regionali;
- nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali; concludendo che le aree di pianura costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economici della regione.






Gli ambiti identitari intercettano partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio, contesti di riferimento per la definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche dettate dal PTCP.




Il Piano provinciale definisce per le unità di paesaggio indirizzi generali differenziandoli in otto tipologie generali esso individua 43 unità di paesaggio.

Il territorio di San Mango Piemonte è ricompreso nell'Unità di Paesaggio n. 4 denominata "Monti Picentini".

Per la componente "Ecosistemi e paesaggio" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★ ★ ★	I	2003	—
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★ ★	I, R	2006	😐
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★ ★ ★	I, R	2005	—
Zone Umide	Zone umide di importanza internazionale	S/R	Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di <i>habitat</i> .	★ ★ ★	I, R	1976-2005	😐

	Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale	P	Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale.	★★★	I, R	2006	
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★★★	I, R	1948-2004	
	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Natura e biodiversità	N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc.)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	Superficie aree protette/superficie regionale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.		↑

Descrizione del settore “Infrastrutture”

Le aree urbane svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. Infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi.

I problemi ambientali riscontrati nelle città hanno notevoli conseguenze sulla salute umana, sulla qualità di vita dei cittadini e sull'attrattività, anche sotto il profilo socio-economico, delle città stesse. La maggior parte delle città si trova ad affrontare gli stessi problemi ambientali, quali inquinamento dell'aria, traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di immobili dismessi, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e di acque reflue.

Tra le cause di tali problemi si annoverano i cambiamenti dello stile di vita (crescente dipendenza dai veicoli privati, aumento dei nuclei familiari composti da una sola persona, aumento del tasso di utilizzo pro capite delle risorse) e quelli demografici, dei quali è necessario tenere conto nell'elaborazione di eventuali soluzioni.

I problemi ambientali urbani sono particolarmente complessi in quanto le loro cause sono interconnesse.

Le aree urbane rappresentano quelle porzioni di territorio dove le dinamiche demografiche e di aggregazione sociale sono particolarmente intense e dove la qualità della vita delle persone può risentire di squilibri e criticità ambientali. Sotto il profilo strettamente ambientale, il sistema urbano mostra fragilità intimamente connesse alla concentrazione di numerose attività (e ai suoi effetti) in ambiti territoriali spesso al limite della loro capacità di carico.

La sostenibilità ambientale delle aree urbane comporta politiche complesse, in quanto occorre tener presente le esigenze degli abitanti connesse alla possibilità di fruire di servizi e risorse.

Lo stato dell'ambiente della città va valutato quindi anche considerando la qualità abitativa, la disponibilità dei servizi e la relativa accessibilità.

Modelli insediativi

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema ambito urbano:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i>	L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno;

	<p>c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente;</p> <p>d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti;</p> <p>e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.</p>
<p>Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02</p> <p><i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i></p>	<p>La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.</p>
<p>Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i></p>	<p>La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>D.P.C.M. del 01/03/91</p> <p><i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i></p>	<p>Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.</p>
<p>Legge n. 447 del 26/10/95</p> <p><i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p>	<p>Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.</p>
<p>D.P.R. n. 496 del 11/12/97</p> <p><i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i></p>	<p>Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali</p>
<p>D.P.R. n. 459 del 18/11/98</p> <p><i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i></p>	<p>Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.</p>
<p>D.M. del 03/12/99</p> <p><i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i></p>	<p>Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.</p>
<p>D.P.R. n. 476 del 09/11/99</p> <p><i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i></p>	<p>Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico</p>
<p>D.M. del 13/04/00</p> <p><i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i></p>	<p>Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.</p>
<p>Decreto Legislativo 262 del 04/09/02</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i></p>	<p>Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.</p>
<p>DPR n. 142 del 30/03/04</p> <p><i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare,</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.</p>

a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.	
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 <i>Comunicazioni mobili e personali.</i>	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

<p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i></p>	<p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.</p>
<p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i></p>	<p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.</p>
<p>Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)</p> <p><i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i></p>	<p>La normativa entrata in vigore il 15//09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica.</p> <p>Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. <p>Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. <p>Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.</p> <p>Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.</p>

<p>Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003)</p> <p><i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i></p>	
<p>Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i></p>	<p>Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 13 del 24/11/01</p> <p><i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i></p>	<p>La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.</p>
<p>Legge Regionale n. 14 del 24/11/01</p> <p><i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i></p> <p>Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento</p> <p><i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i></p>	<p>La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i></p>	
---	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

<p>Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)</p> <p><i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i></p>	<p>La legge ha come finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;
---	--

	g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
--	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all'ozono nell'aria	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

<i>valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i> Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 <i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 <i>relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano</i>	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: <ul style="list-style-type: none"> • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Legge urbanistica</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: <ul style="list-style-type: none"> a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

	<p>b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;</p> <p>c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;</p> <p>d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.</p>
--	---

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 <i>Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale</i>	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i> Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007 <i>Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	<p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 <i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all' esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.</i>	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95 <i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	Il decreto dà attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l'Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione).</i>	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

Lo squilibrio che si osserva nella distribuzione di popolazione sul territorio provinciale è anche esito dei flussi migratori che hanno interessato la provincia nel corso del XX secolo, diretti sia verso altri

comuni della provincia, sia verso altre regioni o all'estero. Nel territorio della provincia di Salerno a più riprese, nel corso dei decenni si è registrata non solo una forte emigrazione all'estero e verso le regioni del Nord, ma anche un marcato movimento della popolazione dai comuni dell'interno, essenzialmente rurali, ai comuni dell'area del capoluogo, o a quelli costieri o verso comuni che rappresentano "centri urbani di gravitazione locale", localizzati nell'area centro-meridionale della provincia.

A crescere in modo significativo nell'ultimo ventennio del secolo scorso sono stati soprattutto i centri della prima corona intorno a Salerno, soprattutto per gli effetti combinati dei movimenti migratori interni alla provincia e della ridotta offerta abitativa del capoluogo.

I processi di distribuzione e ridistribuzione territoriale della popolazione appena richiamati hanno prodotto importanti effetti di carattere demografico, inerenti alla struttura della popolazione per classi di età, alla dimensione dei comuni, al patrimonio abitativo e alla struttura produttiva.

Gli "Ambienti Insediativi" del PTR costituiscono gli ambiti delle scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti ambientali e delle trame insediative.

Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a "microregioni" in trasformazione individuate con lo scopo di mettere in evidenza l'emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.

Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economicosociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico.

In particolare, per l'Ambiente Insediativo n.4 – Salernitano – Piana del Sele il PTR rileva che il territorio, ed in particolare la parte settentrionale, coincidente con l'area urbana di Salerno, ivi compresi i comuni di Pontecagnano-Faiano e Bellizzi e quelli della Valle dell'Irno, la fascia pedemontana dei Monti Picentini e il sistema Battipaglia-Eboli-Campagna sono interessati principalmente da problemi di natura insediativa e infrastrutturale, che possono così sinteticamente riassumersi:

- disordinata crescita edilizia e demografica;
- accentuati fenomeni di polarizzazione interessanti il capoluogo provinciale a causa dell'accentramento nel medesimo di quasi tutte le funzioni specialistiche e di rango superiore;
- presenza di punti critici causati dai nodi autostradali, in particolare dal raccordo autostradale della

Valle dell'Irno che, con il nodo di Salerno-Fratte in cui convergono le tratte autostradali provenienti da Napoli (A3) e da Caserta (A30), costituisce uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della mobilità automobilistica;

- inadeguato sistema di mobilità interna tra Salerno (uscita tangenziale) e Battipaglia;
- rischi di inquinamento per la presenza di un'importante area industriale;
- difficoltà di decollo delle aree industriali del "cratere".

Per la componente "Modelli insediativi" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Radiazioni ionizzanti	Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i>	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊
	Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😐
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
		D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	😐
		S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
		S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	😐
		R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
		R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-

Radiazioni luminose	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	😊
	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	😞
	Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	😞
Rumore	Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	😞
	Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/8101	1996-2006	😞
	Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	😐
	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/8101	2003	😐
	Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	😐
	Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/8101	2003	😐

	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	☹️
--	----------------------------------	---	---	-----	---	------	----

Mobilità

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema mobilità:

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

I Trasporti

La rete stradale e i flussi di traffico

A scala territoriale il sistema dei trasporti è articolato sia su ferro che su gomma. Nello specifico è rappresentato:

- dalla linea ferroviaria proveniente da Napoli che a Battipaglia si snoda lungo la direttrice sud (Reggio Calabria) e quella est (Taranto);
- dalla linea Cancellio-Mercato San Severino interconnessa alla linea tirrenica attraverso due bretelle di collegamento, Nocera Inferiore –Codola a binario unico e trazione elettrica e bivio S. Girotti- bivio

Nocera che consente di realizzare un'alternativa "interna" a quella "costiera" sui collegamenti provenienti da nord che vengono stradati sulle linee Roma-Cassino-Caserta-Cancello-Sarno-Salerno;

- dalla rete autostradale A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria);

- della rete autostradale A30 (Caserta-Salerno).

Per quel che riguarda in particolare il territorio di San Mango Piemonte bisogna dire che è interessato dal passaggio della A3 Salerno – Reggio Calabria.

Attualmente non sono disponibili dati sui flussi di traffico della rete stradale extraurbana ed urbana del Comune di San Mango Piemonte in quanto non è mai stato redatto un Piano di Traffico. Non è quindi possibile quantificare il numero di veicoli e valutare in maniera corretta il grado di idoneità delle sezioni stradali a sostenere un determinato flusso di traffico, né individuare, se necessario, le misure più indicate per far fronte al problema.

Descrizione del settore "Fattori di interferenza"

Rumore

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i>	L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.

Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
Legge n. 447 del 26/10/95 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 <i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 <i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i>	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
D.M. del 03/12/99 <i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 <i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.

Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.
---	---

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

L'inquinamento acustico provocato dalle attività umane (traffico, industrie, attività ricreative) costituisce uno dei principali problemi ambientali sul territorio regionale.

In Regione Campania l'inquinamento acustico è materia di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.

Con deliberazione n. 1537 del 24 aprile 2003 dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, sono state avviate le procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto richiesto dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.

Successivamente, nel settembre 2003, sono state pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica (D.G.R. n. 2436 del 01.08.2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15.09.2003) che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.

In esse è specificato che lo scopo della zonizzazione acustica, come strumento di governo del territorio, è quello di disciplinare e regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, rispettando la legislazione vigente in materia di gestione del rumore ambientale.

Ai comuni viene affidato la competenza di classificare obbligatoriamente i propri territori in classi di destinazione d'uso.

Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

Gli indicatori ambientali proposti da Arpac e ISPRA sono stati riportati nell'analisi del tema "Modelli insediativi".

Si rimanda al piano di zonizzazione acustica per la verifica delle compatibilità con le scelte della Variante.

Energia

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

<p>Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</p>	<p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p> <p>La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.</p>
<p>Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici</p>	<p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. <p>Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.</p>
<p>Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti</p>	<p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p>
<p>Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading</p>	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni</p>

	<p>secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p>
Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p>
Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici	<p>Obiettivi generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo.

	<p>5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none">• che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva• che comunichi le buone pratiche messe in atto• che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo• lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <p>a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio;</p> <p>b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione;</p> <p>c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento;</p> <p>d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete;</p> <p>e. Le diagnosi energetiche;</p> <p>f. La misurazione e fatturazione dei consumi.</p>
--	--

**NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO
ENERGETICO**

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.

Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		-95/112

<p>Delibera CIPE del 19/12/02, n.123</p> <p><i>"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"</i></p>	<p>Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.</p>
<p>Legge 10/91</p> <p><i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario</p>

	<p>dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p>
--	---

<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93</p> <p><i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660</p> <p><i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p>

<p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107</p> <p><i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.</p>

<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999</p> <p><i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i></p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>

<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164</p> <p><i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <p>i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i></p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002</p> <p><i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002</p> <p><i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE.</p> <p>La legge stanZIA un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra.</p> <p>Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>
<p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p>	<p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti).</p> <p>Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p>
<p>Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004</p> <p><i>"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."</i></p>	<p>Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001.</p> <p>Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).</p> <p>Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:</p> <p>intervenire direttamente o tramite società controllate,</p>

acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali
	Distribuzione di gas naturale

	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.

<p>Decreto legge 12 novembre 2004, n.273</p> <p><i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i></p>	<p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p>
<p>Legge 239/04</p> <p><i>"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"</i></p>	<p>La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001); • il completamento della liberalizzazione dei mercati; • l'incremento dell'efficienza del mercato interno; • una maggiore diversificazione delle fonti energetiche. <p>Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.</p> <p>Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.</p> <p>È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle condizioni di concorrenza ; • l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa; • l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti; • ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono; • l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale; • l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; • l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche; • la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico; • procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni

	<p>in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;</p> <ul style="list-style-type: none">• la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e del paesaggio. <p>In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;• sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;• è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell’anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;• le aziende distributrici dell’energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;• si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all’incremento di potenza derivante dall’intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall’entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell’impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell’impianto;• l’energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;• dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;• hanno diritto all’emissione dei certificati verdi l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l’energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;• il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l’utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004;• i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh;• gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dell’Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
--	---

<p>Legge n.316 del 30/12/2004</p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i></p>	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 sulla <i>"Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i></p>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <p>la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;</p> <p>l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;</p> <p>la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</p> <p>la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</p> <p>Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione</p>

	<p>al tipo di intervento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di verifica per impianti di potenza ≥ 35 kW: ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: almeno una volta all'anno se ≥ 35 kW; almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p>
<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005</p> <p><i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p>

<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005</p> <p><i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)</p> <p>Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)</p> <p>Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta.</p> <p>Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p>
<p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2</p> <p><i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p>	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
<p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311</p> <p><i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <p>1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m², nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo</p>

	<p>contratto di gestione degli impianti termici.</p> <p>2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo).</p> <p>3. Dal 1°luglio2009: Alle singole unità immobiliari.</p>
<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p>	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di:</p> <p>motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p>
<p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p>	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p>

<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p>	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p> <p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p> <p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p> <p>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;</p> <p>offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;</p> <p>offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.</p> <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p>

I processi energetici rappresentano attività a forte impatto ambientale contribuendo in modo significativo all'inquinamento nei vari comparti quali acqua, aria e suolo.

Dal momento che l'energia si può considerare come una tematica trasversale rispetto a tutte le problematiche ambientali, gli interventi operati nel settore energetico possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia a livello locale che globale.

In particolare, la produzione ed il consumo di energia comportano problemi ambientali complessi legati all'uso del suolo per l'installazione delle centrali termoelettriche, alle reti di trasporto di combustibili e di distribuzione dell'energia prodotta, al consumo di risorse naturali fossili ed alle emissioni in atmosfera durante la trasformazione dell'energia primaria in energia utilizzabile.

Generalmente l'attenzione viene focalizzata soprattutto sulle problematiche energetiche connesse alle emissioni in atmosfera dei cosiddetti "gas serra", responsabili delle alterazioni climatiche sulla terra, oltre che di altre sostanze considerate inquinanti per l'ambiente e nocive per l'essere umano.

Dalla lettura dell'ultimo rapporto "Climate Change 2007" dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si rileva l'incremento sia del livello di anidride carbonica atmosferica, passato negli ultimi 200 anni circa da 280 a 380 ppm - con un incremento di oltre 35% -, sia dell'incidenza del fattore antropico sull'innalzamento della concentrazione di gas serra in atmosfera, stimata al 90%. Tutto ciò viene amplificato dalla crescita della popolazione del nostro pianeta e dal bisogno di migliorare gli standard di vita della popolazione nei Paesi emergenti, che determinano un forte incremento della domanda di energia.

Per quel che riguarda il trend negli anni della produzione di energia elettrica si può ipotizzare che il trend comunale sia paragonabile allo stesso andamento qualitativo della provincia di Salerno, che consiste nella sostanziale costanza della potenza installata idroelettrica e termoelettrica ed un aumento della potenza installata eolica e fotovoltaica. A livello quantitativo si ha che per quel che riguarda gli impianti eolici si è avuta un incremento a livello regionale della potenza installata dal 1997 al 2007 del 2953% (si è passati da 17 MW del 1997 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 50,2 MW/anno, mentre dal 2000 al 2007 del 154% (si è passati da 204 MW del 2000 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 45 MW/anno.

A livello provinciale si è avuta, invece, un incremento della potenza installata dal 1997 al 2007 del 1940% (si è passati da 1 MW del 1997 a 20,4 MW), pari ad un incremento di 1,94 MW/anno.

In sintesi, l'energia annua generata sul territorio provinciale nell'ultimo periodo, ammonta a 279,7 Gwh, suddivisa in:

- produzione idroelettrica, pari a 205,9 GWh;
- produzione termoelettrica, pari a 40,4 GWh;
- produzione eolica, pari a 32,9 GWh;
- produzione fotovoltaica, pari a 5,7 GWh.

I consumi di energia elettrica in provincia di Salerno hanno registrato un costante aumento negli ultimi anni.

In particolare gli incrementi più significativi negli anni si registrano nel settore terziario, in agricoltura e nel settore industriale, mentre restano abbastanza costanti i consumi elettrici domestici.

L'industria costituisce comunque di fatto il principale consumatore di energia elettrica.

Analizzando i dati relativi alla produzione e ai consumi finali, emerge il seguente bilancio dell'energia elettrica per la Provincia di Salerno.

Il bilancio dell'energia elettrica rivela la dipendenza per il 92,3% del territorio provinciale dalle rimanenti province campane o regioni confinanti.

Dall'analisi dei consumi globali provinciali di energia elettrica si evince quanto segue:

- i consumi complessivi di energia elettrica nella provincia sono stati negli anni 2005 e 2006 rispettivamente pari a 3.410 e 3.547 GWh;
- i consumi di energia elettrica nella provincia, prendendo come base di riferimento l'anno 1980 (1.322,50 GWh), hanno subito un incremento del 115% nel 2000 (2.837,40 GWh) e del 168% nel 2006 (3.547,30 GWh);

- il settore più energivoro è l'industria con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 di 1.382

GWh, seguito dal residenziale con un consumo di 1.047,6 GWh e, infine, terziario con un consumo nell'anno 2006 di 1.028,8 GWh;

- il settore meno energivoro è l'agricoltura con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 pari a 88,9 GWh seguito dall'illuminazione pubblica con un consumo nell'anno 2006 di 127,9 GWh;
- il consumo medio procapite (kWh/anno*persona) per usi domestici, prendendo come base di riferimento l'anno 1981 (550 kWh/anno procapite), ha subito un incremento del 55% nel 1991 (855 kWh/anno procapite), un incremento del 58% nel 2001 (870 kWh/anno procapite), per giungere a 961 kWh/anno procapite nel 2006, facendo registrare il 75% di incremento rispetto al 1981.

Analizzando poi il bilancio energetico complessivo in TEP, si osserva che i consumi complessivi provinciali nel 2004, 2005 e 2006 sono stati rispettivamente pari a 1366,6 kTep, 1374,0 kTep e 1351,6 kTep.

Nell'anno 2006 a fronte di detti consumi, si è registrata una produzione su territorio provinciale da fonte rinnovabile pari a circa 20,5 kTep. La Provincia di Salerno incide, pertanto, sul deficit regionale per 1331,1 kT.

Rifiuti

In tema di rifiuti si propone di seguito la normativa di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo

	smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	<p>La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero.</p> <p>E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti nella Comunità.
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	<p>La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale ai fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo:

	<p>i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o</p> <p>ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.</p>
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	<p>La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".</p>
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	<p>La direttiva stabilisce:</p> <p>1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e</p> <p>2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.</p> <p>Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.</p>

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22</p> <p><i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i></p>	<p>Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti <p>Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.</p>

<p>D.M. 5 febbraio 1998</p>	<p>Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).</p> <p>Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro</p>
<p>Decreto 25 ottobre 1999, n. 471</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i></p>	<p>Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. <p>Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.</p>
<p>Decreto 25 febbraio 2000, n. 124</p> <p><i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;</p> <p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.</p> <p>Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi</p>

<p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468</p> <p><i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i></p>	<p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
<p>Decreto Interministeriale <i>recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE"</i>:</p> <p><i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i></p>	<p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p>
<p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i></p>	<p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori.

<p>Decreto Legislativo 36/2003</p> <p><i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i></p>	<p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica;</p> <p>l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; un nuovo sistema di garanzie finanziarie; la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i></p>	<p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p>
<p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194</p> <p><i>Ministero delle Attività Produttive.</i></p> <p><i>Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i></p>	<p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <p>a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;</p> <p>b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;</p> <p>c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.</p>
<p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il</p>

	<p>decreto disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
<p>Decreto 3 agosto 2005</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i></p>	<p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p>
<p>Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149</p> <p><i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i></p>	<p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p>
<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152</p> <p><i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i></p>	<p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva</p>

	avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i>	Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata: a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009 c) 60% entro il 31 dicembre 2011

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
L.R. n. 10 del 10/02/93 , recante <i>"Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"</i>	<p>La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <p>il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania</p> <p>la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi</p> <p>il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile</p> <p>la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti</p> <p>il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi</p> <p>la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto</p> <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p>
Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i>	<p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale preconditione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <p>a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;</p> <p>b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;</p> <p>c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,</p>

	<p>le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge.</p> <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p> <p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <p>a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;</p> <p>b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;</p> <p>c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;</p> <p>d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;</p> <p>e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;</p> <p>f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);</p> <p>g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambito territoriale sovracomunali, riservati alla Regione.</p>
<p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p>	<p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p>
<p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p>	<p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006</p> <p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561</p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>

<i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i>	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 <i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i>	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Si è in attesa che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2014 i comuni della Regione Campania entrino a far parte delle ATO provinciali e si costituiscano in STO al fine del riordino della gestione dei rifiuti.

Di seguito si riportano le schede monografiche per singola zona territoriale omogenea prevista dal PUC con l'inserimento degli indicatori ambientali per temi ambientali e degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tali schede sono state concepite con la finalità di verificare lo stato attuale dell'ambiente per singole zone e, soprattutto, costituire uno dei riferimenti principe per la valutazione degli impatti nel tempo e per la determinazione del monitoraggio ambientale del piano.

VI. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Gli impatti individuati devono essere caratterizzati sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare e della durata.

Nel caso in cui non sia possibile stimare la probabilità in termini quantitativi possono essere utilizzate scale e giudizi qualitativi: certo, probabile, improbabile o probabilità di accadimento sconosciuta.

Devono essere indicati motivi e/o criteri utilizzati per l'assegnazione dei giudizi.

Quanto più un impatto è probabile, frequente e continuo tanto più è significativo.

La reversibilità degli impatti è strettamente collegata alla modalità con la quale l'azione agisce: continua, temporanea o permanente, e alla capacità di auto-rinnovamento della risorsa (rigenerazione naturale) ossia alla capacità della risorsa di ripristinare le condizioni preesistenti al disturbo.

In alcuni casi sono necessari interventi esterni che consentano alla risorsa di auto rinnovarsi attraverso processi naturali.

Il tempo e/o il costo necessari affinché una risorsa si rinnovi o comunque si ricreino le sue condizioni originarie possono essere parametri di misura della reversibilità. La caratterizzazione della reversibilità può essere effettuata attraverso descrizioni e analisi qualitative che tengano conto ad esempio del carattere intergenerazionale degli impatti, dei costi di ripristino in rapporto ai costi di intervento, della capacità di autoripristino della risorsa.

Quanto più un impatto è irreversibile tanto più è significativo.

Carattere cumulativo degli impatti

L'analisi del carattere cumulativo degli impatti deve considerare gli impatti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel P/P sullo stesso aspetto ambientale.

Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli impatti si devono considerare gli impatti che possono derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale del P/P. A tal fine si fa riferimento alle informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. d) dell'Allegato I delle presenti norme.

Ai fini della stima dell'impatto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonistico degli impatti stessi.

Quanto più gli impatti sono cumulativi tanto più sono significativi.

VI.1 Possibili impatti significativi della variante sull'ambiente

La valutazione dei possibili impatti ambientali della Variante dovrà essere effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi della Variante ed i tre settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente, anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto è stata costruita una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registri i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante. Gli impatti saranno qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che segue:

Categoria	Definizione	Declinazione	Note
Impatto netto	Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale.	positivo negativo incerto non significativo	La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi.
Durata	Valuta la presumibile durata dell'impatto.	duraturo temporaneo	La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato.
Diretto/indiretto	Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto.	diretto indiretto	
Criticità	Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti.	! No	Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice.

1 **Risorse ambientali primarie:** aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;
Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;
Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto

Durata: D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.: effetti non significativi

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE EFFETTO									
Obiettivi di variante al piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	rumore	energia	rifiuti
Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	NS	NS	NS	P	P	P	NS	NS	NS
Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lascinando inalterato il carico urbanistico	NS	NS	NS	P	P	P	NS	NS	NS
Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	NS	NS	NS	P	P	P	NS	NS	NS
Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti	NS	NS	NS	P	P	P	NS	NS	NS
Sperimentazione di nuove tipologie residenziali	NS	NS	NS	P	P	P	NS	NS	NS

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DURATA									
Obiettivi di variante al piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	rumore	energia	rifiuti
Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lascinando inalterato il carico urbanistico	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Sperimentazione di nuove tipologie residenziali	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DIRETTO/INDIRETTO									
Obiettivi di variante al piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	rumore	energia	rifiuti
Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	D	D	D	I	D	D	D	D	D
Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lascinando inalterato il carico urbanistico	D	D	D	I	D	D	D	D	D
Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	D	D	D	I	D	D	D	D	D
Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti	D	D	D	I	D	D	D	D	D
Sperimentazione di nuove tipologie residenziali	D	D	D	I	D	D	D	D	D

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE CRITICITÀ									
Obiettivi di variante al piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	rumore	energia	rifiuti
Risoluzione delle problematiche nell'ottica di consentire la piena attivazione delle zone di trasformazione	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Nuova suddivisione delle aree, interessate alla variante, lascinando inalterato il carico urbanistico	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Precisazione sulla modalità di attuazione, attraverso la pianificazione attuativa, lasciando inalterata la quota minima di ERP al 40% come da normativa L. 167/1962	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Precisazione sulle caratteristiche geometriche della viabilità da realizzare nei comparti	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Sperimentazione di nuove tipologie residenziali	No	No	No	No	No	No	No	No	No

VI.2 Natura transfrontaliera degli impatti

Natura transformativa degli impatti

La possibilità che le azioni del P/P abbiano ricadute ambientali esterne ai confini statali rappresenta una significatività ai fini dell'assoggettabilità a VAS. L'analisi della natura transfrontaliera deve tener conto dell'ambito d'influenza territoriale del P/P e, quindi, delle informazioni indicate all'articolo 2 comma 1 lett. b) dell'Allegato I delle presenti norme.

Non si rilevano nature transfrontaliere degli impatti

VI.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il P/P può prevedere azioni o comunque fare da quadro di riferimento per opere o attività:

- da cui possono derivare rischi di incidenti;
- alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell'ambito d'influenza territoriale del p/p.

L'analisi della possibilità di rischi per la salute umana deve tener conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca degli agenti impattanti, delle caratteristiche ambientali e territoriali e del grado di antropizzazione del territorio interessato dall'evento accidentale e quindi della presenza ad esempio di aree urbanizzate, di infrastrutture di trasporto e attività produttive.

Tale analisi deve tenere in debita considerazione le caratteristiche territoriali e ambientali dell'area che possono influenzare la diffusione e propagazione degli impatti dannosi per la salute umana (es. presenza di vettori di trasporto naturale di effluenti, assetto morfologico e uso del suolo).

Tale criterio ricomprende anche i casi in cui la probabilità di rischio sia legata alle incertezze sulle conoscenze dei fenomeni che possono determinare il rischio.

Quanto maggiore è la possibilità che il P/P comporti rischi di incidenti e/o variazioni del rischio naturale e per la salute umana, tanto più gli impatti sono significativi.

Analisi di coerenza tra Vincolo Idrogeologico e la zona oggetto della Variante

Più del 40% della superficie comunale è sottoposto a vincolo idrogeologico, mentre l'area oggetto della Variante risulta essere solo l'1,6%. Dalla disamina delle norme tecniche d'attuazione del PUC non risultano incoerenze o difformità in contrasto con tale vincolo.

		VINCOLO IDROGEOLOGICO	
AREA OGGETTO DI VARIANTE	Ha TOTALI	Ha	%
Zona Omogenea C (ATR) area di trasformazione prevalentemente residenziale	14,95	1,85	12,4%
Totale area Vincolo Idrogeologico (Ha)		282,82	
% su superficie comunale		46.3 %	
Totale superficie comunale (Ha)		611	

Tabella 14. Coerenza tra l'area sottoposta a Vincolo Idrogeologico e l'area oggetto della Variante

Analisi di coerenza tra PAI e la zona oggetto della Variante

Le aree a maggiore pericolosità P4 e P3 si individuano soprattutto nell'ambito del settore montano e pedemontano, dove come si è già illustrato la genesi di fenomeni franosi a cinematismo rapido (crolli e colate detritico fangose) è da ricollegare all'assetto strutturale dei versanti. Il grado di pericolosità decresce procedendo verso quote più basse in corrispondenze delle aree collinari e del fondovalle. Tuttavia nella fascia collinare localmente si individuano aree a pericolosità elevata in ragione della presenza di movimenti gravitativi attualmente attivi (Loc. Campo Maiuri- Parco Fiorito). Analogo discorso viene fatto per le aree a rischio e pericolosità idraulica; in generale, considerando la tipologia del rischio, le aree con grado più elevato di pericolosità, sono ovviamente localizzate nelle zone pianeggianti circostanti i corsi d'acqua. A distanza dai corsi

d'acqua il rischio idraulico ovviamente decresce e pertanto grosse porzioni dell'area di piana sono a pericolosità inferiore o anche nulla. La pericolosità idraulica può essere distinta in:

- Pericolosità dovuta a processi di esondazione del reticolo idrografico principale con trasporto elevato di massa liquida e /o solida;
- pericolosità dovuta a processi di allagamento e /o ristagno di acque meteoriche dilavanti o connesse al trasporto di acqua non regimate.

In ragione quindi delle condizioni di pericolosità del comprensorio emerse dall'analisi della cartografia del PAI e presa visione delle scelte progettuali illustrate dai progettisti si è di fatto riscontrata una sostanziale compatibilità con le condizioni di pericolosità nella scelta delle aree e tipologie di intervento previste.

L'area oggetto della Variante è interessata da una Pericolosità di Frana moderata P1, media P2 e, in minima parte, elevata P3; analoga situazione per l'area interessata da Rischio Frana, con Rischio moderato R1, medio R2 e, in minima parte, elevato R3.


		PERICOLOSITA' FRANA					
		P1		P2		P3	
AREA OGGETTO DI VARIANTE	Ha TOTALI	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Zona Omogenea C (ATR) area di trasformazione prevalentemente residenziale	14,95	6,78	45,4%	8,10	54,2%	0,06	0,4%
Totale area Pericolosità Frana (Ha)		160,6		129,3		262,3	
% su superficie comunale		26,3%		21,2%		42,9%	
Totale superficie comunale (Ha)		611					



Tabella 15. Coerenza tra l'area sottoposta a Pericolosità Frana e l'area oggetto della Variante


		RISCHIO FRANA					
		R1		R2		R3	
AREA OGGETTO DI VARIANTE	Ha TOTALI	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Zona Omogenea C (ATR) area di trasformazione prevalentemente residenziale	14,95	3,13	21,0%	0,68	4,5%	0,01	0,1%
Totale area Rischio Frana (Ha)		28,7		18,4		13,2	
% su superficie comunale		4,7%		3,0%		2,2%	
Totale superficie comunale (Ha)		611					

Tabella 16. Coerenza tra l'area sottoposta a Rischio Frana e l'area oggetto della Variante

La Variante al PUC, lascia inalterata la componente strutturale e il dimensionamento del PUC; pertanto non comporta un aumento dell'area soggetta a trasformazione, con conseguente aumento del carico urbanistico, di conseguenza si ritiene esaustiva la valutazione, già esaminata con parere positivo della VAS del PUC.







**Analisi di coerenza fra RISHIO FRANA (PAI) e
ZONA OMOGENEA C oggetto di VARIANTE**

Legenda

AREE A RISCHIO FRANA

PAI - Autorità di Bacino Regionale in "Destra Sele"

- R1 - RISCHIO MODERATO
- R2 - RISCHIO MEDIO
- R3 - RISCHIO ELEVATO
- R4 - RISCHIO MOLTO ELEVATO

ZONA OGGETTO DI VARIANTE

- Zona omogenea C

Copia IV Normativa delle "Zone C"

Art. 31 - Generalità


01. Il PUC identifica le zone "C" del D.L. n. 1444/1968 nelle aree che lo stesso PUC destina a nuovi insediamenti residenziali o prevalentemente residenziali; nelle Tavole del PUC sono indicate e localizzate dette aree.
02. Le zone "C" sono destinate a soddisfare il fabbisogno residenziale pregresso e il fabbisogno residenziale futuro, derivante dalle analisi e dalle previsioni demografiche effettuate.
03. Coerentemente a tale fabbisogno, nelle zone "C" possono essere previste aree con destinazioni di uso direttamente collegato alle previste residenze, in quanto standard delle stesse, ad altre destinazioni d'uso compatibili e integrabili alle residenze nel quadro della qualità residenziale da conseguire.

Art. 32 - Categorie di intervento

01. La trasformazione edilizia delle zone "C" è sottoposta alla disciplina perequativa descritta al Titolo IV delle presenti norme, cui viene fatto esplicito rinvio.
02. E' comunque prevista che l'affidamento delle previsioni del PUC per quanto attiene queste zone omogenee avviene esclusivamente tramite redazione e approvazione di Piano Urbanistico Attuativo, preventivo rispetto al rilascio del Permesso di Costruire e alla trasformazione delle aree, coniato di opposito convenzione da stipularsi con il Comune per la disciplina degli interventi di trasformazione e per le destinazioni dei ripartiti obblighi e diritti delle parti.
03. Il PUA può essere attuato attraverso l'individuazione di comparti edificatori anche su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati, come previsto al successivo art. 70 delle presenti Norme di Attuazione, seguendo le indicazioni contenute nell'art. 33 e seguenti della L.R. n. 16/2004 oltre che dell'art. 12 del Regolamento regionale di attuazione per il Governo del territorio n. 3/2011 e smi.

Straiscio dalle Norme Tecniche di Attuazione PUC

AREE	No. totali	RISCHIO MODERATO				RISCHIO MEDIO				RISCHIO ELEVATO				RISCHIO MOLTO ELEVATO			
		SA	%	SA	%	SA	%	SA	%	SA	%	SA	%	SA	%	SA	%
AREE A RISCHIO MODERATO	1.000	1.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE A RISCHIO MEDIO	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE A RISCHIO ELEVATO	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.000	1.000	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



VI.4 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario, nazionale o internazionale

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il presente criterio verifica la possibile interazione tra le azioni del P/P e aree o paesaggi sottoposti a regimi di tutela e/o vincoli per i diversi livelli territoriali presenti nell'ambito territoriale interessato dagli impatti del P/P.

L'applicazione del criterio fa riferimento alle informazioni riportate all'articolo 2 comma 1 lett. f) dell'Allegato I delle presenti norme.

Gli impatti descritti all'articolo 2 comma 1 lett. g) dell'Allegato I delle presenti norme sono considerati significativi qualora possano interessare tali aree.

Analisi di coerenza tra le Norme generali di salvaguardia per il territorio del Parco regionale dei Monti Picentini e la zona oggetto della Variante

Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1539 del 24.4.2003 (pubblicata nel B.U.R.C. N. Speciale del 27.5.2004) fu istituito il Parco regionale dei Monti Picentini ai sensi della legge regionale 1.9.1993 n. 33.

Nel BURC n. speciale del 27.5.2004 furono pubblicate le delibere istitutive e le norme di salvaguardia di tutti i Parchi regionali con le relative planimetrie in scala 1: 25.000 riportanti la zonizzazione, che si articola nelle tre zone:

- "A" – Area di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica e ambientale;
- "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione, nella quale vigono specifici divieti (attività sportive con l'impiego di motori); la fauna e la flora sono tutelate con modalità dettagliate; altre misure regolano l'uso del suolo e perseguono la tutela del patrimonio edilizio;
- "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, che comprende gli insediamenti antichi accentrati e/o isolati integrati o meno con gli insediamenti recenti, per i quali vigono le norme e le prescrizioni dei piani comunali generali vigenti; sono sottoposti a tutela e riqualificazione gli insediamenti di edilizia minore, rurale e sparsa.

Nel territorio comunale di San Mango Piemonte sono presenti tutte e tre le zone: la zona A comprende a sud la vetta del Monte Tobenna con i primi declivi a nord e si estende verso Castiglione del Genovese e San Cipriano Picentino; la zona B occupa un esteso settore a nord e a nord est e comprende l'emergenza del Monte Monna con le sue pendici verso la sella centrale, a monte del centro abitato; la zona C comprende il centro abitato e una fascia ad ovest.

L'area oggetto della Variante è sottoposta in minima parte a tutela del Parco Regionale dei Monti Picentini in particolare dalla Zona C di Piano.

		PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI "zona C"	
AREA OGGETTO DI VARIANTE	Ha TOTALI	Ha	%
Zona Omogenea C (ATR) area di trasformazione prevalentemente residenziale	14,95	1,85	12,4%
Totale Zona C del PARCO (Ha)		18,0	
% su superficie comunale		2,9%	
Totale superficie comunale (Ha)		611	

Tabella 17. Coerenza tra la zona C del Parco Regionale e l'area oggetto della Variante

Analisi di coerenza tra le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la zona oggetto della Variante

Attraverso i Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE n. 43/92 "Habitat") e le Zone di Protezione Speciale (Direttiva CEE n. 409/79 "Uccelli") la Commissione europea prevede di realizzare il progetto *Rete Natura 2000*, un'infrastruttura ambientale di connessione tra tutte le aree protette europee (parchi, riserve e le stesse aree S.I.C e Z.P.S.). Gli obiettivi della Direttiva Habitat sono quelli di: favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le aspettative di sviluppo delle popolazioni locali; conservare non solo gli habitat naturali meno modificati ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc) per coinvolgere tutte le aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Dalle schede predisposte dal Ministero dell'Ambiente risultano le caratteristiche principali della ZPS che interessa l'area oggetto della variante:


IT8040021 – ZPS *Monti Picentini*: massiccio appenninico di natura calcarea e dolomitica con presenza di fiumi incassati in valloni profondamente incisi; fenomeni di carsismo.

L'area ZPS *Monti Picentini*, sottoposta a tutela dal Parco Regionale dei Monti Picentini, interessa una piccola parte dell'area oggetto della Variante destinata alla trasformazione prevalentemente residenziale (Zona C).

		ZPS	
AREA OGGETTO DI VARIANTE	Ha TOTALI	Ha	%
Zona Omogenea C (ATR) area di trasformazione prevalentemente residenziale	14,95	1,12	7,5%
Totale area ZPS (Ha)		105,14	
% su superficie comunale		17,2%	
Totale superficie comunale (Ha)		611	

Tabella 18. Coerenza tra l'area ZPS e l'area oggetto della Variante

La Variante al PUC, lascia inalterata la componente strutturale e il dimensionamento del PUC; pertanto non comporta un aumento dell'area soggetta a trasformazione, con conseguente aumento del carico urbanistico. Per la verifica degli impatti si rimanda alla Valutazione di Incidenza, più precisamente alla pag. 452 e alla pag. 453 relative alla zona oggetto di verifica.



Analisi di coerenza fra PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI e ZONA OMOGENEA C oggetto di VARIANTE

Legenda

PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

- ZONA A - Area di Riserva Integrale
- ZONA B - Area di Riserva generale Orientata e di Protezione
- ZONA C - Area di Riqualificazione dei Centri abitati, di Promozione e Sviluppo Economico e Sociale

ZONA OGGETTO DI VARIANTE

- Zona omogenea C

Capo IV: Normativa delle "Zone C"

Art. 31 - Generale

01. Il PUC identifica le zone "C" del D.L. n.1444/1968 nelle aree che lo stesso PUC destina a nuovi insediamenti residenziali o precedentemente residenziali, nelle Tavole del PUC sono indicate e localizzate dette aree.

02. Le zone "C" sono destinate a soddisfare il fabbisogno residenziale pregresso e il fabbisogno residenziale futuro, derivante dalle analisi e dalle previsioni demografiche effettuate.

03. Coerentemente a tale fabbisogno, nelle zone "C" andranno previste aree con destinazioni d'uso strettamente collegate alle previste residenze, in quanto standard delle stesse, ed altre destinazioni d'uso compatibili e integrabili alle residenze nel quadro della qualità residenziale da conseguire.

Art. 32 - Categorie di intervento


01. La trasformazione edilizia delle zone "C" è sottoposta alla disciplina perequativa descritta al Titolo IV delle presenti Norme, cui viene fatto esplicito rinvio.

02. E' comunque previsto che l'attuazione delle previsioni del PUC per quanto attiene queste zone omogenee avviene esclusivamente tramite redazione e approvazione di Piano Urbanistico Attuativo, preventivo rispetto al rilascio del Permesso di Costruire e alla trasformazione delle aree, contestato al deposito convenzionale da rilasciare con il Comune per la disciplina degli interventi di trasformazione e per la definizione dei rispettivi obblighi e oneri delle parti.



03. Il PUA può essere attuato attraverso l'individuazione di comparti edificatori anche su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati, come previsto al successivo art. 70 delle presenti Norme di Attuazione, seguendo le indicazioni contenute nell'art. 33 e seguenti dello L.R.C. n. 16/2004 oltre che dell'art. 12 del Regolamento regionale di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011 e s.m.

Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione PUC

ANNO	Popolazione	PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI					
		Area	%	Area	%	Area	%
Area insediata nel 1991 (dati ISTAT)	14.000					1.68	12,0%
% area sottoposta a Parco							12,4%
% su superficie comunale							8,3%



La % area sottoposta a Parco



VII. MISURE PER IL MONITORAGGIO

VII.1 Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione della Variante al PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

In coerenza con quanto detto la progettazione del sistema di monitoraggio, in fase di elaborazione del piano, ha richiesto l'organizzazione logica di una serie di attività:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio;
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire,

se e quando necessario, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

Così come per il PTCP anche il monitoraggio del PUC si aprirà con una fase di “diagnosi”, finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Ptcp differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La “diagnosi” sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano.

A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle relazioni periodiche di monitoraggio (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la “terapia”, ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

VII.2 Gli indicatori

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende “misurare”;
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell’efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l’indicatore stesso, per valutare l’allontanamento, l’avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati. Nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti tipologie di indicatori e l’utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come realizzato, si presta non solo a monitorare nel tempo l’attuazione del PUC (ed i connessi impatti), ma rappresenta una vera e propria banca dati ambientale dell’intero territorio provinciale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche dell’Ente. La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell’ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull’ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.²

E’ su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: *“una architettura di rete con l’obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario”*.

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un “Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale”, dove l’integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei

² L’Agenzia Europea dell’ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello “Determinanti- Pressioni- Stato- Impatti- Risorse” (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- **integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario:** una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione, interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;
- **integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli:** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- **integrazione tra il sistema europeo EIONet e il sistema nazionale:** la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;
- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale, pertanto si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,³ la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

³ Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.

Lo *stato*, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle *pressioni*, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da attività (*determinanti*) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (*impatti*) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- *rilevanza*: aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.
- *accuratezza*: è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- *comparabilità nel tempo*: completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- *comparabilità nello spazio*: numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:




Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★ ★ ★	ALTA	Da 4 a 6
★ ★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

fronte agli impatti, sono elaborate le *risposte*, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

- **Determinanti (D):** le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- **Pressioni (P):** le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- **Stato (S):** lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)
- **Impatti (I):** generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- **Risposte (R):** le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★ ★ ★	ALTA	Da 4 a 6
★ ★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12




Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;
- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Ambiente e salute	Tasso di incidentalità stradale	S	Soddisfare la crescente domanda di informazioni in tema di incidentalità stradale, fenomeno che coinvolge aspetti economici e socio-democulturali. Gli incidenti stradali, ogni anno, sottopongono la nostra società a ingenti costi sociali e umani. A livello europeo la stima del solo costo sociale è del 2% del PIL dell'UE. Pertanto Il monitoraggio del fenomeno supporta il pianificatore nelle scelte e interventi da attuare sul territorio nell'ottica di una sua gestione integrata.	★ ★ ★	I, R	1997-2004	😊
	Infortuni da incidenti stradali	I	Monitorare il grado di sicurezza stradale e la sua evoluzione, fornendo in tal modo informazioni oggettive sull'entità dell'impatto diretto sulla salute e programmare di conseguenza le azioni da intraprendere sul territorio che integrino aspetti di natura ambientale, economica e sociale.	★ ★ ★	I, R	1997-2004	😊
	Mortalità da incidenti stradali	I	Supportare le valutazioni dell'efficacia delle politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della sicurezza dei veicoli, dell'efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del traffico.	★ ★ ★	I, R	1991-2004	😊
	Affollamento	D	Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti.	★ ★	I, R	1991, 2001	😊

SUOLO

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★ ★	R 11/20	2005	😊
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★ ★ ★	R	1994, 1998, 2000, 2002	😊
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★ ★ ★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	😞

Contaminazione del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★ ★ ★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☹
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★ ★ ★	R	1995-2000	—
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★ ★ ★	R	1995-2000	☹
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★ ★ ★	I, R	1985-2005	—
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★ ★ ★	I, R	1990-2000	☹
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★ ★ ★	I, R	1990-2000	☹
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★ ★ ★	I, R	2000	☹

ACQUA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☹
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 18/20	2000-2005	☹
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☹
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★ ★ ★	R 17/20	2000-2005	☹
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★ ★	R 10/20	2000-2005	—
Risorse idriche e usi	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★ ★ ★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	☹




	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★★★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	■
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★★★	R	1960-2001	■
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★★★	R	1960-2000	■
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★★★	B Bacini idrografici	2000-2005	😊
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	■
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R 18/20	2005	😊
	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R	2005	😊
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★★★	R 16/20	2000-2004	😞

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI








Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★★	I	2003	😊
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regioni e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★★	I, R	2001, 2002, 2003	😊

BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★ ★ ★	I	2003	—
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★ ★	I, R	2006	😐
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★ ★ ★	I, R	2006	😊
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★ ★ ★	I, R	2005	—
Zone Umide	Zone umide di importanza internazionale	S/R	Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di <i>habitat</i> .	★ ★ ★	I, R	1976-2005	😐
	Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale	P	Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale.	★ ★ ★	I, R	2006	😞
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★ ★ ★	I, R	1948-2004	😊

Paesaggio	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	
	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	

RIFIUTI

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Produzione dei rifiuti	Produzione di rifiuti totale e per unità di PIL	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati e la correlazione tra produzione dei rifiuti e sviluppo economico.	★★★	I, R	1997-2003	
	Produzione di rifiuti urbani	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★★	I, R	2003-2004	
	Produzione di rifiuti speciali	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★	I, R	2003	
	Quantità di apparecchi contenenti PCB	P	Misurare la quantità di apparecchi contenenti PCB.	★★	I, R	2003-2004	
Gestione dei rifiuti	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	R	Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.24 del D.Lgs. 22/97.	★★★	I, R	1999-2004	
	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e trattamento meccanico-biologico	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero di materia dai rifiuti.	★★★	I	1999-2004	
	Quantità di rifiuti speciali recuperati	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei rifiuti, sia di materia, sia di energia.	★★	I, R	1997-2003	

	Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Verificare i progressi nell'avvicinamento all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della discarica come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo un'indicazione sull'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Numero di discariche	P	Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio nazionale.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Valutare le quantità di rifiuti che vengono smaltiti in impianti di incenerimento.	★★★	I, R	1997-2003	😞
	Numero di impianti di incenerimento	P	Verificare la disponibilità di impianti di termovalorizzazione a livello nazionale e regionale.	★★★	I, R	1997-2004	😊

AMBIENTE URBANO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Radiazioni ionizzanti	Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i>	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊
	Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😊
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	D/P	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale	★★	R 11/20, R	2003	-
		D/P	Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale	★★★	I, R	1991-2003	😊
		S/R	Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-

		Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	☹️
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	—
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	—
		Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	😊
	Radiazioni luminose	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	☹️
		Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	☹️
Rumore		Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	☹️
		Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/81 01	1996-2006	☹️
		Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	☹️

	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/81 01	2003	☹️
	Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	☹️
	Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/81 01	2003	☹️
	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	☹️


RISCHIO NATURALE

Tema SINAnt	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale.	★★	I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale.	★★★	I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche.	★★★	R	2005	😊

Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi.	★★	I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.	★★★	I Bacini	Luglio 2006	☹️
	Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale.	★★★	R 19/20 P96/10 3	2005	-
	Comuni interessati da subsidenza	S	Fornire un quadro generale del fenomeno della subsidenza e del suo impatto sul territorio nazionale.	★★	C 643/810 1	2005	-

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER TEMI AMBIENTALI				
Indicatore	Descrizione dell'Indicatore	Valore soglia	Parametro attuale	Monit.
SUOLO				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo				
Au / Stc area in zona A /superficie territoriale comunale	Consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	2,40%	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione				
Percentuale di territorio in zona A a rischio da alluvione	Percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	Monitorarne l'evoluzione	0%	
Percentuale di territorio in zona A a rischio da frana	Percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	Monitorarne l'evoluzione	R1 - Rischio moderato: 23,0% R2 - Rischio medio: 4,5% R3 - Rischio elevato: 6,1%	
Percentuale di territorio in zona A a pericolo da alluvione	Percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.	Monitorarne l'evoluzione		
Percentuale di territorio in zona A a pericolo da frana	Percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.	Monitorarne l'evoluzione	P1 - Pericolosità moderata: 65,4% P2 - Pericolosità medio: 14,2% P3 - Pericolosità elevata: 0,4%	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in rapporto al rischio sismico				
Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi conseguenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	Monitorarne l'evoluzione	07	
ACQUA				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico				
Volumi totali fatturati per zona	Volumi totali fatturati per comune.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Dotazione procapite per zona	Dotazione procapite per comune.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Perdite in rete per zona	Perdite in rete per comune.	Monitorarne l'evoluzione	?	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico				
Numero impianti di depurazione	Numero degli impianti di depurazione presenti su territorio provinciale (per comuni ricadenti nell'ATQ).	Monitorarne l'evoluzione	Non presente	
Percentuale di copertura del servizio	Percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.	Monitorarne l'evoluzione	100%	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico				
Lunghezza rete fognaria	Lunghezza della rete fognaria (in Km).	Monitorarne l'evoluzione	1,61 Km	
Percentuale di copertura del servizio	Percentuale di copertura del servizio fognario	Monitorarne l'evoluzione	100%	
BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Costituire e gestire la rete ecologica provinciale				
Sapt/Stc superficie delle aree protette terrestri / superficie zona A	Effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio.	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	PANCO REGIONALE MONTI PIACENTINI Area di riserva costituita C: 12,4%	
Saps/Stc superficie interessate da ZPS / superficie zona A	Effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio.	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Area Z.P.S. - (17804002) - Monti Piacentini 7,3%	
PAESAGGIO E BENI CULTURALI				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore				
Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale	Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	Monitorarne l'evoluzione	0	
Sup.art.142/Stc superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 /superficie zona A	Percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04.	Monitorarne l'evoluzione	PRESENTI: - Gli fiumi, torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde e piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; - I parchi e le riserve statuali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore				
Numero di aree indiziate a valenza archeologica	Numero di aree indiziate a valenza archeologica.	Monitorarne l'evoluzione	0	
RIFIUTI E BONIFICHE				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti				
Produzione di rifiuti urbani	Quantità totale e pro-capite di rifiuti generati.	Come da Piano di Settore	?	
Produzione di rifiuti speciali	Produzione dei rifiuti speciali.	Come da Piano di Settore	?	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti				
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	Come da Piano di Settore	?	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti				
Quantità di rifiuti avviati al compostaggio	Efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	Come da normativa vigente e Piano di Settore	?	
Quantità di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico	Efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	Come da normativa vigente e Piano di Settore	?	
Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica	Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	Come da normativa vigente e Piano di Settore	?	
ENERGIA				
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative				
Produzione energia idroelettrica	Produzione di energia da fonte idroelettrica.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Produzione energia termoelettrica tradizionale	Produzione di energia da fonte termoelettrica tradizionale.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Produzione di energia eolica	Produzione di energia da fonte eolica.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Produzione di energia fotovoltaica	Produzione di energia da fonte fotovoltaica.	Monitorarne l'evoluzione	?	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative				
Consumo energetico da prodotti petroliferi	Consumo energetico per usi civili, da prodotti petroliferi.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Consumo energetico da gas naturale	Consumo energetico per usi civili, da gas naturale.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Consumo energetico da energia elettrica	Consumo energetico per usi civili, da energia elettrica.	Monitorarne l'evoluzione	?	
OB. Sostenibilità ambientale:				
Ob. specifici: Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative				
Consumo energetico da prodotti petroliferi	Consumo energetico per usi industriali, da prodotti petroliferi.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Consumo energetico da gas naturale	Consumo energetico per usi industriali, da gas naturale.	Monitorarne l'evoluzione	?	
Consumo energetico da energia elettrica	Consumo energetico per usi industriali, da energia elettrica.	Monitorarne l'evoluzione	?	

INDICATORI PRESTAZIONALI			
Tema	Indicatore di prestazione	Stato di fatto	Monit.
SUOLO			
Consumo di suolo	Superficie territoriale Globale dell'intervento		
Qualità del suolo	Distanza da aree con suolo/sottosuolo inquinato		
Suolo in termini agronomici	Consumo di superficie agraria (SA) potenzialmente utilizzata per le colture Consumo di Superficie Agraria Utilizzabile (SAU) potenzialmente adatta allo spandimento dei reflui Consumo di Superficie Agraria (SA) rispetto al valore dei suoli Superfici permeabili previste Superfici impermeabili previste Rapporto di permeabilità		
Suolo in termini permeabilità			
Suolo in termini valenze	Interessamento di ambiti/elementi di valenza geologica-geomorfologica-idrogeologica		
ACQUA			
Risorse idriche (reticolo)	Presenza nell'ambito di intervento di corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo idrico		
Risorse idriche (pozzi)	Presenza nell'ambito di intervento di pozzi idropotabili pubblici Distanza da pozzi idropotabili pubblici		
Allacciamento servizi idrici	Metodologia di gestione delle acque reflue Tipologia di fonti di approvvigionamento idrico		
Consumi	Consumi idrici		
Scarichi civili	Determinazione portata di acqua di scarico civile (domestica/urbana) in fognatura, CIS, strati superficiali del suolo		
Scarichi meteoriche	Determinazione portate critiche di acque meteoriche in CIS, strati superficiali del suolo		
Vulnerabilità idrogeologica - sismica	Interessamento di ambiti/elementi che presentano caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica-idrochimica-sismica (zone di esalvo o zone con "alta acquifera affiorante - falda inquinata)		
BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE			
Aree naturali protette e/o PUS	Intervento che ricade nell'ambito di un Comune in cui sono presenti aree naturali protette e/o PUS		
Rete Ecologica Provinciale	Interessamento di Aree Naturali protette e/o PUS Interessamento della rete ecologica provinciale		
PAESAGGIO E BENI CULTURALI			
Destinazione urbanistica	Destinazione d'uso / urbanistica (stato di fatto/proprietà)		
Consumo di suolo	In termini di superficie territoriale e		
Parametri urbanistici	Superficie lorde di pavimento (SLP) Indice di frammentazione globale e non Localizzazione rispetto all'urbanizzazione numero e tipologia dei principali potenziali fruitori, delle visuali e dei punti panoramici Grado di incidenza paesistica dell'intervento Interessamento di ambiti/elementi di rilevanza/valenza - sensibilità paesistica Interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio "fisico - naturale Interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale Interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio storico culturale Interessamento del patrimonio paesistico in termini di componenti del paesaggio urbano Recupero del patrimonio paesistico attraverso la riqualificazione di componenti di criticità e di degrado del paesaggio		
Aspetti paesistici			
AMBIENTE URBANO			
Traffico indotto dall'intervento	Indicatore di mobilità-km percorso annuo		
Inquinamento atmosferico (ricadute a scala locale - regionale)	Emissioni in atmosfera di inquinanti dovute alla produzione di energia termica Emissioni in atmosfera di inquinanti dovute alla produzione di energia elettrica Emissioni in atmosfera di inquinanti generati dal traffico indotto dall'intervento Distanza dell'intervento (incettori) da viabilità principale (autostrada, tangenziali, viabilità principale) Distanza dell'intervento (incettori) da attività a rischio di vulnerabilità tecnologica (VIA - AIA-IPPC - RIR, trattamento rifiuti) per quanto concerne le ricadute di inquinanti aerodispersi Distanza dell'intervento (incettori) da zone di classe acustica IV Distanza dell'intervento (incettori) da zone di classe acustica IV Distanza dell'intervento (incettori) da viabilità principale (autostrada, tangenziali, viabilità principale) Distanza dell'intervento (incettori) da attività a rischio di vulnerabilità tecnologica (VIA - AIA-IPPC - RIR, trattamento rifiuti) per quanto concerne le ricadute di inquinanti aerodispersi Segregazione di situazioni di disturbo acustico nella zona Presenza nell'ambito di sorgenti rumorose significative Emissioni rumorose generata dal traffico indotto dall'intervento in termini di potenza acustica Distanza dell'intervento da sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (>50MHz) Distanza dell'intervento da sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (<50Hz)		
Inquinamento atmosferico			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
Vulnerabilità idrogeologica - sismica	Interessamento di ambiti/elementi che presentano caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica-idrochimica-sismica (zone di esalvo o zone con "alta acquifera affiorante - falda inquinata)		
Inquinamento luminoso	Intervento che ricade in Comune ricompreso nella fascia di rispetto di osservatori astronomici		
Recupero ambientale aree inquinate	Intervento che recupera aree con suolo inquinato		
Livello dei servizi pubblici			
Miglioramento del benessere ambientale e del comfort estivo	Incremento della ventilazione naturale degli edifici anche attraverso aperture su cavati, su scale condominiali, torri e canali dei venti; Comfort estivo attraverso l'oscuramento di pareti esterne trasparenti, realizzazione di tetti verdi, di condotte sotterranee per l'aerocooling dell'edilizia, utilizzo dell'aria fredda dai Castelli; Previsione di un sistema interno agli edifici di nuovo costruzione per la raccolta differenziata dei rifiuti e percorsi per l'accessibilità dei mezzi meccanici ai centri di raccolta, per la loro gestione nei circuiti esterni, norme per la messa a rifiuti dei materiali risultanti dalle demolizioni edili centralizzazione delle antenne televisive appropriate ubicazioni dei condizionatori uso di materiali naturali, ecosostenibili e riciclabili.		
Riduzione effetto gas radon	Aerazione locali integrate e seminterrati, misurazione e controllo, incentivazione ventilazione edificio		
Contenimento consumi acqua potabile	Impianti di riduzione del flusso come temporizzatori e miscelatori, contabilizzazione dei consumi, recupero acqua piovana per irrigazione, uso acque grigie per alimentazione cassette di scarico wc		
Riduzione dell'effetto noto come "isola di calore" negli spazi urbani	Uso di materiali per le pavimentazioni esterne a basso riarraggiamento, uso del verde nelle aree circostanti l'edificio, sull'edificio e nelle aree di parcheggio, piani del verde.		
ENERGIA			
Energia termica	Consumi energetici termici Tipologia di combustibili(previsti) per la produzione di energia (allacciamento:rete teleriscaldamento, rete metano)		
Energia elettrica	Consumi energetici elettrici Tipologia di produzione di energia (da rete elettrica - da sorgenti rinnovabili)		
Protezione dell'atmosfera	Indicatore in atmosfera di mobilità-km percorsi annuo emissioni in atmosfera di gas climalteranti dovute alla produzione di energia termica Emissioni in atmosfera di gas climalteranti dovute alla produzione di energia elettrica		



ZONE C: Valutazione dei potenziali impatti delle previsioni di piano												
DESCRIZIONE - FINALITA'	Il PUC identifica le zone "C" del D.L. n. 1444/1968 nelle aree che lo stesso PUC destina a nuovi insediamenti residenziali o prevalentemente residenziali. Le zone "C" sono destinate a soddisfare il fabbisogno residenziale pregresso e il fabbisogno residenziale futuro, derivante dalle analisi e dalle previsioni demografiche effettuate.											
Temi ambientali	POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	SUOLO	ARIA	ACQUA	BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE	PAESAGGIO E BENI CULTURALI	RIFIUTI E BONIFICHE	AMBIENTE URBANO	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	TRASPORTI	ENERGIA
INTERFERENZA stato di fatto												
INTERFERENZA post azioni di piano	IP	IC Bassa	IP	IP	NI	IP	IP	IP	NI	NI	IP	IP
AZIONI DI MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI POTENZIALI			Riduzione dei consumi per riscaldamento a seguito dell'aggiornamento impianti con minori emissioni di gas serra	Riduzione dei consumi idrici dovuto all'aggiornamento impianti; Riduzione del consumo di acqua potabile; recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche; recupero, per usi compatibili, delle	Salvaguardia e recupero eventuali parchi e giardini storici	Recupero del patrimonio edilizio storico e valorizzazione e recupero ambientale delle aree di pertinenza		Adeguamento delle prestazioni acustiche passive degli edifici in conformità alla normativa vigente				Riduzione dei consumi a seguito dell'adeguamento normativo (DAL 156/08) e successive integrazioni.
VALORE stato di fatto												
VALORE post azioni di piano	↗	↘	↗	↗	-	↗	↗	↗	-	-	↗	↗

NI non interferisce

NI2 non significativo

IP interferenza positiva

IP2 interferenza positiva non significativa

↗ Impatto potenzialmente positivo

- Impatto non significativo

↘ Impatto potenzialmente negativo

NI: non interferente
IP: interferenza positiva
IC: interferenza negativa
NI/IC/PA/AG/IND/EN

↗ Impatto potenzialmente positivo
- Impatto non significativo
↘ Impatto potenzialmente negativo